



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
(*ordinamento ex D.M. 270/2004*)
in Filologia e Letteratura
italiana

Tesi di Laurea

—

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

Titolo

Legislazione delle lingue
minoritarie nel dominio
italoromanzo

Relatore

Ch. Prof. Lorenzo Tomasin

Laureando

Giulia Campanini
Matricola 828940

Anno Accademico
2012 / 2013

Prefazione

- La tutela linguistica
- Minoranze e lingue minoritarie
- Il concetto di minoranza nel linguaggio sociopolitico
- Minoranze linguistiche ed appartenenza etnica
- La questione delle minoranze linguistiche

1 La legislazione nazionale in materia di tutela linguistica

1.1 Storia della legislazione italiana in materia di tutela linguistica

1.2 Proposta di legge

1.3 Legge 482/99

1.4 Luci ed ombre

1.5 Legge n.38 febbraio 2001

2. La legislazione regionale in materia di tutela linguistica

2.1 Introduzione alla normativa regionale in materia di tutela linguistica

2.2 Statuti regionali

- Trentino Alto Adige
- Valle d'Aosta
- Friuli-Venezia Giulia
- Trattato di pace e memorandum di Londra
- Statuti ordinari

2.3 La normativa regionale

- Veneto
- Basilicata
- Puglia
- Calabria
- Valle d'Aosta

3. Tutela delle minoranze linguistiche mediante la toponomastica e la promozione culturale

- Piemonte
- Molise
- Trento
- Friuli-Venezia Giulia e Sardegna

3.1 Insegnamento delle lingue di minoranza

- Molise
- Piemonte
- Sicilia
- Calabria
- Sardegna
- Friuli-Venezia Giulia
- Trentino Alto Adige
- L'accordo de Gasperi-Gruber
- Valle d'Aosta

3.2 Realizzazioni di progetti nazionali e locali nell'ambito dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza

3.3 Grafia Veneta Unitaria

3.4 Sussidiario di cultura veneta

3.5 Grafia Unitaria del Friuli-Venezia Giulia

4. Italiano in Svizzera

4.1 Introduzione

4.2 Cenni storici

4.3 Legislazione linguistica in Svizzera

4.4 Legislazione Svizzera: legge sulle lingue

Appendice

Bibliografia

Prefazione

La tutela linguistica

Gli studi linguistici si sono particolarmente concentrati sul concetto delle lingue di minoranza.

Si tratta di varietà che, esposte alla pressione di lingue di maggior prestigio e diffusione, vivono una condizione di oggettivo rischio di estinzione.

“La nuova prospettiva va inquadrata nella cornice di una sensibilità culturale la cui prima assunzione va ricollegata con il costrutto dell'ecologia del linguaggio introdotto quarant'anni fa da Einar Haugen (1972) per designare il complesso di relazioni che lega una lingua o una varietà di lingua con l'ambiente linguistico, antropologico, geografico in cui essa si viene a trovare” (Orioles 2001: pag. 7).

¹Haugen, famoso per l'utilizzo della metafora dell'ecosistema per descrivere le relazioni che si instaurano tra le diverse lingue del mondo ed i propri parlanti, è stato il fondatore della cosiddetta “ecolinguistica”, la quale si occupa prevalentemente della perdita di diversità culturale assimilata alla biodiversità, dovuta al fenomeno dell'estinzione linguistica dei gruppi di parlanti.

Questa concezione, rimasta per molto tempo nell'ombra, è stata ripresa e sviluppata in relazione al fenomeno crescente dell'estinzione e della morte linguistica: l'appello è stato lanciato sia dalle istituzioni sovranazionali sia dagli uomini di cultura e dagli studiosi. Daniel Nettle² e Suzanne Romaine³, in *Voci del Silenzio*, per esempio,

1 Einar Haugen (19 Aprile 1906- 20 Giugno 1994): linguista statunitense e docente presso l'Università di Harvard dal 1964 al 1975.

Bibliografia principale:

“Spoken Norwegian (1946)”

“The First Grammatical Treatise: The earliest Germanic Phonology (1950)”

“ The Norwegian Language in America: a study in bilingual behavior (1953)”

“ A Norwegian-English dictionary (1965)”

“ Language conflict and language planning (1966)”

“ The Scandinavian language: an introduction to their history (1976)”

“ Scandinavian language structures (1982)”

“ Blessings of Babel: bilingualism and language planning (1987)

2 Ha conseguito il Ph.D. In Antropologia allo University College di Londra

3 Merton Professor di Lingua inglese presso l'Università di Oxford

“rilevano una sorprendente somiglianza tra l'obsolescenza linguistica e la perdita di biodiversità e tentano di rispondere alle domande fondamentali che questo moto accelerato suscita: come muoiono le lingue e perché? quando e dove sono in pericolo? perché preoccuparsi? che cosa possiamo fare?” (Orioles 2001: pag. 8).

Claude Hagège invece, nel suo lavoro *Morte e rinascita delle lingue* parla di “olocausto che fluisce senza sosta, apparentemente nell'indifferenza generale” (Hagège 2000: pag. 7).

Per molto tempo si era guardato alle lingue di minoranza con sufficienza e superficialità per tutta una serie di pregiudizi a cui non si è sottratta nemmeno la linguistica ufficiale, ma dopo l'intervento di Haugen, nacque il concetto di sostenibilità linguistica, definita da Ramon Folch come “ a process of gradual transformation from the current model of the linguistic organisation of the human species, a transformation whose objective would be to avoid that collective bilingualism or polyglottism of human beings must require the abandonment by different cultural groups of their own languages”.

I teorici della sostenibilità linguistica dunque, si propongono come obiettivo quello di tentare di salvaguardare e preservare il multilinguismo come tentano di fare i biologi con la specie e l'ambiente naturale.

Prima che l'interesse nei confronti delle lingue di minoranza venisse reso concreto con le discipline dell'ecolinguistica e della recente sostenibilità linguistica la formazione di un sistema di salvaguardia nei confronti delle collettività che ne usufruivano si è configurato come una vera questione giuridico-politica.

Nello scenario internazionale, la problematica delle minoranze linguistiche si è posta con forza soprattutto subito dopo la Grande Guerra, quando i nuovi assetti politici comportarono la formazione di numerosi nuclei di popolazione "individuati in base a propri caratteri di identità nazionale distinti da quelli della maggioranza".

Con l'approvazione del secondo progetto Wilson del 10 Gennaio 1919, all'interno della Società delle Nazioni, viene reso esplicito per la prima volta il problema delle minoranze di nazionalità e di razza.

Nel testo finale del Patto, la Società delle Nazioni ha attuato un programma di

salvaguardia delle minoranze nazionali relativamente agli stati di nuova formazione e a quelli già esistenti trattando principalmente la questione dei diritti dei singoli e non quello delle minoranze qualificate come soggetti giuridici (Toso 1996: pag. 37).

All'indomani della seconda guerra mondiale, si possono distinguere due differenti fasi per quanto riguarda le posizioni espresse nei confronti delle lingue di minoranza.

In un primo momento ci fu una generale avversione nei confronti di una possibile tutela delle lingue di minoranza come gruppi e un unanime accordo nel favorire la salvaguardia delle lingue minori riconducendole alla più generale difesa dei diritti degli individui singolarmente considerati.

"Ciò spiega perché nella Carta delle Nazioni unite, nella Dichiarazione dei diritti di San Francisco ed in altri analoghi documenti di quel periodo non si parli mai di minoranze, ma si riconoscano soltanto i diritti individuali di libertà integrati dall'affermazione del principio di eguaglianza inteso come divieto di discriminazioni" (Pizzorusso 1975, pp. 92-93).

In un secondo momento nacque l'esigenza di salvaguardare i gruppi etnici, linguistici e religiosi nei confronti delle minacce recate alla loro identità collettiva.

Fu la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) a trattare ampiamente la problematica delle minoranze linguistiche.

Successivamente il trattato di Helsinki (1975), redatto per aprire una nuova fase nei rapporti fra gli stati d'Europa allora schierati in blocchi contrapposti, elabora il VII Principio concernente il Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, il quale considera per la prima volta le minoranze come collettività pur non conferendo loro alcun diritto.

Un altro organismo che dedicò attenzione alla salvaguardia delle lingue minoritarie è l'Iniziativa Centro-Europea (INCE), la quale elaborò lo Strumento CEI per la tutela dei diritti delle minoranze varato durante la Conferenza dei Ministri degli Esteri dell'Iniziativa Centro-Europea a Torino il 18-19 novembre 1994.

Si tratta nello specifico di "una dichiarazione di principio, definita appositamente strumento per sottolineare il carattere di testo giuridicamente non vincolante, la cui efficacia è affidata alla discrezionale valutazione delle parti firmatarie" (Orioles 2001:

pag. 13).

Minoranze e lingue minoritarie

Prima di parlare della legislazione delle lingue minoritarie è bene chiarire cosa si intenda per minoranze e minoranze linguistiche.

Con il primo termine, si indica genericamente un popolo che per la sua non omogeneità etnica, religiosa, linguistica o culturale, si distingue all'interno della società e per questo viene sottoposto ad un trattamento differenziato e spesso discriminatorio da parte della maggioranza.

La problematica dei diritti dei gruppi minoritari è emersa su scala internazionale con l'affermazione dei diritti civili e collettivi nel XX secolo ma è soprattutto alla fine del secolo scorso che la tematica del riconoscimento dei diritti dei gruppi minoritari ha assunto importanza all'interno del dibattito politico internazionale.

Tuttavia ancora oggi la questione non ha una precisa formulazione perché i singoli Stati spesso tendono a considerare la tutela delle minoranze come un problema interno.

Considerare le minoranze nella loro accezione linguistica significa affrontare la problematica delle lingue minoritarie o meno diffuse.

Secondo Andrea Chiti-Batelli la questione delle minoranze linguistiche s'inserisce da subito nei rapporti tra individui e Stato e, attraverso sorti alterne, la sua storia si connota per la tendenza dapprima al bilinguismo e poi al monolinguisimo⁴.

Si tratta, in sostanza, di un fenomeno molto diffuso, poiché in quasi tutti gli stati membri c'è almeno una comunità linguistica autoctona con una propria lingua e una propria cultura diverse da quelle della maggioranza.

"Nonostante questa diffusione, il panorama delle lingue e culture minoritarie in Europa non è omogeneo a livello normativo; vi sono, infatti, minoranze linguistiche, come il catalano ed il basco in Spagna, che hanno raggiunto alti livelli di tutela, sia grazie a decisioni politiche che a forti pressioni popolari e sono entrate già in una fase di modernizzazione e sviluppo che permette loro di far fronte alle sfide della società contemporanea, ma, parallelamente, esistono minoranze linguistiche che non trovano

⁴ Chiti-Batelli 1990

a tutt'oggi un riconoscimento ufficiale, come le minoranze in Francia e in Grecia" (Cocco 2010: pag. 32).

In origine, il concetto di minoranza era strettamente legato all'esistenza di un senso di appartenenza nazionale, da parte delle popolazioni interessate, diverso da quello condiviso dalla maggioranza della popolazione dello stato in cui si trovavano integrate.

In Italia, per esempio, a sollecitare l'attenzione ad una classificazione delle minoranze linguistiche, seppur indirettamente, fu l'opera di Graziadio I. Ascoli⁵, il quale individuò, utilizzando criteri puramente linguistici, l'originalità dei gruppi dialettali ladino prima e franco-provenzale poi.

“Il fatto di considerare come lingua a sé stante il ladino dolomitico, ossia una varietà che non presentava un utilizzo sociale e un prestigio diversi dai contigui dialetti veneti (neolatini) e tirolesi (germanici), significava ammettere che anche a partire da materiale linguistico allo stato naturale era possibile costruire un'identità locale spendibile in termini di relazioni dinamiche con la cultura espressa dallo stato centrale” (Toso 2008: pag. 17).

Sebbene le intenzioni di Ascoli fossero di ordine scientifico e metodologico, diventava palese che la questione delle minoranze linguistiche non poteva essere posta solo in termini di rapporto da lingua a lingua ma poteva implicare una più ampia gamma di sfumature; infatti Ascoli non isolò la lingua ladina, ma un gruppo di dialetti totalmente autonomi dal sistema italo-romanzo che andavano a costituire un'entità linguistica a sé.

5 Dopo gli studi di Biondelli (1856), ad Ascoli si deve l'avvio delle ricerche scientifiche sulle minoranze linguistiche in Italia: ma è significativo che nel saggio dedicato a questo tema (Ascoli 1861) non si incontri il minimo riferimento ai dialetti ladini e a quelli franco-provenzali come a realtà appartenenti a tale categoria, segno evidente che le ricerche in seguito pubblicate non intendevano di per sé promuovere queste parlate al rango di lingua, quanto avviare una riflessione tipologica più complessa, che esulava da considerazioni di ordine glottopolitico.

Il concetto di minoranza nel linguaggio sociopolitico

“La nozione di minoranza è entrata piuttosto tardi nel linguaggio della politica e della sociologia, affermandosi, di riflesso all'elaborazione ottocentesca della teoria dello stato-nazione, per definire frange di popolazione che, all'interno di una compagine omogenea quanto a lingua, cultura e tradizioni, costituivano eccezioni o contraddizioni al concetto dominante di nazione” (Toso 2008: pag. 14).

Secondo Toso, quindi, l'idea di minoranza linguistica nasce nel momento stesso in cui un'élite politico-economica codifica gli elementi distintivi di un determinato paese dal punto di vista culturale, e nel momento in cui uno stato istituzionalizza alcuni simboli rappresentativi della propria identità nazionale.

Nell'Europa dell'*Ancien régime*, l'elemento discriminante era rappresentato dalla differenza religiosa, perciò la persecuzione o la repressione delle peculiarità linguistiche non venne teorizzata prima dell'età dell'Illuminismo e della Rivoluzione francese, quando si perfezionò cioè il concetto moderno di nazione.

Nella legislazione e nella gestione dei rapporti tra sudditi ed autorità erano rari i casi in cui delle popolazioni venissero discriminate poiché parlanti un idioma differente rispetto alla lingua della maggioranza; vi era, cioè, un atteggiamento favorevole alla *langue du roi*.

A partire dall'Ottocento, durante il periodo romantico, nacquero il programma unitario italiano e tedesco nonché il regionalismo politico catalano e gallese, il felibrismo provenzale ed il sicilianismo linguistico.

“Grandi compagini multinazionali come l'Austria-Ungheria scoprono in quell'epoca i dilemmi posti dalla loro natura linguistico-culturale composita, ma anche in Francia e in Gran Bretagna le tradizioni celtiche di alcune aree cessano di essere il mero retaggio di un folklore rurale e delle nostalgie degli eruditi locali” (Toso 2008: pp. 15-16).

Minoranze linguistiche ed appartenenza etnica

“Nell'affermazione del ruolo di lingua minoritaria per un qualsiasi idioma che condivida di fatto prerogative sociali che sono proprie di un dialetto, entrano in gioco anche altri fattori, come l'autostima dei parlanti e in particolare la volontà precisa di una parte significativa di essi di avviare un processo rivendicativo, almeno a carattere culturale, basato sulla promozione e valorizzazione della specificità idiomatica” (Toso 2008: pag. 23).

Secondo Toso quindi, la problematica della tutela delle minoranze nonché del loro riconoscimento e della loro conseguente valorizzazione non viene affrontata debitamente da uno stato fino a quando non subirà pressioni più o meno forti da parte delle popolazioni interessate.

E successivamente, le popolazioni interessate si porranno il problema della tutela delle proprie lingue d'origine sulla base della proposta di élite culturali che avranno elaborato una riflessione in tal senso.

Il termine etnia (dal greco *ethnos*, popolo) designa dalla fine dell'Ottocento una comunità caratterizzata da un'omogeneità linguistico-culturale.

Sta di fatto che non è facile tracciare una netta distinzione tra etnia e nazione poiché anche quest'ultima può essere definita come l'appartenenza ad una comunità caratterizzata da elementi (i medesimi che identificano un'etnia) condivisi dai propri membri.

Tuttavia, secondo Toso, al concetto di nazione viene spesso associato quello di un'organizzazione politico-sociale dotata di istituzioni riconosciute, aspetto che non rientra nella definizione di etnia.

“Solo se teniamo conto dell'opposizione concettuale che individua nella comunità un gruppo fondato su fattori spontanei di coesione, e nella società un'organizzazione di individui legati fra loro da interessi comuni, potremo farci un'idea della distinzione che esiste tra etnia e nazione: quest'ultima nasce infatti e si sviluppa come aggregazione funzionale al soddisfacimento di determinate esigenze, al punto da presupporre una organizzazione (lo stato) che regoli l'esistenza e i rapporti reciproci

tra gli individui ai fini del raggiungimento di aspirazioni collettive” (Toso 2008: pag. 25).

Quindi, mentre la nazione aspira ad essere una società nata da un reciproco accordo sottoscritto dai propri membri, l'etnia appare una comunità non organizzata, un'aggregazione spontanea fondata sull'appartenenza dei sentimenti condivisi.

La nazione nasce quasi sempre da un processo secolare, che attraverso conquiste militari, trattati o cessioni territoriali, ha portato ad unificare differenti comunità all'interno di una società che tende ad assumere un'omogeneità linguistico-culturale come obiettivo comune.

Il riaffiorare all'interno di una comunità, fondata sull'omogeneità di lingua, di tradizioni e di obiettivi comuni, di tendenze differenti o contrapposte rispetto a quelle accettate e condivise dalla maggioranza della comunità stessa, ha comportato la nascita del problema etnico o meglio del disagio della minoranza all'interno della società in cui vive.

Il concetto di minoranza, quindi, secondo Toso, è il più adatto per descrivere la situazione sociopolitica delle etnie. Infatti, se si considera l'equivalenza nazione (stato)-maggioranza, la parola “minoranza” esprime perfettamente, dal punto di vista storico, culturale e giuridico, la condizione della popolazione identificabile nella concezione di etnia.

Quest'ultima, solo raggiungendo una piena autonomia, riuscirà a creare un nuovo stato nazione che le permetterà di identificarsi con la maggioranza dello stato in cui appartiene.

La questione delle minoranze linguistiche

La questione delle lingue minoritarie, come già più volte ribadito, si è imposta all'attenzione dell'opinione pubblica del nostro Paese solamente agli inizi degli anni '70; riuscì, inoltre, a porsi come materia di un'ampia discussione, coinvolgendo direttamente le forze culturali più vive.

La questione delle lingue minoritarie è stata indotta nel panorama culturale italiano grazie all'impulso e allo stimolo di un dibattito parallelo svoltosi in ambito francese; non è infatti un caso se il modello su cui è articolato il dibattito sulle lingue minoritarie in Italia risenta per molti tratti dell'influenza francese e che la problematica sia stata sollevata dalle minoranze etnico-linguistiche occitaniche e franco-provenzali.

La questione sulle lingue di minoranza in Francia ha una storia molto ricca e densa di contributi.

Domenico Canciani, a tal proposito, individua il punto d'avvio del dibattito nella lotta di emancipazione politico-culturale, condotta il più delle volte dalle cosiddette "colonie interne", cioè dalle minoranze bretoni, basche, corse, occitaniche facenti parte della Repubblica di Francia (Canciani 1977).

Gli echi francesi sono evidenti nel primo lavoro di Sergio Salvi, pubblicista fiorentino interessato alla problematica delle lingue minoritarie tanto da poter essere definito "il padre della questione delle minoranze linguistiche in Italia".

In *Le nazioni proibite* (1973), l'autore presta attenzione alla questione delle minoranze etnico-linguistiche presenti nei paesi dell'Europa occidentale, mentre in *Le lingue tagliate* (1975) evidenziando le inadempienze, le colpe ed i ritardi dell'opinione pubblica, parla di "genocidio bianco", affidando a questo termine tutta la connotazione negativa che gli compete.

All'interno del secondo capitolo, dedicato alle minoranze linguistiche e alla scienza, accusa i linguisti italiani di non riconoscere lo status di lingua delle realtà linguistiche, poiché analizzate dagli stessi come meri oggetti di analisi, senza coglierne le valenze sul piano politico o per lo meno ponendo questo aspetto in

posizione subordinata rispetto all'analisi linguistica vera e propria.

Nell'analizzare le cause che hanno portato le minoranze linguistiche alla condizione di precaria sopravvivenza, Salvi individua una serie di scelte politiche ed economiche di natura capitalistica che hanno contribuito, a suo parere, alla situazione a rischio delle minoranze.

"Le comunità minoritarie del nostro paese erano riuscite a sopravvivere come tali almeno fino al secondo dopoguerra, soltanto perché confinate in un sistema di ghetti impermeabilizzati verso l'esterno. È con l'avvento della civiltà dei consumi, della società opulenta, della cultura di massa e del miracolo economico italiano che questi ghetti sono stati accerchiati uno per uno con una massiccia azione di colonizzazione linguistica e culturale che procedeva di pari passo con la distruzione dell'economia e della società interna ai ghetti" (Salvi 1975: pag. 78).

L'autore, nel passo sopra riportato riconosce la struttura ghettizzata di quelle realtà culturali e, di fatto, ne individua i limiti interni ammettendo che per molto tempo il mantenimento dell'identità culturale e linguistica è stato per la maggior parte delle minoranze etnico linguistiche imposto da una realtà economico-culturale arretrata, frutto di isolamento e comunque di non inserimento nelle grandi correnti del pensiero e del dibattito politico proprie dei luoghi più avanzati del paese.

Una novità nel campo degli studi linguistici è stata introdotta da Tullio De Mauro.

È stato infatti il primo nella storia della lingua italiana a dedicare gran parte dei suoi lavori alla questione delle minoranze linguistiche e degli alloglotti presenti nel territorio della penisola.

Il punto di partenza di De Mauro è la lettura e l'interpretazione degli articoli "linguistici" della Costituzione italiana ed in particolar modo dell'articolo 6 "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche" che, nella genericità della formulazione è stato spesso trascurato.

La sua applicazione, scrive De Mauro, è stata possibile, anche se non certo in modo generalizzato e coerente, solo "sotto la spinta di pressioni internazionali per quelle grandi minoranze, la francese e la tedesca e, in parte minore, la slovena, che hanno fatto paura ai governi democristiani per motivi d'ordine internazionale" (De Mauro

pag. 9).

La questione non appare comunque di natura prettamente linguistica, in una formale applicazione dei diritti costituzionali, come osserva il Salvi: ma abbraccia e comprende una profonda discussione sui problemi "della cultura di massa, dell'informazione e del suo decentramento, del linguaggio e della mutua possibilità di comunicazione, i problemi dell'identità culturale e della reale libertà espressiva, di tutti i cittadini e gruppi sociali" (De Mauro pag. 9).

La scuola da questo punto di vista, ha sottolineato più volte De Mauro, ha un grande ruolo di promozione collettiva se:

- 1) entra nella logica di porsi come servizio sociale e non come "corpo separato" nella compagine dello Stato;
- 2) si rende conto dei problemi che deve affrontare sul piano linguistico attraverso la diffusione di un modello di lingua che possa essere fruita generalmente in tutto il paese e parallelamente attraverso il rispetto delle esperienze linguistiche proprie dei discendenti.

Ciò vale a riconoscere la pluralità linguistica presente entro i confini dello stato italiano e ad interpretare questo plurilinguismo come una ricchezza, un mezzo didattico utile ed atto ad individuare la complessità delle realtà linguistiche di partenza delle minoranze.

Su queste tematiche De Mauro si è esposto con chiarezza e con un fine preciso: quello di non avallare, cioè, mitizzazioni delle realtà linguistiche minoritarie: "... è una funzione pubblica generale e primaria garantire a tutti i cittadini e a tutte le comunità sia il rispetto e la tutela di ogni particolare tradizione linguistica propria di comunità insediate sul territorio nazionale sia la promozione delle capacità di acquisire gli strumenti linguistici necessari alla piena reciproca comunicazione con tutti. La Repubblica tutela le diversità idiomatiche, e non queste o quelle solamente; tutela insieme il diritto a muoversi liberamente, capendo e facendosi capire, su tutto il territorio della Repubblica, dunque tutela il diritto all'acquisizione di un vocabolario, una grammatica, una pronuncia, una cultura aventi un raggio di utilizzazione non puramente locale" (De Mauro pag. 213).

E nel medesimo articolo, definisce come "parte decisiva della funzione pubblica educante (...) la diffusione della conoscenza dell'italiano in tutte le zone e in tutti i ceti", intesa come strumento prioritario per la partecipazione piena alla vita collettiva. Lo stesso studioso scrive: "questa prospettiva (...) è tale da spiazzare via sia il sentore di reazione e qualunquismo che accompagna a volte l'azione di certi fautori (ma non di tutti, né della maggior parte) dei diritti delle minoranze in senso stretto, sia l'esaltazione dei dialetti come altra cultura da contrapporre, come ingenuo rimedio d'ogni male, alla cultura borghese (...)" (De Mauro 217).

De Mauro, sempre in questa stessa prospettiva, colloca un'altra riflessione: la scuola, come mezzo risolutivo del rapporto tra cultura nazionale e cultura delle minoranze, può essere utile anche per risolvere la questione della lingua degli emigrati.

Da questo punto di vista De Mauro risulta quindi contrario alle ideologie di Salvi, il quale prevedeva una salvaguardia "costituzionale" delle lingue minoritarie solo quando esse siano stanziare in un territorio dai confini ben stabiliti, posizione che De Mauro definisce ironicamente "territorialistica".

"L'interpretazione limitatamente territorialistica della tutela delle minoranze", afferma De Mauro, "in un paese di intensa mobilità migratoria come l'Italia, non soltanto esclude gli zingari, ma mette in forse la effettiva tutela linguistica di buona parte dei gruppi d'idioma diverso dall'italiano spostatisi fuori dai territori d'origine.

E, dal Friuli alla Sardegna, dalle valli alpine occitaniche e tedesche alle valli del Natisone, ai paesi neogreci, albanesi, serbocroati della montagna appenninica, i territori per cui si invoca la tutela dell'articolo 6 sono territori di fuga emigratoria" (De Mauro 298).

Infine, sul piano di una politica volta alla tutela del patrimonio etno-linguistico, "collegata alla realizzazione effettiva e piena del diritto alla identità linguistica culturale delle comunità", politica che De Mauro creda "debba essere demandata dal parlamento alle regioni", egli propone una serie di compiti prioritari:

"1) identificazione e rilevazione videofonica, secondo piani regionali preventivamente discussi e vagliati scientificamente, in sedi pubbliche competenti, del patrimonio etnolinguistico locale;

- 2) creazione e conservazione di videonastroteche e di archivi di trascrizione e descrizione dei materiali raccolti secondo il punto 1;
- 3) rilevazione periodica e trascrizione di campioni di parlato, tali da favorire l'osservazione sociolinguistica anche diacronica;
- 4) costituzione di centri etnolinguistici regionali che coordinino i compiti delegati e assolvano i non delegati di cui si dice ai punti 1-3;
- 5) presso istituti psicopedagogici regionali, in collegamento coi centri del punto 4, formazione degli insegnanti delle scuole d'infanzia e dell'obbligo di ciascuna regione, delle necessarie competenze in materia di scienze linguistiche ed antropologiche;
- 6) preparazione, a cura dei centri etnolinguistici e degli istituti, dei materiali selezionati utilizzabili come materiali didattici e di promozione culturale di massa nelle scuole, nei centri di pubblica lettura, nei centri culturali polivalenti;
- 7) inclusione del rispetto e della conoscenza della pluralità idiomatica caratteristica della società italiana tra gli obiettivi minimi dell'educazione linguistica nei programmi della scuola di base e dei corsi e centri di alfabetizzazione per lavoratori e di educazione permanente;
- 8) inclusione, nel curriculum formativo degli insegnanti, delle conoscenze linguistiche generali ed antropologiche necessarie ad acquisire le competenze specifiche del punto 5 ed a collaborare attivamente alla realizzazione dei punti 1-3, 6 e 7;
- 9) promozione dell'insegnamento delle parlate diverse dall'italiano in tutte le scuole in cui un congruo numero di alunni ne faccia richiesta, e quindi:
- 10) corsi di formazione specifica di insegnanti di tali lingue nelle università della regione o presso gli istituti psicopedagogici;
- 11) approntamento dei materiali didattici relativi all'insegnamento di tali lingue;
- 12) utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa gestiti dalla regione e dagli enti locali per la diffusione di programmi nelle parlate locali diverse dall'italiano" (De Mauro pp.220-222).

1 Legislazione nazionale in materia di tutela linguistica

1.1 Storia della legislazione italiana in materia di tutela linguistica

"Voi sapete che, quando un popolo ha perduto patria e libertà e va disperso per il mondo, la lingua gli tiene luogo di patria e di tutto [...]. Sapete che così avvenne in Italia, e che la prima cosa che volemmo quando ci risentimmo italiani dopo tre secoli di servitù, fu la nostra lingua comune, che Dante creava, il Machiavelli scriveva, il Ferruccio parlava"⁶.

Le parole di Settembrini riassumono l'idea, ben presente già prima del Risorgimento nella tradizione culturale italiana, che la lingua fosse simbolo della nazione e che l'adesione alle sue norme fosse testimonianza di nazionalità.

Quest'idea aveva tenuto in vita attraverso i secoli una nascosta coscienza politica unitaria ed ha garantito con il passare del tempo l'esistenza e la formazione di un unico sistema linguistico in tutto il territorio della Penisola.

"È notevole che l'affetto per la lingua italiana, ricco di memorie, di veraci elementi intellettuali, di serio impegno politico, pur nel calore della lotta per l'indipendenza non degenerasse mai in passione accecante" (De Mauro 2011: pag. 8)

Le ideologie proprie dell'esclusivismo linguistico non vennero mai adottate dalla nostra nazione; anzi, pilastri della nostra tradizione letteraria quali Leopardi e Manzoni guardarono sempre con ammirazione i valori presenti in altre tradizioni linguistiche e letterarie.

Negli anni dell'unificazione, la legislazione volta alla tutela delle tradizioni linguistiche altrui, eliminò i contrasti scaturiti dall'intolleranza linguistica e contribuì a rendere più forte il primato della lingua italiana su ogni altra varietà conosciuta all'interno del Paese.

Nel 1861, i cittadini aventi come lingua madre un idioma diverso da uno dei dialetti italiani non raggiungeva l'uno per cento della popolazione totale.

Gli abitanti delle valli alpine occidentali di dialetto provenzale o franco provenzale e di lingua francese costituivano il gruppo più compatto, ma, a partire dal primo

⁶ De Mauro 2011 riporta Settembrini, *Ricordanze della mia vita*, Milano, 1961, p. 65

ventennio del '900, in seguito alle estensioni territoriali ottenute dopo la prima guerra mondiale, vennero inclusi all'interno del territorio italiano nuovi gruppi parlanti diverse lingue: gli alloglotti raggiunsero così il due per cento dell'intera popolazione.

Si tratta sempre di una percentuale piuttosto bassa, sostiene De Mauro, se si prende in considerazione quella degli alloglotti degli altri stati europei e se si pensa che a formare le differenti isole linguistiche all'interno del nostro Paese concorrono gruppi etnici diversi e tra loro non collocabili sul medesimo piano.

"Da un lato, infatti stanno le isole linguistiche in cui l'alloglossia è dovuta principalmente all'inerzia storica, ed il persistente uso di una lingua materna diversa dall'italiano non limita la volontà di riconoscere in questo la lingua nazionale e di cultura" (De Mauro 2011: pag.11). Rientrano in questo primo gruppo le isole linguistiche albanesi, diffuse dal XV secolo in tutta l'Italia meridionale.

Dopo il 1861, le comunità albanofone, disperse all'interno del territorio italiano a causa del fenomeno delle migrazioni dalle zone montane e agricole ai centri urbani, non poterono evitare la conseguente assimilazione linguistica; del resto, gli albanesi non facenti parte di gruppi compatti a livello territoriale, ma disseminati nelle varie comunità italo-romanze, pur permanendo all'interno dei propri territori originari, adottarono sempre le varietà romanze, dimenticando così il proprio idioma originale.

Appartengono al medesimo gruppo di lingue minoritarie anche le isole linguistiche greche del Salento e della Calabria e tutte le altre minori isole linguistiche appartenenti al nostro Stato.

La vicinanza di nazioni parlanti diverse lingue dall'italiano, ha fatto sì che, durante l'Unità d'Italia, l'alloglossia implicasse la coscienza di un forte legame culturale con nazioni diverse.

La legislazione del nostro Stato all'indomani dell'unificazione spense ogni contrasto: ad esempio in Piemonte l'uso alterno di quattro lingue quali il dialetto ligure o piemontese, varietà provenzali o franco-provenzali, italiano e francese, è la concreta dimostrazione della situazione sopra descritta, basata sul reciproco rispetto di lingue di minoranza e maggioranza.

I rapporti con la minoranza tedesca altoatesina divennero più tesi fra le due guerre

ma, il repentino ritorno di una legislazione liberale all'indomani del periodo fascista, attutì i contrasti nell'Alto-Adige manifestando tutti i suoi aspetti positivi.

Il regime fascista, instaurando una vera e propria dittatura linguistica, aveva infatti vietato l'utilizzo di lingue diverse dall'italiano favorendo l'emigrazione italiana verso le aree in cui erano presenti minoranze linguistiche.

La stessa ideologia inoltre adottò dei provvedimenti tendenti ad estendere alle nuove province la legislazione italiana, a prescrivere l'uso della lingua italiana negli atti ufficiali, nella toponomastica, nell'istruzione, estendendo la politica dell'autarchia ad ogni situazione.

All'indomani della Seconda Guerra Mondiale oltre ad una riconquista politica "democratica", ci fu un primo riconoscimento di forme pluralistiche relative all'ambito linguistico; ne è un esempio l'armistizio di Cassibile del 3 Settembre 1943 attraverso il quale vennero ripristinate le scuole alloglotte ponendo così fine alle "inimicizie" nei confronti delle minoranze presenti all'interno del territorio italiano.

Ancora, la problematica delle lingue minoritarie, trovò riscontro in alcuni provvedimenti emanati dopo il 1945.

I trattati internazionali, stipulati alla fine della Seconda Guerra Mondiale, infatti resteranno fino alla fine del XX secolo gli unici ordinamenti politico-giuridici in grado di tutelare le cosiddette "minoranze di confine": quella tedesca in Alto Adige, quella francese in Val d'Aosta e quella slava e croata parlata nelle province di Gorizia e Trieste.

Le altre minoranze "non riconosciute" presenti all'interno del nostro Stato, distribuite in aree appartenenti alle regioni ordinarie, sia in quelle a statuto speciale, essendo prive, sulla carta, di un riconoscimento giuridico volto alla tutela, ricevevano poca attenzione da parte del governo centrale.

Il testo costituzionale sino alla fine del XX secolo era l'unico, grazie all'art. 3 e 6 a contenere dei provvedimenti giuridici in materia di tutela, trovando un seguito solo nel 1999 "nelle vicende attuative del precetto costituzionale e nel pensiero del giudice delle leggi" (Piergigli 2006: pag.1)

L'art. 3 della Costituzione in particolare dichiara che: "Tutti i cittadini hanno pari

dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

La lingua è inserita nel novero delle distinzioni da escludere nel definire l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, mentre l'art.6: “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche” dichiara direttamente e nello specifico di rendere formale l'intento di occuparsi della tutela delle lingue minoritarie in ambito giuridico senza provvedere però, concretamente alla salvaguardia vera e propria: l'art. 6, come si è detto non sarà reso concreto sino al 1999 e lo Stato italiano, fino ad allora, non aveva sentito l'esigenza di iniziare una politica di salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Come sostiene Tani “ le uniche eccezioni erano costituite dalle legge d'istituzione delle regioni a statuto speciale e le disposizioni a favore della minoranza slovena delle province di Gorizia e Trieste (1961-1963) in cui- oltre a qualche generico riferimento alla “salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali”- lo Stato menzionava esplicitamente tra le lingue minoritarie degne di tutela solamente quelle di confine, legate a paesi esteri frontalieri”⁷.

A lungo sono stati gli statuti regionali il traguardo massimo del sistema di salvaguardia delle lingue minoritarie: in un primo momento vigevano quelli delle regioni a statuto speciale; dal 1970, come scrive Tani, anche le regioni a statuto ordinario sentirono l'esigenza di tutelare le minoranze presenti all'interno dei propri territori.

“Lo Statuto del Piemonte (L. 338 del 22 maggio 1971) impegna la regione a “difendere il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni regionali”; [...] nello statuto del Veneto- approvato con la L.340 del 22 maggio 1971- si afferma che “la Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità” (art 2); non si discosta molto da questo tono lo Statuto del Molise (L. 347 del 22 Maggio 1971), che afferma che la regione “tutela il patrimonio linguistico e storico e le tradizioni popolari delle comunità etniche esistenti nel suo territorio e, d'intesa con i comuni interessati, ne favorisce la valorizzazione” (art 4); il testo dello Statuto della Basilicata (L. 350 del 22 Maggio 1971) reca invece una

⁷ Tani 2006: pag. 117

formula con la quale la regione si impegna a favorire “la valorizzazione dell'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume di cui sono portatrici le comunità locali” (Tani 2006: 120).

Nel corso dell'ottava legislatura nazionale (20 giugno 1979 – 11 luglio 1983) vengono per la prima volta presentate delle proposte di legge finalizzate all'approvazione di una disposizione organica in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Iniziava così un difficoltoso percorso protrattosi per vent'anni, dal 20 giugno 1979, data di presentazione della prima proposta di legge quadro a firma di parlamentari del gruppo radicale, al 25 novembre 1999, giorno in cui si concludeva in Parlamento l'iter legislativo che aveva portato all'approvazione della legge 482/99.

Il primo aspetto della tutela indirizzato a tutti i cittadini presenti all'interno del territorio italiano, e quindi ai gruppi minoritari, riceveva consacrazione nella comunità internazionale con la redazione della Carta delle Nazioni Unite (1945) e della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo (1948) che stabilivano "di far confluire la garanzia delle situazioni minoritarie nella proclamazione dei diritti umani e del principio di non discriminazione" (Piergigli 2001: pag. 45).

Il Consiglio d'Europa, seguendo le stesse direttive, vietava qualunque discriminazione fondata sulla lingua e sull'appartenenza ad una minoranza nazionale (art. 14 CEDU).

Sin dal periodo compreso tra le due guerre mondiali, i provvedimenti internazionali non hanno mai trascurato il principio di non discriminazione, sollecitando gli stati ad impegnarsi nell'eliminazione o riduzione delle situazioni di svantaggio che spesso affliggono i gruppi minoritari.

Così l'art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 affermava: " le persone appartenenti a... [...] minoranze non possono essere private del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo".

Allo stesso modo, la Dichiarazione della assemblea generale dell'ONU sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche del 1992, " affiancava al principio dell'uniformità di trattamento quello della eguaglianza sostanziale, allo scopo di garantire la pienezza delle situazioni giuridiche soggettive

enumerare, nonché la preservazione e lo sviluppo dei caratteri propri delle minoranze" (Piergigli 2001: pag.46).

Il tema della tutela in materia linguistica e del diritto delle minoranze all'esistenza ed al mantenimento nonché alla valorizzazione della propria identità culturale, venivano approfonditi nei lavori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), sulla dimensione umana.

"Nei contenuti dell'Atto finale di Helsinki (1975) e successivamente nei cosiddetti Seguiti di Helsinki, i documenti conclusivi delle varie riunioni (Vienna, 1989; Copenaghen, 1990; Ginevra, 1991) ribadivano il dovere degli stati di prendere le misure legislative, amministrative e giudiziarie necessarie alla realizzazione della eguaglianza, nella duplice accezione formale e sostanziale, nonché di creare le condizioni per la promozione della identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali" (Piergigli 2001: pag. 46). Nella stessa prospettiva si collocano alcuni documenti del Consiglio d'Europa: la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) e la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1994).

1.2 Proposta di legge 612

Nel novembre del 1991 viene approvata dalla Camera la proposta di legge n. 612 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche".

Questa rimase solamente una proposta poiché non trovò approvazione da parte del Senato a causa della fine anticipata della legislatura.

La legge 612 sopperiva, ad ogni modo, al mancato interesse giuridico da parte del governo nei confronti delle lingue minoritarie, attuando finalmente gli articoli 3 e 6 della carta costituzionale.

Molti dei contenuti della legge stessa si ritrovano nella normativa 482 del 1999: "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", approvata definitivamente nel novembre dello stesso anno.

"Unica differenza significativa fra la legge 612 e la legge 482 è che la 482 specifica in modo più restrittivo la tutela e l'elenco delle lingue e culture tutelate" (Savoia 2001: pag. 92).

Nei primi due articoli la 612 sanciva che "La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara, e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco provenzale e l'occitano" e che " La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde".

Anche la norma 482, come si vedrà nel prossimo paragrafo, tutela le sole minoranze storiche ad esclusione dei dialetti e delle nuove minoranze.

Tuttavia come scrive Savoia, la legge 482 " riflette più esplicitamente preoccupazioni nazionaliste, ribadendo nell'art 1, c. 1, che La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano e specificando solo nell'art 2 il contenuto relativo alla tutela delle minoranze linguistiche storiche"⁸.

8 Savoia 2001: pag. 93

1.3 Legge 482/99

Il 15 Dicembre del 1999 viene approvata dal Parlamento nazionale la legge 482: “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”.

Si tratta in sostanza dell'unico provvedimento giuridico in materia linguistica orientato alla promozione di specifiche leggi valide in tutto il territorio italiano, nato con lo scopo di rendere concreti gli art. 3 e 6 della Costituzione e per rispondere alle esigenze costituzionali in materia di tutela linguistica.

Si riportano di seguito gli articoli commentandone il testo.

Art. 1⁹

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Per la prima volta, l'italiano viene definito, all'interno dell'art.1 comma 1 della 482, come lingua ufficiale della Repubblica, “quasi a voler sottolineare un parallelismo tra il riconoscimento dei diritti delle eteroglossie e l'esigenza di ribadire, o meglio affermare, la necessaria priorità del codice comune” (Toso 2005: pag. 256).

E' interessante notare come il primo riconoscimento a livello giuridico dello status di lingua ufficiale dell'italiano derivi da una norma nata per salvaguardare le lingue di minoranza; “ la singolarità è comunque politicamente ben spiegabile con la necessità di vincere le resistenze di quanti guardavano alla legge come ad un attentato all'unità del Paese” (Orioles 2003: pag. 34).

Art. 2

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Dopo aver nuovamente sottolineato l'ufficialità della lingua italiana e l'importanza

9 <http://www.camera.it/parlam/leggi/994821.htm>

della stessa, l'art.2 riconosce per la prima volta l'esistenza di "altre" lingue ed "altre" culture all'interno del territorio italiano che devono essere "valorizzate" e "tutelate" dalla presente legge.

Vengono elencate in sostanza dodici varietà rientranti nella definizione di "minoranze linguistiche storiche"; mediante quest'ultimo aggettivo il legislatore voleva in qualche modo "qualificare le minoranze linguistiche presenti da tempo nel nostro Paese, distinguendole da quelle arrivate a seguito dei recenti flussi migratori" (Cocco 2010: pag.79).

Viene stabilito, quindi, un ordine gerarchico all'interno del patrimonio linguistico italiano che stabilisce a sua volta "una scala di valori tra ciò che merita una forma di tutela e ciò che non ne merita alcuna" (Toso 2006: pag. 43).

Utilizzando il termine "popolazioni" il legislatore ammette l'esistenza di realtà etniche a sè stanti escludendo così comunità ritenute degne di considerazione come le "eteroglossie interne", le minoranze cosiddette "diffuse" e quelle "nuove".

All'interno del primo gruppo rientrano casi di minoranze di antico insediamento, aventi quindi il prerequisito obbligatorio imposto dalla legge al fine di ottenere un certo grado di tutela: si tratta delle comunità galloitaliche presenti in Sicilia e Basilicata e quella dei Tabarchini in Sardegna.

Ancora, la legge 482, non considerando le minoranze diffuse, ovvero quelle che si collocano disomogeneamente all'interno di determinate aree in modo non territoriale, dimostra limiti d'impostazione "territorialista" poiché vincola la tutela all'obbligo da parte della minoranza di appartenere ad una determinata porzione di territorio italiano.

Dietro tale scelta, spiega Orioles, c'è "un ben preciso modello costruito in funzione di una tipologia minoritaria tipica degli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale in nome del criterio di autoctonia" (Orioles 2003: pag.35).

Con il termine coniato da De Mauro di "minoranze nuove" ci troviamo di fronte ad un problema recente ed in rapida crescita .

La costante presenza di immigrati all'interno del territorio italiano favorisce la formazione di minoranze linguistiche. Non tutti possono essere ammessi a tutela

poiché per costituire una minoranza vera e propria si debbono "maturare determinate condizioni che si possono sintetizzare nell'avvenuta formazione di una entità socialmente aggregata, riconoscibile per istruzioni e strutture di vita comunitaria, e soprattutto per la condivisione di un progetto migratorio di lunga durata e di una volontà di conservare lingua, cultura, religione e identità di origine" (Telmon 1992, pp.150-152).

Ritornando quindi più nello specifico all'art. 2, Vincenzo Orioles suggerisce di mutare il testo in questo modo:" in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle comunità di parlata albanese, catalana, germanica, greca, slovena, croata, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana, sarda"(Orioles 2003:pag34).

Art. 3

1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

L'art. 3, elencando i provvedimenti finalizzati a definire la tutela in ambito territoriale, permette ai cittadini di espandere la propria cultura minoritaria nei comuni d'appartenenza.

Tuttavia il parametro della "territorialità", si dimostra restrittivo e limitativo sino a divenire un elemento semplificatorio all'interno della legge stessa.

I cittadini interessati, infatti, possono essere tutelati solo all'interno di territori ben precisi e non al di fuori di essi.

È stato definito elemento semplificativo perchè “evita in radice un groviglio di normative ma soprattutto di necessarie procedure, che non sarebbe facile districare, per assicurare protezione ovunque, sul territorio nazionale, a peculiarità linguistiche che si sviluppano, innegabilmente, a partire da determinati insediamenti” (Malfatti 2004: pag.271).

In merito alla procedura di delimitazione relativamente all'ambito di tutela, accanto ai consigli comunali e provinciali, alle consultazioni referendarie ed alle associazioni, occorrerebbe quindi aggiungere organismi del tutto imparziali capaci di garantire la massima legittimità scientifica.

Art. 4

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n.59, nei limiti dell'orario curricolare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base di richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle

lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n.59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

Dal primo comma dell'art. 4 si percepisce un interesse da parte del legislatore a difendere il diritto all'educazione relativo alle lingue di minoranza: in particolare, nelle scuole materne viene già utilizzata la lingua minoritaria per quanto concerne le attività educative.

Nelle scuole elementari e medie invece, l'uso della lingua di minoranza è già previsto come strumento d'apprendimento.

Analizzando dal punto di vista linguistico l'art. 4, il termine "accanto" evidenzia come la minoranza possa essere separata dalla lingua ufficiale solo in una situazione di contestualità all'interno dell'educazione linguistica.

"Considerato dunque che ogni attività educativa è pur sempre anche un'attività linguistica, emerge che non possano sussistere momenti concettualmente e programmaticamente separati nella facoltà di impiego del l'una e dell'altra lingua" (Cocco 2010: pag. 81).

Con "prevede" invece il legislatore sottolinea come la pubblica istruzione debba impegnarsi nella formulazione di linee operative ed educative utilizzando anche la lingua minoritaria.

Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce i tempi e le modalità delle attività d'insegnamento delle lingue minoritarie.

La norma affida ai singoli genitori il compito di scegliere se far apprendere o meno la

lingua di minoranza ai propri figli; è poi dovere del Ministro dell'Istruzione stabilire i criteri generali per l'attuazione dei provvedimenti contenuti nell'art. 4.

Art. 5

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con i propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

L'art. 5 in particolar modo stabilisce che il Ministro dell'Istruzione tramite decreti può attuare dei criteri generali per rendere concrete le misure contenute nell'art. 4 e può "promuovere" e "realizzare" a livello locale e nazionale progetti relativi allo studio delle lingue di minoranza riconosciute dalla presente norma così come esposto nell'art. 2 della stessa.

Viene infine indicata la spesa massima per poter realizzare i progetti sopra descritti; come si legge nell'art. 4, comma 1, la cifra non deve superare i due miliardi di lire annui a decorrere dal 1999.

E' stata nominata nel novembre 2000 dal ministro della Pubblica Istruzione Tullio De Mauro una specifica commissione in qualità di Gruppo di studio sulle minoranze linguistiche storiche, per stabilire i criteri per l'applicazione dell'art. 5 sopracitato¹⁰.

Scopo della commissione è stato individuare i requisiti a cui devono rispondere i

¹⁰ La presente commissione comprendeva alcuni docenti universitari, fra cui Tullio De Mauro, Francesco Altissimi, Silvana Schiavi Facchin, Vincenzo Orioles, Tullio Telmon, Franco De Renzo, alcuni ispettori, fra cui Piero Floris, Aldo Pugliese, alcuni esperti, come Domenico Morelli, Bojan Brezigar, ed è stata presieduta dalla dottoressa Elisabetta Davoli.

Scopo della commissione è stato individuare i requisiti a cui devono rispondere i progetti nazionali e locali preparati dalle scuole afferenti agli ambiti territoriali delle lingue di minoranza per poter essere finanziati.

progetti nazionali e locali preparati dalle scuole afferenti agli ambiti territoriali delle lingue di minoranza per poter essere finanziati.

"I criteri definiti dalla commissione hanno mirato a inserire in maniera efficace i progetti delle scuole nei processi socio-culturali e linguistici correlati all'uso delle lingue minoritarie nelle comunità interessate. Per questo motivo si è dato rilievo non solo all'insegnamento della lingua e della cultura di minoranza nella scuola di base ma anche all'offerta didattica per gli adulti" (Savoia 2001: pag. 93).

Art. 6

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n.341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

L'articolo 6 dichiara che è compito delle università delle regioni interessate promuovere iniziative e corsi di lingua e cultura delle lingue di minoranza tutelate dalla presente legge, al fine di agevolare e valorizzare la ricerca scientifica anche a livello universitario.

La normativa, quindi, promuove la valorizzazione delle lingue minoritarie nell'ambito dell'istruzione a partire dalle scuole elementari (art. 4) sino alle università, sottolineando l'obbligo di autonomia di quest'ultime "nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio" per attuare corsi inerenti alle lingue minoritarie ammesse a tutela.

Art. 7

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.
4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo agli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

L'art. 7 permette agli organi collegiali dei comuni interessati l'utilizzo pubblico della lingua minoritaria con relativa traduzione, fermo restando il valore legale esclusivo dell'italiano; viene altresì garantita dall'art. 8 la possibilità da parte dei comuni di promuovere "la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana"¹¹

Tuttavia lo stesso articolo 8 non prende in considerazione l'oggettiva difficoltà " di molte lingue ammesse a tutela, in base alla situazione sociolinguistica attuale, di sostenere tale traduzione: tutto ciò a prescindere poi dall'utilità effettiva di un simile provvedimento ai fini di una reale tutela e valorizzazione dell'idioma in questione, e soprattutto della salvaguardia dei diritti linguistici della popolazione interessata" (Toso 2006: pag. 51).

Art. 9

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale

11 Art 8:

“Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana”.

che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

Allo stesso modo all'art. 9 è consentito l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela negli uffici delle amministrazioni pubbliche, escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

È consentito un parziale diritto all'utilizzo della lingua minoritaria tutelata nei procedimenti giudiziari innanzi il Giudice di Pace, fermo restando le disposizioni dei codici di rito che prevedono in tutti i gradi di giudizio la possibilità di ricorrere ad un interprete.

Ancora, l'art. 9 comma 2 "prevede l'istituzione presso il Dipartimento Affari Regionali di un fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, con una dotazione finanziaria annua da intendersi quale limite massimo di spesa, da ripartirsi poi annualmente con decreto del Presidente del consiglio, per rendere effettivo l'uso orale e scritto, delle lingue ammesse a tutela, nei rapporti con gli uffici delle amministrazioni pubbliche" (Malfatti 2004: pag. 275).

La norma consente all'art. 10¹² la possibilità da parte dei comuni di cui all'articolo 3, di adottare dei toponimi derivati dalla tradizione linguistica locale in aggiunta a quelli ufficiali, mentre una novità di rilevante importanza storica è stata introdotta all'art. 11¹³, nel quale viene concesso ai cittadini interessati il diritto di ripristinare nella

12 Art 10

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

13 Art 11

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se

forma originaria il proprio nome di battesimo o cognome, che precedentemente era stato volutamente italianizzato.

La norma poi prevede convenzioni tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo atte a tutelare le minoranze linguistiche nelle zone d'appartenenza e garantisce l'inserimento all'interno delle emittenti pubbliche e private di notiziari e programmi d'intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela.

Un profilo particolarmente ricco di significato riguardante la tutela offerta dalla l.n. 482/99, viene reso esplicito dall'art. 12 della stessa.

Art. 12

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

L'articolo prevede che nella convenzione e nel contratto di servizio conseguentemente

maggiores, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmettere al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

stipulato tra il Ministero e la società concessionaria del servizio pubblico, cioè la Rai, vengano assicurate "condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone d'appartenenza".

Inoltre al comma 2 dello stesso articolo viene stabilito che le regioni interessate possono da sole siglare accordi con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo affinché vengano trasmessi programmi nelle lingue ammesse a salvaguardia.

Questa esigenza di tutela da parte delle emittenti televisive non è affatto nuova, perché la stessa Carta europea per le lingue regionali e minoritarie e convenzione quadro, dedicano attenzione alla tematica dell'accesso delle lingue minoritarie ai mass media (Malfatti 2004: pag. 276)

Art. 13

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

Quest'articolo prevede l'adeguamento delle regioni a statuto ordinario ai principi stabiliti dalla legge stessa; mantiene, tuttavia, le disposizioni regionali già vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le lingue di minoranza.

Ciò, permette di comprendere, come le normative regionali già esistenti possano integrarsi con la recente normativa statale.

La disciplina a livello regionale è "soggetta ad abrogazione ovvero a eventuali dichiarazioni di illegittimità sopravvenuta solo per le parti contrastanti con i principi fondamentali della legislazione statale che siano successivamente intervenuti" (Malfatti 2004: pag. 277).

L'art. 14¹⁴ regola le misure di sostegno a iniziative di appoggio nel campo

14Art 14

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché

dell'editoria, della stampa e delle trasmissioni radiotelevisive rimettendo poi alle singole regioni e agli enti locali sovvenzioni per i media che utilizzano le lingue tutelate nel quadro dei rispettivi bilanci.

La legge prevede all'art. 15 che lo Stato non deve contribuire per una cifra superiore ai 10,5 milioni di Euro annui¹⁵; il limite imposto alle "spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge" è stato definito per non aggravare le casse statali.

"Tale previsione ha avuto un duplice effetto: quello di concedere fundamentalmente diritti alle minoranze attraverso una ricaduta molto bassa sullo Stato; quello di sensibilizzare al problema le regioni e gli enti locali interessati, coinvolti così in prima persona nella politica di tutela e promozione delle minoranze linguistiche presenti nei rispettivi territori" (Cocco 2010: pag. 85).

Restando sempre in ambito economico, l'art. 16¹⁶ puntualizza che le singole regioni e province interessate possono provvedere a proprie spese alla valorizzazione e diffusione delle lingue minoritarie ammesse a tutela, creando "istituti appositi" per salvaguardare le tradizioni originarie delle minoranze considerate dalla normativa stessa.

per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

15 Art 15

1. Oltre a quanto previsto dagli articolo 5, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

16 Art 16

1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 17

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Nonostante il già forte ritardo nell'emanazione della legge, l'art. 17 esplicita che la stessa non è autoapplicativa, ma ha bisogno di precisi regolamenti governativi che devono a loro volta essere predisposti dalle regioni italiane ospitanti le minoranze linguistiche.

Di conseguenza, le questioni applicative della presente legge in materia di salvaguardia linguistica vengono affidate ad un adeguato regolamento redatto dal Ministro per gli Affari Regionali tramite decreto del 17 marzo 2000.

È stata così approvata una proposta elaborata dall'apposito Comitato tecnico-consultivo l'11 Aprile 2001 e accolta dal Decreto del Presidente della Repubblica del 2 Maggio 2001 n. 345¹⁷.

17 Art.1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in seguito denominata "legge".
2. Il presente regolamento disciplina altresì l'attuazione della legge della alla minoranza linguistica slovena, con riferimento alle disposizioni della legge medesima che trovano ancora applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n.38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena dalla regione Friuli-Venezia Giulia".
3. L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica
4. Entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge, i consigli provinciali, sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi, sulla delimitazione dell'ambito territoriale con atto motivato. Lo stesso termine decorre dalla comunicazione dei risultati della avvenuta consultazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge, con la quale la popolazione residente nel comune si è pronunciata favorevolmente alla delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela.
5. La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione dell'ambito territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore all'entrata in vigore della legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall'articolo 2 della legge stessa.
6. Entro quindici giorni dalla adozione dei provvedimenti di delimitazione territoriale o di variazione di essa i presidenti dei consigli provinciali ne danno comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero dell'Interno-Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonché al Ministero delle comunicazioni, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alla regione interessata.

Art. 18

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto

7. Le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge medesima, entro quindici giorni dalla costituzione degli organismi di coordinamento e di proposta ne danno comunicazione, per il riconoscimento, alle amministrazioni previste al comma 4 del presente articolo. Per gli organismi di coordinamento e di proposta già istituiti dalle minoranze, la comunicazione avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.2 *Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne, elementari e secondarie di primo grado*

1. Al fine di assicurare l'apprendimento della lingua ammessa a tutela nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 della legge, il Ministro della pubblica istruzione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 della legge.

2. Le situazioni scolastiche di cui all'articolo 4 della legge, nell'ambito della propria autonomia, prevista dall'articolo 21, commi 5,7,8,9,10, e 12 della legge 15 marzo 1997, n.59, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.257, e dei decreti di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle università delle regioni interessate, possono avviare una fase di sperimentazione con l'attivazione di corsi di insegnamento di cui all'articolo 4 della legge, per una durata massima di tre anni a decorrere dalla comunicazione da parte dei consigli provinciali degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge medesima.

3. Dalla fase di sperimentazione, di cui al comma 2, sono escluse le istituzioni scolastiche che già usino anche in via sperimentale una delle lingue ammesse a tutela.

Art. 3. *Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze.*

1. Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica favoriscono le attività di ricerca, formazione, aggiornamento professionale e educazione permanente a sostegno delle finalità della legge. Essi, in sede di coordinamento ministeriale, definiscono annualmente un quadro formativo di riferimento nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni universitarie e scolastiche prevedono percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e le istituzioni universitarie attivano corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge.

Art.4. *Uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali, comunità montane, province e regioni*

1. Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali ed i regolamenti interni dei consigli regionali, nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela, stabiliscono le forme e le modalità degli interventi in lingua minoritaria da parte dei membri degli organi elettivi.

2. Al fine di garantire l'immediata traduzione in lingua italiana, nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3, della legge, l'ente locale o la regione assicurano la presenza di personale interprete qualificato.

3. La presenza della condizione, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli organi deliberanti.

Art. 5. *Pubblicazioni degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a tutela*

1. I comuni nei territori individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge, si avvalgono di traduttori qualificati per la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela degli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché degli enti pubblici non territoriali.

Art.6. *Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni*

1. In attuazione all'articolo 9 della legge, gli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei comuni di cui all'articolo 3 della legge medesima, istituiscono almeno uno sportello per i cittadini che utilizzano la

speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

L'articolo prevede "l'applicazione delle sue disposizioni più favorevoli con norme di attuazione dei rispettivi statuti, disponendo l'applicazione della legge medesima fino all'entrata in vigore delle nuove norme, e ferme restando le norme di tutela già esistenti" (Malfatti 2004: pag. 281).

lingua ammessa a tutela e possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignità grafica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate, anche di concerto e nel quadro di un programma di misure tra loro coerenti, sentite le istituzioni di cui all'articolo 16 della legge, e nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, valutano l'opportunità di modulari gli interventi finanziari ed organizzativi secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua.

3. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per la finalità di cui all'articolo 9, comma 2, della legge, possono anche stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali o con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito territoriale da almeno tre anni, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge, ovvero consorzarsi tra loro per le suddette medesime finalità.

4. Per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in lingua italiana. In attuazione all'articolo 9 della legge, gli enti locali, nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela, disciplinano l'uso scritto e orale della lingua ammessa a tutela nelle rispettive amministrazioni. Tutte le forme di pubblicità degli atti previsti da leggi sono effettuate in lingua italiana, ferma la possibilità di effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela.

Art.7 Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari

1. La domanda, il provvedimento, le copie relative, gli scritti e i documenti prodotti ai fini dell'art.11 della legge sono esenti da ogni tassa. Copia del decreto di ripristino del nome o del cognome è trasmessa dal prefetto al sindaco del comune di residenza che ne dà comunicazione agli uffici e alle amministrazioni interessate, nonché all'ufficiale dello stato civile, perchè si provveda alle annotazioni di cui all'art.94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396, limitatamente, per quanto concerne i discendenti maggiorenni, a coloro che abbiano prestato il proprio consenso. Il consenso è prestato mediante esplicita dichiarazione, accompagnata di foto fotostatica di un documento di identità che viene allegata alla domanda.

Art. 8. Procedure di finanziamento

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato consultivo di cui all'art.12 del presente regolamento, definisce con decreto i criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281.

2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale trasmettono, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall'articolo 9 della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.

3. Gli enti locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie locali trasmettono, alle regioni di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.

4. Ai fini della istruttoria relativa alle richieste di finanziamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari regionali, stipula con le regioni interessate per territorio, specifici

L'intenzione del legislatore è quindi quella di tutelare, come più volte indicato all'interno della norma, i gruppi linguistici che detengono da più tempo il riconoscimento di status di minoranze salvaguardate, "salva opportuna considerazione di eventuali profili innovativi contenuti nella legge 482 che non possono, se non al prezzo di dar luogo ad un quadro normativo complessivo paradossale, non estendersi anche alle regioni speciali" (Malfatti 2004: pag. 281).

protocolli d'intesa in ordine ai progetti redatti dai soggetti di cui al comma 3. Detti protocolli possono prevedere che l'erogazione dei finanziamenti avvenga per il tramite delle regioni stesse.

5. Ciascuna regione di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i progetti di cui al comma 3, con le modalità previsti dai protocolli d'intesa, corredati dalle proprie osservazioni con particolare riguardo alla compatibilità, nonché alla coerenza dei progetti stessi con la legislazione regionale eventualmente più favorevole in materia. Congiuntamente a detti progetti la regione unisce quello relativo agli interventi regionali.

6. Entro il 31 ottobre di ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono ripartite le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge.

7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla liquidazione delle somme spettanti ed al loro trasferimento ai soggetti di cui ai comi precedenti, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

8. Le regioni provvedono entro, 45 giorni al trasferimento dei fondi spettanti ai soggetti che hanno trasmessi e i progetti degli interventi ai sensi del comma 3.

9. Qualora una o più regioni non aderiscano ai protocolli d'intesa di cui al comma 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento affari regionali, provvede direttamente all'espletamento dei compiti relativi all'istruttoria dei progetti ed alla relativa erogazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 3.

10. La rendicontazione prevista dall'articolo 15, comma 3, della legge, deve essere accompagnata da una relazione esplicativa dei motivi degli interventi che si intendono realizzare e di quelli attuati nell'anno precedente, e dei risultati conseguiti.

Art.9. Toponomastica

1. L'applicazione dell'articolo 10 della legge è disciplinata dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali interessati.

2. Nel caso siano previsti segnali indicatori di località anche nella lingua ammessa a tutela, si applicano le normative del codice della strada, con pari dignità grafica delle due lingue.

Art.10. Interpreti e traduttori

1. In materia di incarichi agli interpreti e ai traduttori, si applicano le disposizioni vigenti legislative e contrattuali, anche sotto il profilo del trattamento economico.

Art.11. Contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art.12 della legge la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa in cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1 lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.

2. La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati, in sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1.

Art.12. Comitato tecnico-consultivo

Art. 19

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea.
3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

La valorizzazione delle lingue e culture ammesse a tutela anche al di là dei confini nazionali nei territori in cui sono diffuse e a condizioni di reciprocità testimonia la presa d'atto di un principio già sancito dal Consiglio d'Europa (art. 18 2° co. Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali) che " riconosce nella promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale e nella stipulazione di intese con stati esteri ove sono stanziati comunità di lingua italiana lo strumento più idoneo a rafforzare i vincoli comuni e a preservare le rispettive identità linguistiche e culturali dal rischio della assimilazione alle culture maggioritarie" (Piergigli 2001: pag. 55).

Inoltre, se vengono esclusi gli obblighi governativi di adottare le misure di attuazione,

1. Il Ministro per gli affari regionali almeno due volte l'anno consulta, ai fini della applicazione della legge, l'apposito Comitato tecnico consultivo, istituito con proprio decreto il 17 marzo 2000.

Art.13. Disposizione transitoria

1. Nella prima fase di applicazione del presente regolamento i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, sono fissati in tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i termini di cui ai commi 5, 6,7, del medesimo articolo 8 sono fissati, rispettivamente, in quattro, cinque e sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento si applica alla minoranza linguistica slovena fino alla completa operatività della legge 23 febbraio 2001, n.38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli Venezia Giulia".

3. Entro un anno dalla sua entrata in vigore il presente regolamento è sottoposto a revisione.

sentite le regioni interessate (art. 17) e aggiornato il Parlamento circa gli adempimenti inerenti ai rapporti di cooperazione esteri (art. 19, 3° co.), " la legge si astiene dal fissare ulteriori termini per l'attivazione delle procedure preliminari descritte dall'art 3, e dal prevedere meccanismi a titolo sanzionatorio- sostitutivo da parte dello stato in caso di inerzie o ritardi delle autorità comunale provinciali" (Piergigli 2001: pag. 56). Infine l'art. 20 stabilisce che il Ministro del Tesoro, nonché del Bilancio e della Programmazione economica è incaricato ad apportare modifiche, mediante decreti personali, alle "occorrenti variazioni di bilancio".¹⁸

1.4 Luci ed ombre

Si tenterà ora di riassumere e spiegare i punti deboli di questo provvedimento.

Le critiche che possono essere conferite all'unica legge italiana in materia di tutela linguistica sono tre:

1. Il provvedimento ha fornito uno scarso elenco di lingue ammesse a tutela, costituendo come più volte evidenziato, un vero e proprio ordine gerarchico all'interno del repertorio linguistico del nostro Stato.

Questo è uno dei punti deboli principali della legge, ma allo stesso tempo, è doveroso attribuire all'art. 2 della medesima, il merito di aver "sbloccato la situazione di perdurante inadempimento costituzionale" (Toso 2006: pag. 42).

Si aggiunge anche che quest'ultimo articolo tende ad operare una netta distinzione tra etnia e lingua, evidenziando come "la Repubblica tuteli la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo".

Questo secondo gruppo elencato sicuramente rientra nella definizione di minoranze

18Art. 20

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

linguistiche storiche, poiché è da lungo tempo che tali varietà appartengono al territorio italiano; tuttavia anche le popolazioni di origine albanese, catalana, greca e slava, possono essere definite minoranze storiche. "Si ha l'impressione quindi che vi siano nella legge minoranze di serie A ed altre di serie B" (Cocco 2010: pag.84).

2. Accanto ad una generale mancata considerazione relativa alla diversa tipologia sociolinguistica ed al diverso livello delle diverse varietà prese in considerazione, s'aggiunge una "sopravalutazione della discriminante genealogica come criterio-guida nella scelta dei gruppi linguistici ammessi a beneficiare della legge" (Toso 2006: pag. 43).

Perciò tutti gli idiomi esclusi dalla tutela, non rientranti cioè nell'enumerazione delle dodici lingue salvaguardate dalla legge, vengono privati di ogni tipo di protezione giuridica poiché esclusi dalla definizione di "bene linguistico"; al contrario, secondo la legge, le minoranze che devono essere tutelate, devono essere catalogate in modo opportuno.

Inoltre andrebbe fatta una distinzione tra lingue minoritarie parlate solo in Italia (ladino, friulano) e lingue che altrove hanno status di lingue ufficiali (albanese, catalano, greco, sloveno, tedesco, francese, croato).

3. All'interno del numero chiuso di idiomi ammessi a tutela, ci sono realtà sociolinguistiche differenti; per questo motivo, la legge fornisce strumenti di tutela superficiali, giudicabili, a seconda delle situazioni e dei contesti presi in considerazione, insufficienti o poco efficaci.

Alcuni osservatori giustificano tale punto sostenendo che la legge riprenda in toto le esigenze della Convenzione quadro del 1995, la quale, essendo prettamente un accordo collettivo, induce il legislatore a formulare norme e principi generali. Ancora, questa sorta di elasticità e flessibilità conferibile a tale norma, consentirebbe quindi al principio di tutela di adattarsi a situazioni sociolinguisticamente molto diverse.

Altro fattore positivo è il riconoscimento all'interno dell'art. 1 comma 1 della l.n. 482/99 dell'ufficialità della lingua italiana.

“La stessa Costituzione non usa mai nemmeno il termine *italiano* come nome della lingua per il semplice fatto che nessuno dei suoi articoli è dedicato alla lingua

ufficiale del paese [...].

Della lingua nazionale si parla infatti in varie leggi dello Stato (in particolare dallo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino Alto Adige, del 1972, e dalla legge 482/1999 [...])” (Tomasin 2011: pag. 180).

Tuttavia, Tomasin ricorda che “l'unica Costituzione in cui si parla esplicitamente di italiano come lingua nazionale è ancora al giorno d'oggi quella della Confederazione elvetica (art 4): «Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio»” (Tomasin 2011: pag. 180).

Sebbene ci siano state proposte relative all'inserimento di un nuovo comma all'interno del testo costituzionale, “la modifica non è mai arrivata al termine del complesso iter di approvazione necessario per un simile ritocco”¹⁹.

Concludendo, è importante tenere a mente l'interesse, anche se tardivo, che il nostro Stato ha dimostrato nei confronti della tutela delle minoranze linguistiche storiche, anche se forse, bisognerebbe aggiornare il provvedimento rendendolo attuale; al giorno d'oggi, infatti, la nostra società multietnica non è composta solamente da minoranze "storiche", ormai da tempo riconosciute e tutelate, ma anche da nuove minoranze, introdotte nel territorio italiano dall'immigrazione più recente.

Come è stato precedentemente ribadito, non tutte queste "nuove minoranze" sono potenziali destinatarie di salvaguardia; devono infatti "maturare determinate condizioni quali in particolare un processo di consolidamento sociale che porti a riconoscibili strutture di vita comunitaria; in definitiva deve essere verificata l'esistenza di un progetto migratorio di lunga durata e di una volontà di conservare lingua, cultura, religione e identità d'origine" (Orioles 2003: pag. 52).

19 L. Tomasin, *Italiano Storia di una parola*, Roma, Carocci, 2011, pag. 181 (riporta Beccaria, *Italiano, lingua selvaggia?*, in “Sigma”, XVII, numero monografico, a cura di Gian Luigi B.)

1.5 Legge n.38 febbraio 2001

La popolazione slovena, come si è visto, rientra tra le minoranze linguistiche storiche ammesse a tutela dalla legge 482/99.

Tale provvedimento non ha comunque impedito la prosecuzione delle iniziative indirizzate alle comunità slavofone stanziate nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, al fine di pervenire ad una salvaguardia globale.

In tale ottica si colloca la legge n. 38 del 23 febbraio 2001 recante nome: " Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia".

Tale normativa riconosce la minoranza slovena nelle province della regione applicando le misure previste dalla legge 482/99 salvo quanto disposto dal provvedimento in esame (art. 1)²⁰.

Vengono richiamati allo stesso tempo anche gli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione, l'art. 3 dello statuto regionale ed i principi della Convenzione-quadro per la tutela delle minoranze nazionali e della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, principi ispiratori di tale iniziativa (art. 2)²¹.

"Le misure di tutela" si applicano All'interno delle aree territoriali di insediamento tradizionale delle minoranze slavofone, individuate dal Presidente della Repubblica in seguito all'emanazione di un decreto e sulla base di una tabella predisposta a cura di

20 Art. 1

1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

21 Art. 2

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992: a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale; b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua; c) la necessità di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia; d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

un Comitato istituzionale paritetico (art. 3)²², su richiesta di almeno il 15 % dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri interessati (art. 4)²³.

All'art. 5²⁴ la legge s'impegna a tutelare le minoranze germanofone presenti nella Val Canale, rifacendosi alle misure di salvaguardia proposte dalla legge 482/99 e considerando la situazione di quadrilinguismo dell'area appena citata.

22 Art. 3

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato «Comitato», composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.

2. Fanno parte del Comitato:

a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;

b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;

c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.

3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.

4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

23 Art. 4

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa è predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.

24 Art. 5

1. Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei principi della presente

All'art 6²⁵ il Governo si impegna ad emanare un decreto legislativo inerente al testo delle disposizioni normative in vigore relative alla minoranza slovena presente nella Regione Friuli -Venezia Giulia, "riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della presente legge".

La presente legge, sostiene Piergigli "introduce garanzie in materia di onomastica e denominazioni nella lingua minoritaria (art. 7)²⁶ e assicura la facoltà di usare la lingua slovena nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, compresi le autorità giudiziarie locali, i concessionari di servizi di pubblico interesse, nonché nelle adunanze degli organi elettivi e ad esclusione dei rapporti con le Forze armate e di

legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

25 Art. 6

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della presente legge.

26 Art. 7

1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici.

2. Il diritto alla denominazione, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.

3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.

4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato, che non sia in grado di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

5. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.

6. I procedimenti di cambiamento del nome e del cognome previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche negli atti e procedimenti successivi al cambiamento. L'esercizio del diritto di cui al comma 2 non comporta l'applicazione di oneri fiscali aggiuntivi.

Polizia (artt. 8-9)²⁷ (Piergigli 2001: pag. 56).

L'art. 10²⁸ introduce garanzie in materia di toponomastica e nelle insegne pubbliche e all'art 11²⁹ vengono introdotte disposizioni destinate a tutelare il diritto all'istruzione in lingua slovena nelle scuole pubbliche delle province di Trieste e Gorizia.

Le scuole dei comuni in provincia di Udine (art. 12)³⁰, come sostiene Piergigli "costituiscono oggetto di separata disciplina in ragione del fatto che in quell'area il

27 Art. 8

1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all'articolo 1 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di cui all'articolo 1 e competenza nei comuni di cui all'articolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4 del presente articolo. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.

3. Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, invece, le singole amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti in territori non previsti dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico interesse sono disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato.

6. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

8. Per il progressivo conseguimento delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa

recupero dell'identità slovena necessita di strumenti parzialmente differenziati e più appropriati a fronte del processo di assimilazione e della diversa storia linguistica, culturale e amministrativa" (Piergigli 2001: pag. 57).

L'art. 13³¹ introduce specifici organi per l'amministrazione scolastica, in particolare viene istituito un "ufficio diretto da un dirigente regionale" con il compito di "provvedere a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena".

massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui all'articolo 4 ed altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l'attuazione del presente articolo, sentito a tale fine il Comitato.

10. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato, sono determinati i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.

Art. 9

1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui all'articolo 4 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonché nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale attività di verbalizzazione. Le relative modalità di attuazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli organi elettivi.

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana sia degli interventi orali sia di quelli scritti.

3. I componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena, a richiesta degli interessati.

4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all'articolo 4 è ammesso l'uso congiunto della lingua slovena con la lingua italiana.

28 Art. 10

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato e sentiti gli enti interessati, sono individuati, sulla base della tabella di cui all'articolo 4, i comuni, le frazioni di comune, le località e gli enti in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 128 milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005.

29 Art. 11

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932. All'articolo 2, commi primo e secondo, della legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: «di lingua materna slovena» sono inserite le seguenti: «o con piena conoscenza della lingua slovena».

2. Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012,

Viene inoltre fondato un istituto regionale per la ricerca educativa " con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena" (art. 14)³² ed istituita " la sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena del conservatorio di musica" (art.15)³³.

L'art. 16³⁴ elenca le iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali, sostenute dalla regione Friuli-Venezia Giulia, aventi come scopo primario la valorizzazione e la diffusione della lingua minoritaria

per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 3, della presente legge.

3. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le parole: «sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena».

4. Nell'ordinamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue. Il fondo può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 155,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

30 Art. 12

1. Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4, la programmazione educativa comprenderà anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali da svolgere anche in lingua slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui al comma 1 l'insegnamento della lingua slovena, della storia e delle tradizioni culturali e linguistiche locali è compreso nell'orario curricolare obbligatorio determinato dagli stessi istituti nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Detti istituti deliberano le modalità di svolgimento delle suddette attività curricolari, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità d'impiego dei docenti qualificati. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

3. Nelle scuole secondarie delle province di Trieste, Gorizia e Udine, frequentate da alunni provenienti dai comuni di cui al comma 1, possono essere istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento scolastico.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3, fissa con proprio decreto, per le attività curricolari di cui al comma 2, gli obiettivi generali e specifici del processo di apprendimento e gli standard relativi alla qualità del servizio, definendo i requisiti per la nomina degli insegnanti.

5. La scuola materna privata e la scuola elementare parificata con insegnamento bilingue sloveno-

slovena.

L'art. 17³⁵ promuove le iniziative del governo atte ad incrementare lo sviluppo delle relazioni culturali con la Repubblica di Slovenia e tra le popolazioni di confine; in particolar modo la legge specifica che il Teatro sloveno di Trieste viene riconosciuto "come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica" (art. 18)³⁶.

È concesso dalla presente legge il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di

italiano, gestite dall'Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono riconosciute come scuole statali. Alle predette scuole si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti per le corrispondenti scuole statali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 1.436 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4 è prevista l'istituzione, sentito il Comitato e secondo le modalità operative di cui al comma 2 dell'articolo 11, di scuole statali bilingui o con sezioni di esse, con insegnamento nelle lingue italiana e slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le misure da adottare per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3.

7. Le iniziative previste dal comma 2 sono realizzate dalle istituzioni scolastiche autonome, avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge.

31 Art. 13

1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena.

2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.

3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena è istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalità di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della presente legge.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

32 Art. 14

1. Ai sensi dell'articolo 288 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è istituita apposita sezione dell'istituto regionale di ricerca educativa per il Friuli-Venezia Giulia con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La composizione della sezione e il suo funzionamento sono

immobili per svolgere attività di istituzioni culturali e scientifiche nella lingua di minoranza slovena (art. 19)³⁷, viene tutelato il patrimonio storico-artistico presente nei territori della regione abitati dalla popolazione di minoranza slovena (art. 20)³⁸, nonché gli interessi sociali, economici e ambientali anche in caso di espropri (art. 21)³⁹.

Viene disposta "l'estensione alle organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena e sono rappresentative, nei comuni

disciplinati ai sensi del regolamento di riordino degli istituti regionali di ricerca educativa, previsto dall'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3.

33 tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena del conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» di Trieste. Con il medesimo decreto sono stabiliti i relativi organici del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed i relativi specifici ruoli; per un triennio su e da tali cattedre non sono consentiti trasferimenti o ed ausiliario ed i relativi specifici ruoli; per un triennio su e da tali cattedre non sono consentiti trasferimenti e passaggi. L'attuale organico di diritto del conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» resta fermo per un triennio, fatta salva l'attivazione di nuovi insegnamenti e scuole nonché la definitiva stabilizzazione del corso di lingua italiana per stranieri.

2. Con ordinanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica saranno fissate le modalità di funzionamento e le materie della sezione autonoma di cui al comma 1, nonché le modalità di reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. Ai fini del reclutamento del personale docente il servizio prestato nei centri musicali di lingua slovena «Glasbena matica» e «Emil Komel» è considerato alla stregua del servizio prestato in conservatori o istituti di musica paraggiati. Per il reclutamento del personale docente e non docente a tempo indeterminato o determinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 425 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Gli insegnanti della sezione autonoma di cui comma 1 fanno parte a pieno titolo del collegio dei professori del conservatorio, articolato in due sezioni, rispettivamente con insegnamento in lingua italiana e con insegnamento in lingua slovena. Per pareri e deliberazioni relativi a questioni e problematiche specifiche, quali le iniziative di sperimentazione, relative alla singola sezione, il direttore del conservatorio convoca solo la corrispondente sezione. In tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta alla sezione che le ha deliberate. L'attività di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle attività formative del conservatorio e con la programmazione didattico-artistica generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti.

4. Gli insegnanti della sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena eleggono al loro interno un coordinatore della sezione medesima che è esonerato dall'attività di insegnamento per tutto il periodo dell'incarico. Gli atti del direttore del conservatorio concernenti la sezione autonoma sono adottati previo parere del coordinatore.

5. Il coordinatore di cui al comma 4, per la durata dell'incarico, è membro del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica «Giuseppe Tartini», di cui fanno parte, altresì, due esperti, di cui uno appartenente alla minoranza slovena, designati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.049 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

34 **Art. 16**

previamente individuati, della minoranza stessa dei diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale" (Piergigli 2001: pag. 57).

L'art. 23⁴⁰ della presente costituisce un'integrazione alla legge 482/99 in materia di tutela penale.

Viene così aggiunto l'art. 18 bis alla norma nazionale soprascritta, che prevede

1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena. Per le finalità di cui al presente comma, è data priorità al funzionamento della stampa in lingua slovena. Per le finalità di cui al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Al fondo di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi, l'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

35 Art. 17

1. Il Governo assume le iniziative necessarie al fine di agevolare e favorire i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia e assicura lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e interregionale, anche nell'ambito delle iniziative e dei programmi dell'Unione europea.

36 Art. 18

1. Fermo restando quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale, il «Teatro stabile sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledališce» è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica, anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.

37 Art. 19

1. La casa di cultura «Narodni dom» di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia per essere utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Via Filzi 9 a Trieste, già «Narodni dom», e nell'edificio di Corso Verdi, già «Trgovski dom», di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra regione e università degli studi di Trieste per l'edificio di Via Filzi di Trieste, e tra regione e Ministero delle finanze per l'edificio di Corso Verdi di Gorizia.

2. In caso di mancata intesa entro cinque anni, si provvede, entro i successivi sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Le modalità di uso e di gestione sono stabilite dall'amministrazione regionale sentito il Comitato.

disposizioni al fine di prevenire episodi di intolleranza e/o violenza nei confronti delle minoranze linguistiche.

La tabella territoriale predisposta dal Comitato istituzionale paritetico (art. 3), può essere modificata solo dal Presidente della Repubblica tramite decreto (art. 25)⁴¹, ma rimane compito esclusivo del Comitato estendere le misure di tutela esposte nella presente legge al di fuori dei territori elencati all'art. 4 della stessa.

Ciò è concesso a tutti coloro che sono a favore della minoranza slovena "quando si

38 Art. 20

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di cui all'articolo 4 adottano misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti storici ed artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione slovena, ivi compresi progetti di carattere interculturale.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena.

39 Art. 21

1. Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.

2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comitato, negli organi consultivi competenti deve essere garantita una adeguata rappresentanza della minoranza slovena.

3. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere dall'anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

40 Art. 23

1. Dopo l'articolo 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.-1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche».

41 Art. 25

1. La tabella di cui all'articolo 4 può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Su proposta del Comitato le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori dei territori di cui all'articolo 4, in favore degli appartenenti alla

tratti di attività intese alla conservazione e promozione della loro identità culturale, storica e linguistica".

Il legislatore statale invece, ha il compito nonché "l'obbligo" di favorire la rappresentanza parlamentare di candidati appartenenti alla minoranza slovena (art. 26)⁴².

Nelle disposizioni finali "la legge conferma la vigenza delle misure di tutela adottate in seguito al Memorandum di Londra ed al trattato di Osimo, senza escludere l'applicabilità alla minoranza slovena della regione delle disposizioni eventualmente più favorevoli derivanti dalla legislazione nazionale" (Piergigli 2001: pag.57).

minoranza slovena, quando si tratti di attività intese alla conservazione e promozione della loro identità culturale, storica e linguistica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Ai cittadini di cui al comma 2 è comunque garantito l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 limitatamente ai rapporti con gli enti sovracomunali già operanti secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 8.

4. L'elenco previsto dall'articolo 10 può essere modificato con decreto del Presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato, e sentiti gli enti interessati.

42 Art. 26

1. Le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena.

2. Legislazione regionale in materia di tutela linguistica

2.1 Introduzione alla normativa regionale in materia di tutela linguistica

Le singole norme regionali costituiscono una produzione legislativa ampia e diversificata, costituendo a partire dagli anni Settanta una risposta ad un'esigenza di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico nazionale.

"È indicativo, in merito al peso di queste emanazioni, il fatto che la stessa legge 482 proponga all'art.13 il caso di leggi regionali che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche, che in tal caso rimangono in vigore" (Toso: pag. 259)

Finora le singole leggi regionali hanno avuto il merito di colmare il vuoto provocato dalla legislazione nazionale (vuoto legato, come si è precedentemente visto, a condizioni discriminatorie o parziali circa il concetto di patrimonio linguistico).

La salvaguardia linguistica a livello regionale nasce prima della promulgazione della legge 482/99.

Come si è visto nel precedente capitolo, le singole regioni hanno iniziato ad occuparsi di tutela delle minoranze linguistiche presenti all'interno del proprio territorio già dal 1975, ed il 16 ottobre 1981 il Parlamento europeo ha approvato la "Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche".

"Il testo è un vero e proprio appello ai governi nazionali e ai poteri regionali e locali affinché mettano in atto- pur nella grande diversità delle situazioni e nel rispetto delle rispettive autonomie- azioni politiche finalizzate all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado con una particolare attenzione alla scuola materna delle lingue e culture regionali, alle quali deve essere garantito anche l'accesso alla radio e alla televisione locali in forme tali da garantire la continuità e l'efficacia della comunicazione a livello delle singole Comunità e a favorire la formazione di operatori culturali specializzati" (Tani 2006: pag. 125).

In questo lavoro non verranno prese in considerazione tutte le leggi regionali delle singole regioni; quello che abbiamo non è tutto.

Il nostro obiettivo è quello di far emergere le differenze e le analogie tra le singole

leggi regionali prese in considerazione; obiettivo che si sarebbe offuscato se avessimo analizzato approfonditamente tutte le leggi regionali esistenti in materia di tutela linguistica.

Questo lavoro in particolar modo si concentra sull'analisi di due tematiche presenti all'interno di diversi testi di legge a livello regionale:

- 1) la tutela delle minoranze linguistiche mediante la toponomastica e la promozione culturale;
- 2) l'insegnamento delle lingue di minoranza.

Per questo motivo, le leggi regionali che verranno proposte e discusse nel seguente lavoro, saranno le sole che si occupano dei medesimi argomenti:

Molise:

- L.R. n.15 del 4 maggio 1997: Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise;

Piemonte:

- L.R n. 37 del 17 giugno 1997: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1990, n.26;

Sicilia:

- L.R. n.26 del 9 ottobre 1998: Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche;

Calabria:

- L.R. n.15 del 30 ottobre 2003: Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria;

Sardegna:

- L.R. n. 26 del 15 ottobre 1997: Promozione e valorizzazione della cultura e

della lingua della Sardegna;

Friuli-Venezia Giulia:

- L.R. n. 15 del 22 marzo 1996: Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie;

Trentino

- L.P. 19 giugno 2008, n.6: Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali;

Valle d'Aosta:

- L.R. n. 47 del 19 agosto 1998: salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni Walser della valle del Lys.

Il commento sarà diverso rispetto a quello della legge nazionale 482/99 del primo capitolo poiché in merito alla legislazione regionale non è stato trovato un appoggio/supporto bibliografico adeguato.

Tuttavia, prima di trattare i due argomenti sopraesposti, verrà condotta una breve analisi generale sugli Statuti Regionali che si occupano di tutela delle lingue minoritarie e sulla normativa regionale stessa.

Si può già anticipare che le norme prese in considerazione hanno tutte struttura simile; si specifica simile e non identica perché alcune contengono od omettono disposizioni più dettagliate.

La struttura standard si può così riassumere:

- disposizioni generali (comprendenti principi e disposizioni comuni, finalità, ambiti territoriali di applicazione, rilevamento della situazione delle popolazioni di minoranza o censimento, competenze e responsabilità);
- assetto istituzionale (comprendente gli organi regionali o le Autorità nominate per tutelare le minoranze linguistiche nonché l'elenco dei servizi per la

- promozione delle lingue minoritarie ed i progetti di azioni ed interventi);
- utilizzo della lingua minoritaria (rapporti tra la Regione ed i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica, onomastica, toponomastica, attività culturali e di politica linguistica);
 - strumenti finanziari (fondo per il sostegno delle attività volte alla promozione delle lingue minoritarie, contributi annuali, fondo regionale).

2.2 Statuti regionali

Trentino-Alto Adige

Lo Statuto del Trentino Alto Adige integrato numerose volte da normative di attuazione e da rinnovati interventi di riforma, dedica alle popolazioni ladine delle due province autonome (Trento e Bolzano) specifiche misure dirette ad assicurarne la rappresentanza nelle istituzioni locali e nei rapporti con le pubbliche autorità.

Lo Statuto di questa Regione autonoma accorda una salvaguardia speciale alla minoranza tedesca (che rappresenta la maggioranza della popolazione in Provincia di Bolzano) e alla minoranza ladina presente nelle due Province di Trento e Bolzano.

“Il tratto saliente della normativa regionale, completata da numerosi decreti di attuazione dello statuto di autonomia, è certamente quello derivante dall'accoglimento del principio del separatismo linguistico il quale, come si evince dal D.P.R. 15 luglio 1988, si concretizza con la parificazione della lingua tedesca all'italiano (art. 1), con il riconoscimento del diritto di utilizzare la lingua madre nei rapporti con le pubbliche amministrazioni (art. 2) con l'insegnamento del tedesco nelle scuole di ogni grado (L.P. n.6/2003), con la presenza di una legislazione elettorale volta a rappresentare politicamente a livello locale la popolazione ladina ed a livello nazionale la popolazione tedesca e con la possibilità di scegliere, nell'ambito del processo civile, la lingua per la redazione degli atti processuali (art. 3)” (Malfatti 2004: pag. 256).

Ancora, l'elenco telefonico, le etichette e gli stampati illustrativi dei farmaci, nonché i cartelli stradali, sono redatti nelle due lingue italiana e tedesca.

La minoranza ladina tuttavia appare meno tutelata, soprattutto se si tratta della comunità stanziata nella Provincia di Trento e a rigore " si dovrebbe dire che solo ad essa spetta lo status di lingua minoritaria, posto che il tedesco è lingua egemone assieme all'italiano, mentre la popolazione ladina è in realtà spinta ad un processo di bilinguizzazione anche e soprattutto attraverso la formazione scolastica" (Malfatti 2004: pag. 257).

Tuttavia, grazie all'adozione/revisione della normativa di attuazione dello statuto

speciale "il regime giuridico dei ladini di Trento, pur non completamente assimilabile a quello dei ladini di Bolzano, appare decisamente perfezionato rispetto allo scarno disegno originario, tanto da approdare alla promozione delle peculiarità linguistiche culturali di ulteriori gruppi minoritari residenti nella Provincia di Trento, prima quasi completamente ignorati dalla normativa statale" (Malfatti 2004: p. 258).

I restanti statuti, sia speciali che ordinari, di regioni che ospitano minoranze linguistiche, contengono garanzie rivolte alla protezione e valorizzazione della sola dimensione culturale del fenomeno minoritario: s'avverte quindi un generale silenzio all'interno degli statuti ordinari nei confronti delle minoranze linguistiche.

Valle d'Aosta

Riferimenti espliciti ai diritti culturali dei componenti dei gruppi minoritari debolmente protetti si trovano nello statuto della Valle d'Aosta, il quale consacra il diritto delle popolazioni Walser "alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali", da perseguire attraverso le istituzioni scolastiche (art. 40 bis)⁴³, analogamente a quanto statuisce l'art. 102⁴⁴ dello statuto del Trentino Alto Adige che, dopo aver riconosciuto in generale il diritto delle comunità ladine, mochene e cimbre a valorizzare le proprie iniziative e attività culturali, di stampa e ricreative, oltre che al rispetto della toponomastica e delle tradizioni (1° co.), dispone la garanzia dell'insegnamento della lingua e cultura ladina o tedesca nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato l'idioma oggetto di tutela (2°co.)⁴⁵, mentre più genericamente lo statuto del Friuli-Venezia Giulia proclama l'uguaglianza dei cittadini a prescindere dal gruppo linguistico di appartenenza e l'obiettivo della tutela delle caratteristiche etniche e culturali (art. 3)⁴⁶.

43"Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale (29) hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali".

44"Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse".

45"Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca".

46"Nella Regione È riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali".

Friuli-Venezia Giulia

Lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia è stato approvato con legge costituzionale 31.01.1963, n. 1.

In particolare, l'art. 3 dello statuto garantisce la parità di diritti e trattamento uguale a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

Quest'ultimo afferma infatti: "nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico a cui appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali".

La norma riguarda le minoranze slovene, friulane e ladine del Friuli.

In verità, sancito il principio generale, si verificano delle differenziazioni nella salvaguardia delle lingue minoritarie. La minoranza slovena, per esempio, che risiede nell'ex territorio di Trieste, si viene a trovare in una particolare posizione in virtù del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e, soprattutto, del Memorandum di intesa tra i Governi d'Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Jugoslavia, concernente il territorio libero di Trieste, siglati a Londra il 5 ottobre 1954.

Trattato di pace e Memorandum di Londra

Per avere un inquadramento generale completo, è bene riportare le parti che interessano i problemi delle minoranze nell'ambito di questi due provvedimenti internazionali.

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di pace (10 febbraio 1947), che nella prima parte sanciva le clausole territoriali e la costituzione del Territorio libero di Trieste, si venne a creare una situazione particolare che coinvolgeva anche la minoranza slovena: il territorio medesimo, fino alla nomina del governatore all'entrata in vigore dello statuto del territorio, venne amministrato, scisso in due parti nette, dagli anglo-americani a Settentrione e dalla Jugoslavia a Sud.

Il sopracitato Memorandum di intesa siglato a Londra il 5 ottobre 1945 tra Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Jugoslavia, ha posto fine all'occupazione delle parti A e

B del territorio, regolando la situazione tra Italia e Jugoslavia firmatarie di uno "Statuto speciale" che veniva unito come allegato nr. 2 al Memorandum stesso.

Nel citato "statuto speciale" si legge: considerato che è intenzione comune del Governo italiano e del Governo jugoslavo di assicurare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza distinzione di razza, di lingua e religione nelle zone che, in base alle disposizioni del precedente Memorandum d'intesa vengono sotto la loro amministrazione, viene convenuto quanto segue:

1. nell'amministrazione delle rispettive zone le autorità italiane e jugoslave si conformeranno ai principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, in maniera che tutti gli abitanti delle due zone possano, senza discriminazioni, avere il pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali stabiliti dalla precedente dichiarazione;
2. gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia godranno della parità di diritti e di trattamento con gli altri abitanti delle due zone.

Statuti ordinari

Gli Statuti ordinari, invece, assegnano ai rispettivi ordinamenti regionali i compiti di conservazione e valorizzazione del patrimonio di lingua, cultura, storia, costume e tradizioni delle comunità locali come lo statuto della Regione Calabria che conferisce alla regione il compito di favorire l'insegnamento delle lingue albanese e greca nelle località in cui sono praticate.

Sempre tra gli statuti ordinari, sono presenti articoli indirizzati alla protezione del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni linguistiche (art. 7, 1° co. St. Piemonte⁴⁷), alla salvaguardia e promozione delle minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità (art. 7 co° 2), della tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser (art. 7 co. 3°).

La regione Veneto si occupa della valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità (art. 2 co. 2°)⁴⁸ e della conservazione del patrimonio ambientale, storico e artistico del Veneto e di Venezia, oltre che alla promozione delle attività culturali e della ricerca scientifica e tecnologica (art.8 co. 3°)⁴⁹, o ancora alla promozione dello sviluppo del turismo nonché alla tutela del patrimonio storico, archeologico e artistico e delle tradizioni popolari delle comunità etniche esistenti sul territorio (art. 4 St. Molise)⁵⁰, o infine alla valorizzazione dell' "originario patrimonio linguistico, di cultura e di costume delle comunità locali" e, più in generale, a promuovere la conoscenza, la valorizzazione, la tutela e la gestione

47“La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.”

48“La Regione salvaguarda e promuove l'identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità. Riconosce e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio”.

49“La Regione, consapevole dell'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo”.

50“promuove lo sviluppo del turismo, curando la valorizzazione e la difesa del paesaggio e del patrimonio storico, archeologico ed artistico del Molise, provvedendo all'espansione ed al rinnovamento delle attrezzature e dei servizi turistici, alberghieri e sportivi, salvaguardando gli interessi del Molise nell'ambito dei piani interregionali e nazionali”

del patrimonio storico, artistico e culturale.

Quasi tutte le Regioni ove sono stanziati comunità linguistiche minoritarie, omettono qualsiasi cenno agli obiettivi della tutela e della valorizzazione delle espressioni linguistiche e culturali locali.

Esempi ne sono la Sicilia e la Sardegna, ma anche lo statuto della Regione Puglia si limita a porre tra le finalità dell'amministrazione regionale l'educazione permanente, la costituzione di musei e centri culturali, lo sviluppo della ricerca scientifica (art. 12 co. 3)⁵¹, nonché la valorizzazione delle zone paesaggistiche e archeologiche, dei centri storici e artistici a fini turistici ed economici (art. 12 co. 1)⁵² .

Negli statuti delle regioni autonome invece, come nel caso del Trentino Alto-Adige, la tutela delle minoranze linguistiche figura tra i principi costituzionali e statuari; vengono, infatti, riconosciute competenze legislative in diversi settori che possono in qualche modo contribuire alla salvaguardia delle minoranze linguistiche.

In tal senso rilevano gli interventi amministrativi e legislativi preordinati alla pianificazione del territorio, alla tutela del paesaggio e degli elementi naturalistici, alla toponomastica, agli spettacoli, all'assetto dei servizi pubblici.

Degna di nota è l'autonomia conferita nelle attività di rilievo economico, come il turismo, le fiere e i mercati, l'agricoltura, l'artigianato.

51“La Regione garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese”.

52“La Regione promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità”.

2.3 La normativa regionale

Ancora al giorno d'oggi, la tutela delle comunità linguistiche minoritarie passa principalmente attraverso la valorizzazione dei beni e la promozione delle attività culturali.

Leggendo i provvedimenti che avevano inaugurato nel corso degli anni '70 la politica di tutela delle culture locali, ci si accorge che questi si erano limitati alla previsione di contributi finanziari per il sostegno ad attività di studio, ricerca, tutela e valorizzazione dei patrimoni linguistici delle comunità minoritarie.

È degno di nota, quindi, rilevare oggi il mutamento dei destinatari delle misure di intervento culturale- all'interno dell'evoluzione della produzione normativa- che non si identificano più con i patrimoni linguistici e storici ovvero con le più volte citate istituzioni culturali, bensì si rivolgono alle minoranze etniche e linguistiche nonché alle popolazioni di lingua minoritaria.

Veneto

In Veneto, i primi riferimenti alle realtà minoritarie, si hanno con la legge regionale n.50/1984 contenente norme in materia di musei, biblioteche e archivi di enti locali.

Successivamente, con l'integrazione apportata dalla l.r. 26/95, è stato istituito il sistema regionale dei musei etnografici, necessario per migliorare la conoscenza e la valorizzazione delle varie minoranze presenti all'intero del territorio veneto.

Con la l.r. 51/84, la Regione aveva il compito di organizzare manifestazioni ed iniziative culturali riguardanti le minoranze etnico-linguistiche locali e di favorirne la conoscenza delle tradizioni storico-artistiche, scientifiche e religiose.

Infine, particolare importanza assume la legge regionale n. 73/94, con la quale l'amministrazione regionale promuove la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio linguistico-culturale delle minoranze presenti all'interno del territorio veneto (art. 1)⁵³.

⁵³“In coerenza con lo spirito dell' articolo 27 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 ed in attuazione dei principi dell' articolo 2 dello Statuto, la Regione riconosce nelle comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto, le quali aspirano ad un approfondimento delle ragioni della loro identità e allo sviluppo della loro cultura in tutte le sue manifestazioni, un segno di vitalità per la stessa civiltà veneta e uno stimolo al suo arricchimento.

A tale scopo, la legge individua i soggetti beneficiari dei finanziamenti nei comitati rappresentativi delle associazioni culturali regolarmente costituite ladino-dolomitiche, cimbre e della comunità germanofona (art. 3)⁵⁴.

I finanziamenti necessari alla concretizzazione di iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione di testimonianze storiche sono rivolti alla realizzazione di iniziative per la tutela, il recupero, lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica, la costituzione di musei o altri istituti culturali, l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni delle comunità (art. 2 legge reg. n. 73/1994)⁵⁵.

Basilicata

La legge reg. n. 40/98, abrogativa della legge n. 16/96, si rivolge, come si riscontra già nel titolo, alle comunità etnico-linguistiche di origine arberesche storicamente insediate nei comuni espressamente elencati.

A tal fine la Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico - culturale delle comunità di cui al comma 1 e sostiene finanziariamente le iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica”.

54“Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 2, possono presentare domanda:

- a) la Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della regione Veneto;
 - b) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali cimbre regolarmente costituite, dei Sette Comuni dell'altopiano di Asiago, dei tredici comuni della Lessinia e della zona del Consiglio;
 - c) un comitato composto dalle rappresentanze della comunità germanofona di Sappada;
 - d) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali friulane del portogruarese regolarmente costituite.
- d bis) associazioni culturali regolarmente costituite di eventuali comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) prevalenti in un determinato territorio”.

55 “Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente, contributi agli organismi di cui all'articolo 3 per la realizzazione di iniziative riguardanti:

- a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;
- b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;
- c) la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali specifici;
- d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità”.

In particolar modo questo provvedimento oltre ad occuparsi, come il Veneto, della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico-culturale nonché del recupero dell'identità linguistica delle lingue minoritarie, conserva e valorizza le testimonianze liturgiche-religiose, cercando di sviluppare forme di solidarietà con comunità albanofone in Italia e all'estero.

Tuttavia, solo i comuni enumerati all'interno di questo testo di legge, possono accedere ai contributi annuali messi a disposizione dalla regione, sebbene la realizzazione degli interventi finalizzati alla tutela e promozione della identità culturale delle comunità arberesche possa essere demandata ad associazioni culturali, di volontariato e pro-loco regolarmente costituite, scuole, istituzioni ecclesiali, testate giornalistiche e di informazione radiotelevisiva (art. 3 legge reg. n. 40/1998)⁵⁶.

Puglia

Riferimenti alle lingue o collettività minoritarie si rinvengono altresì nella normativa concernente i musei e le biblioteche di enti locali o di interesse locale: così, ad esempio, tra le modalità prescelte dalla regione Puglia per concorrere alla formazione socio-culturale dei cittadini, i musei provvedono alla raccolta, valorizzazione e conservazione dei beni culturali “ivi compresi quelli linguistici, naturalistici, antropologici” (legge reg. n. 21/1979). I centri regionali di servizi educativi e culturali curano, invece, iniziative rivolte a valorizzare “la cultura delle minoranze etniche mediante opportune azioni di conoscenza linguistica, storica e di folklore locale”.

⁵⁶“Possono accedere ai contributi previsti all'art. 2 i Comuni nel precedente art. 1

Le domande dovranno riferirsi ad attività preordinate per l'anno successivo ad essere accompagnate da un piano di iniziative così articolato:

a) iniziative promosse direttamente dal Comune;

b) iniziative alla cui realizzazione possono essere demandati i seguenti soggetti:

- Associazioni culturali e di volontariato regolarmente costituite;

- Pro-Loco regolarmente costituite e funzionali;

- Scuole di ogni ordine e grado;

- Istituzioni Ecclesiali;

- Testate giornalistiche e di informazione radiotelevisive”.

Calabria

La regione Calabria adotta provvedimenti per favorire “la valorizzazione del patrimonio linguistico, storico, artistico e di costume delle comunità locali ed in particolare delle comunità albanesi, grechaniche ed occitaniche” (legge reg. n. 25/1995).

La stessa regione, nel provvedere l'ordinamento degli uffici regionali (legge reg. n. 11/1987), assegna all'area funzionale-pubblica istruzione gli adempimenti connessi alla realizzazione di studi, ricerche ed iniziative volte alla valorizzazione delle minoranze etniche della regione.

La promozione di iniziative culturali, avvertita nelle regioni di diritto comune, non poteva non essere presente al legislatore delle regioni di confine ad autonomia differenziata ove risiedono, oltre alle più protette minoranze nazionali, ulteriori e meno consistenti gruppi alloglotti.

Valle d'Aosta

La biblioteca specializzata walser⁵⁷, che contiene al suo interno libri, riviste e fondi informativi concernenti la cultura delle minoranze di origine walser, fa riscontro ai provvedimenti genericamente ispirati alla tutela del particolarismo linguistico-culturale delle minoranze presenti all'interno del territorio regionale.

La regione Val d'Aosta, inoltre, come si evince dall' art. 3 legge reg. n.47/1998⁵⁸,

⁵⁷ Popolazioni alemanniche stabilitesi in epoca medievale in numerose colonie nelle regioni alpine, dopo essere emigrate dalla Svizzera. In Italia, la comunità alloglotta walser è localizzata attorno al Monte Rosa, tra il Piemonte e la Valle d'Aosta. Al di fuori dei confini nazionali, comunità walser si trovano in Svizzera, in Liechtenstein ed in Austria. I dialetti walser sono tutti riconducibili al gruppo alemannico del tedesco superiore.

⁵⁸ “Nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, la Regione promuove e realizza la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle popolazioni walser, attraverso opportuni interventi e con i necessari adattamenti normativi, nonché sostenendo autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgano un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongano di un'organizzazione adeguata. 2. Per le finalità ed azioni di cui al comma 1, sono considerati fondamentali:

- a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni walser, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
- b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento delle identità etnica, linguistica e culturale della comunità walser;

s'impegna a diffondere le parlate franco-provenzali e walser organizzando convegni ed incontri a livello scolastico al fine di favorire la salvaguardia del patrimonio linguistico locale.

Ancora, la Regione, finanziando annualmente il Centro di studi e cultura walser, permette ai comuni interessati di organizzare dei corsi di lingua tedesca nelle scuole locali.

Trentino Alto-Adige

Analogamente, la Provincia di Trento s'impegna a valorizzare e a conservare le tradizioni linguistico-culturali delle minoranze etniche presenti all'interno del territorio, promuovendo, come si evince dall'art. 1 legge prov. n. 27/1987 lett. c⁵⁹, manifestazioni artistiche locali e valorizzando la parlata e tutto ciò che concorre a

c) l'introduzione progressiva, accanto alle lingue ufficiali della Regione, della lingua tedesca negli uffici degli enti locali e in quelli dell'Amministrazione regionale presenti sul territorio dei Comuni di cui all'art. 2;

d) l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole presenti nei singoli Comuni del territorio, entro indirizzi organizzativi e programmatici idonei a facilitare il collegamento dell'azione educativa alle esigenze economico-sociali e di sviluppo della comunità, alla valorizzazione della sua cultura e dei suoi idiomi;

e) l'incremento delle iniziative di studio, ricerca e documentazione sulla cultura walser, già in atto presso istituzioni locali, quali il Centro Studi e Cultura Walser della Valle d'Aosta, con sede a Gressoney Saint-Jean, l'Associazione Augusta, con sede ad Issime, attraverso strutture organizzative e di servizio adeguate;

f) lo sviluppo di forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali ed universitari;

g) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni walser e germanofone, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;

h) il sostegno alla realizzazione e diffusione, attraverso i media, di programmi inerenti alle tradizioni linguistiche e culturali walser, anche con la ricezione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca".

59Con la presente legge la provincia autonoma di Trento si prefigge i presenti scopi:

a) lo sviluppo e il coordinamento degli istituti e dei servizi bibliotecari;

b) lo sviluppo delle istituzioni museali;

c) l'attuazione e la promozione di manifestazioni di iniziative ed attività culturali, artistiche, educative e ricreative;

d) la conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi locali, nonché delle tradizioni, della parlata e di quanto concorre a costituire la civiltà delle isole etnico-linguistiche;

e) il sostegno e la valorizzazione dell'associazionismo al fine di perseguire lo sviluppo diffuso e partecipato della cultura;

f) la promozione dell'educazione permanente di tutti i cittadini;

g) la ricerca e il potenziamento delle connessioni tra le attività e i beni culturali e lo sviluppo economico;

h) lo sviluppo delle strutture, degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge".

costituire la civiltà delle isole etnico-linguistiche (art.1 lett. *d* legge prov. n.12/87).

Accanto a questi provvedimenti, si collocano normative locali volte alla salvaguardia ed alla valorizzazione culturale; è compito delle province autonome, quindi, promuovere iniziative dirette a valorizzare le minoranze etniche ed i gruppi linguistici minoritari (art. 1 legge prov. n. 6/2008)⁶⁰, potendo a tal fine stipulare accordi ed intese con collettività o autorità locali per finalità di interesse comune, anche prevedendo, laddove consentito, la costituzione di organismi ed altri soggetti comuni di diritto pubblico o privato (art. 15 legge prov. 6/2008)⁶¹.

Ancora, nei confronti delle minoranze sopra citate, espressamente riconosciute come gruppi linguistici le cui caratteristiche etniche e culturali devono essere protette e promosse, la provincia provvede al rilevamento della loro consistenza demografica e della dislocazione territoriale (art. 5 legge prov. 6/2008)⁶² avvalendosi del servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali quale organo di assistenza, coordinamento, impulso e consulenza della giunta (art. 11 legge prov. 6/2008).⁶³

60“La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di tutela delle minoranze contenuti nella Costituzione, nello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e nelle relative norme di attuazione, nonché nel diritto nazionale, comunitario e internazionale, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identità, in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche, delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra le quali costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità provinciale”.

61“Nelle materie di loro competenza, il Comun general de Fascia, i comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e il Comune di Luserna - Lusérn possono stipulare accordi ed intese con collettività o autorità locali per finalità di interesse comune, anche prevedendo, laddove consentito, la costituzione di organismi ed altri soggetti comuni di diritto pubblico o privato.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006 la Provincia promuove accordi e intese anche ai fini di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica”.

62“ La Provincia promuove, su tutto il proprio territorio e nel rispetto delle norme statali in materia di statistica, il rilevamento della consistenza numerica, della dislocazione territoriale e della situazione sociolinguistica delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra, anche ai fini di valutare e migliorare l'efficacia delle politiche di tutela, di valorizzazione e di sviluppo delle popolazioni medesime”.

63“1. Il servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali è incardinato presso il dipartimento affari e relazioni istituzionali e svolge i seguenti compiti e funzioni:

- a) cura i provvedimenti di competenza della Provincia in materia di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza, ivi compreso il monitoraggio dei relativi interventi, oltretché i rapporti con gli istituti culturali per le popolazioni di minoranza;
- b) coordina e dà impulso all'attività dei competenti servizi interessati in ordine all'attuazione dei principi e delle norme riguardanti la salvaguardia e la promozione delle popolazioni di minoranza, anche promuovendone la conoscenza in particolare da parte della comunità trentina;
- c) assicura assistenza e consulenza agli enti locali, agli istituti culturali e ad altri enti pubblici in merito all'attuazione delle norme in materia di salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche locali;
- d) cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, nonché le pronunce giurisprudenziali e i contributi dottrinari inerenti la materia della salvaguardia e promozione

3. Tutela delle minoranze linguistiche mediante la toponomastica e la promozione culturale

Confrontando le varie normative regionali in materia di tutela linguistica, ci si rende conto che laddove la legislazione regionale consenta agli appartenenti alle comunità linguistiche di impiegare il proprio idioma nelle attività delle amministrazioni locali e nei rapporti con i cittadini, la tutela delle identità culturali minoritarie riceve maggiore impulso.

Simili garanzie si trovano nei provvedimenti regionali più recenti e perfezionati, aggiungendosi a quelli precedentemente descritti e concernenti la tutela dei patrimoni linguistici mediante la promozione di attività culturale.

È opportuno evidenziare come alcune leggi regionali siano finalizzate ad agevolare il recupero della toponomastica locale nelle lingue minoritarie ed altre norme, più articolate, prevedano l'uso pubblico degli idiomi meno diffusi.

Sotto il primo profilo, emergono le normative che conferiscono alle rispettive amministrazioni regionali il compito di contribuire alle indagini ed alle iniziative avanzate dai comuni per il ripristino della toponomastica tradizionale legata alle lingue regionali.

Le regioni che rientrano in questo primo profilo sono:

- **Piemonte:** art. 6 legge reg. n. 37/1997
- **Molise:** art. 4, lett. e legge reg. n.15/97
- **Trentino** (Provincia di Trento): art. 19 legge reg. 6/2008

delle popolazioni di minoranza linguistica e ne cura la traduzione nelle rispettive lingue o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in tedesco;
e) raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia e valorizzazione e si attiva per la risoluzione delle stesse;
f) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa, dello Stato, della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, della Provincia autonoma di Bolzano e di altre regioni ove risiedono le popolazioni di minoranza; cura altresì i rapporti con le istituzioni internazionali e con le autorità indipendenti che si interessano alla salvaguardia delle popolazioni di minoranza;
g) svolge le funzioni di segreteria della conferenza delle minoranze.”

Le regioni invece che prevedono l'uso pubblico degli idiomi meno diffusi sono:

- **Friuli-Venezia Giulia:** legge reg. n. 15/96
- **Sardegna:** legge reg. n. 26/97

Piemonte

Lo statuto della regione Piemonte contiene degli articoli indirizzati alla protezione del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni linguistiche (art. 7, 1° co. St. Piemonte⁶⁴), alla tutela e valorizzazione delle minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità (art. 7 co° 2), della tutela e promozione dell'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser (art. 7 co. 3°).

In particolar modo, con la l.r. n. 37/1997, la regione Piemonte si prefigge come obiettivo quello di tutelare e valorizzare il patrimonio linguistico originale della regione, nonché di promuoverne la conoscenza (art. 1 l.r. n. 37/97).

Al fine di favorire la conoscenza del patrimonio linguistico e di far conoscere in modo adeguato lo Statuto ed i simboli regionali, la regione istituisce la “festa del Piemonte”, che ricorre il 22 maggio, anniversario della promulgazione dello Statuto regionale (22 maggio 1971) ed all'art. 3 favorisce:

- l'insegnamento e l'apprendimento;
- l'informazione giornalistica e radio-televisiva;
- la creazione artistica;
- l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
- l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale;
- la ricerca;
- lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico regionale.

⁶⁴“La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.”

Come precedente specificato, la suddetta regione, è una delle poche ad attribuire alle rispettive amministrazioni regionali il compito di contribuire alle indagini ed alle iniziative avanzate dai comuni per il ripristino della toponomastica tradizionale legata alle lingue regionali.

In particolar modo, all'art. 6 legge reg. n. 37/1997⁶⁵, promuove il ripristino della toponomastica tradizionale, legata alle varietà originarie del Piemonte, e sottopone le richieste di contributo dei Comuni e dei loro Consorzi, per un obbligatorio parere preventivo, ad una Commissione regionale di esperti, designati dall'Assessore alla Cultura.

In particolar modo tale Commissione è formata da:

- un esperto universitario di materie linguistiche;
- un esperto universitario di materie geografiche;
- un esperto di storia regionale, designato dalla Deputazione Subalpina di Storia Patria

Allo stesso modo, la regione Molise, grazie alla legge regionale n.15 del 1997 tutela e valorizza il patrimonio culturale delle minoranze stanziate nel territorio attribuendo alle rispettive amministrazioni regionali il compito di contribuire alle indagini ed alle iniziative avanzate dai comuni per il ripristino della toponomastica tradizionale legata alle lingue regionali.

Tuttavia, come si vedrà, la Regione Molise non dedica un intero articolo alla tutela

65La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale con le modalità previste dall'art. 4 e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai Comuni e dai loro Consorzi, secondo le modalità previste dall'art. 10.

2. Le richieste di contributo dei Comuni e dei loro Consorzi per eventuale ripristino della toponomastica tradizionale, legata alle lingue originali del Piemonte, sono sottoposte per un obbligatorio parere preventivo ad una Commissione regionale di esperti, designati dall'Assessore alla Cultura e di cui fanno parte:

- a) un esperto universitario di materie linguistiche;
- b) un esperto universitario di materie geografiche;
- c) un esperto di storia regionale, designato dalla Deputazione Subalpina di Storia Patria;
- d) un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.

3. Su istanza dei Comuni interessati e previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, la Regione può disporre, con appositi provvedimenti legislativi da assumersi entro 180 giorni dall'istanza, così come previsto dall'art. 133 della Costituzione, il ripristino delle denominazioni storiche dei Comuni.

4. Tali provvedimenti sono effettuati, acquisito il parere della Commissione di cui al comma 2 e tenuto conto degli esiti di referendum consultivi eventualmente attuati secondo le modalità previste dall'art. 60 dello Statuto regionale.

delle lingue minoritarie mediante la toponomastica come la Regione Piemonte e la Provincia di Trento, ma inserisce tale argomento all'interno degli interventi volti alla promozione culturale.

Molise

All'art. 4 lett. *e* della l.r. n. 15/97 la Regione Molise promuove la raccolta e lo studio dei toponimi nelle lingue croata ed albanese e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria.

Come ribadito precedentemente, la Regione Molise, rispetto al Piemonte e alla provincia di Trento, non dedica un intero articolo alla salvaguardia linguistica mediante il ripristino della toponomastica originaria, ma la inserisce all'interno degli interventi previsti dalla Regione per la promozione culturale.

In particolar modo la Regione Molise promuove e sostiene:

- studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità croate ed albanesi; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici croati e albanesi, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;
- stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua croata e albanese per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni croata ed albanese;
- corsi di informazione ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica, danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese e croato;
- scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità di lingua

croata ed albanese in Italia e all'estero (art. 4 l.r. n.15/97).

Tornando alla tutela delle minoranze linguistiche mediante la promozione della toponomastica, anche la provincia di Trento rientra nel primo filone che stiamo analizzando ovvero della promozione da parte delle regioni delle indagini e delle iniziative avanzate dai comuni per il ripristino della toponomastica tradizionale legata alle lingue regionali.

La l.p. presta molta attenzione alla toponomastica locale tant'è vero che l'art. 19 della stessa è il più ampio ed esaustivo in merito all'argomento.

Trento

La legge provinciale n. 6/2008 dedica ampio spazio alla tutela delle minoranze linguistiche mediante la toponomastica: si tratta del testo di legge più completo ed efficace, tra quelli finora analizzati, volto alla salvaguardia dei toponimi locali.

In particolar modo, questo testo di legge è l'unico a dedicare un intero capo (il secondo, comprendente tre articoli) alla tematica sopra citata e per l'essenzialità del suo contenuto si ritiene utile riportarlo interamente:

Capo II

Art. 19

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/ Sudtirolo e dalle relative norme di attuazione, la Provincia, il Comune general de Fascia, i comuni, le comunità e gli enti ad ordinamento provinciale garantiscono il rispetto della toponomastica ladina, mochena e cimbra.
2. Per ciascuna comunità di minoranza linguistica della provincia di Trento è costituito un repertorio dei toponimi, che rappresenta lo strumento ufficiale per la corretta denominazione dei territori cui si riferisce. Il repertorio dei toponimi è approvato ed aggiornato sentita la rispettiva commissione toponomastica.
3. Il repertorio dei toponimi è distinto per comuni e per comuni catastali, comprende per le singole località la denominazione in lingua minoritaria e la corrispondente denominazione in lingua diversa da quella di minoranza della quale si renda opportuno il mantenimento in quanto diffusamente conosciuta a livello nazionale o internazionale.
4. I repertori sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono parte del dizionario toponomastico trentino di cui alla legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica).

5. Gli enti di cui al comma 1 adeguano la toponomastica di loro competenza ai contenuti del relativo repertorio.
6. Fatte salve le denominazioni dei comuni, le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza sono di regola espresse nella sola denominazione ladina, mochena o cimbra. Possono essere redatte anche nel corrispondente nome italiano, se questo è registrato nel rispettivo repertorio dei toponimi, con pari dignità grafica.
7. Nei territori delle popolazioni di minoranza, le indicazioni stradali riportano le denominazioni nella lingua minoritaria e in italiano con pari dignità grafica.

Art. 20

1. La denominazione di nuove frazioni o la modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni di cui all'articolo 3 avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 7 della legge provinciale n.16 del 1987.
2. A questo fine, sulle domande relative alla comunità ladina delibera il Comun general de Fascia sentito il parere della commissione toponomastica ladina; sulle domande relative alla comunità mochena e alla comunità cimbra delibera la Giunta provinciale sentito il parere rispettivamente della commissione toponomastica mochena o di quella cimbra.
3. Se la domanda è accolta, la denominazione è fissata con decreto rispettivamente del Presidente del Comun general de Fascia o del Presidente della Provincia, ed ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici sono soggette per la comunità ladina all'approvazione del Comun general de Fascia, sentito il parere della Commissione toponomastica ladina; per le comunità mochene e cimbra all'approvazione della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione toponomastica rispettivamente mochena o cimbra.
5. Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico, monumento, lapide o altro ricordo permanente situato in luogo pubblico o parto al pubblico può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salvo deroga che può essere concessa in casi eccezionali e per persone particolarmente benemerite. Questa disposizione non si applica ai monumenti, lapidi e ricordi situati nei cimiteri né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

Art. 21

1. Il corredo toponomastico della cartografia del territorio provinciale di cui alla legge provinciale 4 marzo 1980. n. 5 (Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale), riporta i toponimi delle popolazioni di minoranza secondo le risultanze del relativo repertorio. In mancanza del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate dai

rispettivi istituti culturali per la formazione del repertorio medesimo o del dizionario toponomastico trentino.

2. La cartografia dei territori delle popolazioni di minoranza e i relativi atti di competenza degli enti di cui all'articolo 6 si adeguano ai repertori dei toponimi di minoranza.

È doveroso rilevare il diverso interessamento delle tre regioni trattate in merito all'argomento esposto.

La regione Molise non dedica un intero capitolo alla toponomastica, ma inserisce la raccolta e lo studio dei toponimi nelle lingue croate ed albanesi al fine di evidenziare attraverso apposita segnaletica, la toponomastica locale, all'interno dell'art. 4 dedicato agli interventi volti alla promozione culturale delle lingue di minoranza.

Il Piemonte e la provincia di Trento invece, non trattano la tematica all'interno della promozione culturale, ma riservano rispettivamente un articolo ed un capo (3 articoli) alla questione della toponomastica locale.

Come si nota dai tre articoli sopra riportati, la provincia di Trento, con la l.p. n. 6/2008 suddivide la materia (toponomastica) in 3 articoli:

- repertorio dei toponimi;
- denominazione delle frazioni, strade, piazze ed edifici pubblici;
- cartografia del territorio provinciale

Inoltre, il Comun General de Fascia nomina, come si evince dall'art. 28 della l.p. 6/08, una commissione toponomastica ladina che stabilisce la denominazione di nuove frazioni, piazze, edifici pubblici nonché la modifica di toponimi preesistenti all'interno dei territori ladini.

La Giunta Provinciale, invece, come si deduce dagli artt. 33-34 della l.p. 6/08 nomina la commissione toponomastica mochena e cimbra.

Entrambe esprimono il proprio parere sulla denominazione delle frazioni, piazze e degli edifici pubblici esistenti rispettivamente nel territorio mocheno e cimbro.

Friuli-Venezia Giulia e Sardegna

In un'ottica diversa per le finalità indicate all'interno delle stesse, si inseriscono le leggi del Friuli-Venezia Giulia n.15/96 e della Sardegna n. 26/97.

Ciò che accomuna queste due normative è l'impegno dell'amministrazione regionale alla conservazione ed alla valorizzazione della lingua della cultura friulana in quanto "componenti essenziali dell'identità etnica e storica della comunità regionale" (art. 1 legge reg. n.15/96)⁶⁶ e alla diffusione e alla salvaguardia del patrimonio del popolo sardo perché considerato "bene primario e da promuovere" (art. 1 legge reg. n.26/97)⁶⁷.

A tal proposito, la grande considerazione attribuita alle identità culturali delle popolazioni minoritarie è derivata dalla concretizzazione di una serie di provvedimenti attuati dalla regione che, riferendosi al proprio territorio, hanno permesso di valorizzare i tratti caratteristici propri delle comunità linguistiche di minoranza (art. 4 legge reg. Sardegna n.26/97). Infatti, la lingua sarda, alla quale è riconosciuta pari dignità rispetto alla lingua italiana e, con riferimento al territorio interessato, la cultura e la lingua catalana di Alghero (art. 2, 1° e 4° co. legge reg. n.26/97)⁶⁸, nonché il friulano non costituiscono "materie" a sé stanti bensì strumenti necessari per l'esercizio delle attribuzioni conferite dallo statuto e per tutte le funzioni

66 "La Regione, per esercitare una politica attiva di conservazione e sviluppo della lingua e della cultura friulane quali componenti essenziali dell'identità etnica e storica della comunità regionale, con la presente legge detta i principi fondamentali dell'azione volta alla realizzazione di tale politica".

67 "La Regione Autonoma della Sardegna assume l'identità culturale del popolo sardo come bene primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di integrazione interna, l'edificazione di un'Europa fondata sulla diversità nelle culture regionali.

2. A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Sardegna, in conformità ai principi ispiratori dello Statuto speciale."

68 1. "Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua sarda- riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana- la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l'espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali [...]

4. "La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese".

proprie o delegate nei diversi settori di competenza (art. 2, co 3°)⁶⁹.

La valorizzazione degli aspetti particolari e originali delle lingue e delle tradizioni locali sembra poter ambire alla completa concretizzazione dell'autonomia speciale (art. 2, 4° co. Legge reg. n.26/97 e art. 2 legge reg. Friuli- Venezia Giulia n. 15/96)⁷⁰; tuttavia, le culture minoritarie devono adeguarsi ai principi della democrazia e del pluralismo linguistico stabiliti, oltre che dalla legge fondamentale dello Stato, anche dalla Convenzione-quadro per la salvaguardia delle minoranze nazionali e dalla Carta delle Lingue regionali o minoritarie del consiglio d'Europa, espressamente richiamate (art. 2, 2° co. legge reg. Sardegna⁷¹ e art. 3⁷² legge reg. Friuli-Venezia Giulia).

Proprio allo scopo di consentire lo sviluppo della lingua friulana "come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna" (art. 10, 1° co⁷³, lett. *b*

69“ Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la lingua sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali [...]”.

70“[...] La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese”.

71 Art. 2

“Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua sarda- riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana- la storia, le tradizioni, di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l'espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua azione politica e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia, e in particolare nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 5 novembre 1992, e nella Convenzione-quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1 febbraio 1995”.

72 Art. 3

1. “La Regione Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo che la protezione e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un' Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.

2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la famiglia dei popoli europei, riservando una particolare attenzione alla lingua friulana che è parlata quasi esclusivamente sul proprio territorio”.

73 Art. 10

“Costituiscono obiettivi dell'azione regionale:

- a) la conservazione e la valorizzazione della lingua friulana mediante iniziative ordinarie e straordinarie;
- b) lo sviluppo della lingua friulana come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna e, in particolare, utilizzabile attraverso i mezzi di comunicazione”.

legge reg. Friuli-Venezia Giulia n.15/96), la regione, è incaricata di determinare la grafia ufficiale della lingua friulana e di promuovere la conoscenza e l'uso (art.13)⁷⁴. La grafia ufficiale deve essere osservata nella redazione delle pubblicazioni e dei documenti delle amministrazioni locali, nelle indicazioni topografiche delle aree preventivamente identificate ove il friulano è tradizionalmente e significativamente parlato e non è ammesso il sostegno finanziario, neppure indiretto, da parte della regione e degli enti infraregionali ad istituti di istruzione o alla pubblicazione di materiale didattico che impieghino una grafia diversa (art. 14)⁷⁵.

In modo analogo, nella più volte citata legge reg. n.26/97 della Sardegna, la regione istituisce un censimento del repertorio linguistico dei sardi, secondo un progetto che deve curare la rilevazione del lessico utilizzato in ciascuna comunità, l'informatizzazione e la pubblicazione dei risultati della ricerca, finalizzata all'elaborazione dei dizionari generali della lingua sarda e dell'atlante linguistico della Sardegna (art.10).

Ancora, la provincia autonoma di Trento, all'art. 5 della l.p. n. 6/2008, promuove il rilevamento della situazione delle popolazioni di minoranza, della dislocazione territoriale e della situazione sociolinguistica delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, il tutto al fine “di valutare e migliorare l'efficacia delle politiche di tutela, di

74 Art. 13

“1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia

ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.

2. È adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della deliberazione

del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo «La grafia friulana normalizzata» del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito indicate:

a) sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del digramma «ts» con il segno «z»;

b) sostituzione del digramma «cu+vocale» , nei toponimi e nella onomastica storica, con il digramma «qu+vocale»”.

75 Art. 14

“L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, con le modalità e i limiti di cui all' articolo della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e ai loro Consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3 [14].

4 bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell'attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori è quella ufficiale, adottata ai sensi dell'articolo 13”.

valorizzazione e di sviluppo delle popolazioni medesime”.

Con una tecnica più approfondita rispetto all'omologa iniziativa del Friuli-Venezia Giulia, che si limita a prevedere l'uso della lingua friulana nelle adunanze degli organi della regione e degli enti subregionali nelle aree in cui sia storicamente radicata, compatibilmente alle leggi statali e alle prescrizioni degli statuti comunali e fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana (art. 14 legge reg. n.15/96), la legge della Sardegna riconosce l'impiego della lingua sarda sia all'interno delle amministrazioni locali che nei rapporti con gli amministrati.

Dopo aver ricordato la titolarità della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, il legislatore dispone il libero uso dell'idioma minoritario durante le discussioni nelle assemblee e negli altri collegi regionali e locali, nonché nelle successive fasi della deliberazione e della redazione dei documenti, conformemente alle discipline statutarie e regolamentari (art.23, 1 e 2 co. legge reg. n. 26/97).

La traduzione nella lingua italiana è garantita per gli interventi ove richiesto, mentre spetta al presidente del collegio curare che la redazione delle deliberazioni nella lingua sarda sia accompagnata dal testo in italiano.

Sotto altro aspetto, la prevista facoltà di usare la lingua sarda nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali tra cittadini e funzionari della amministrazione regionale e locale suggerisce di provvedere all'adeguamento delle strutture mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale (art. 23, 3 e 4 co.).

La ricerca dei toponimi originari in lingua sarda, da aggiungere alle esistenti indicazioni in lingua italiana, completano il quadro delle misure predisposte dal legislatore del 1997 a garanzia della memoria storica del popolo sardo.

3.1 Insegnamento delle lingue di minoranza

Ripercorrendo i testi delle normative regionali in materia di tutela linguistica, ci si accorge che gli obiettivi della tutela delle lingue di minoranza del recupero delle identità minoritarie, vengono più proficuamente conseguiti se alla previsione di interventi di promozione culturale, vengono affiancate misure ulteriori finalizzate alla conoscenza ed alla diffusione delle lingue e tradizioni storicamente presenti entro determinati contesti territoriali.

Molise

La regione Molise promuove e finanzia una serie di attività culturali per valorizzare il patrimonio linguistico-culturale locale. In particolar modo promuove studi, ricerche ed indagini volte alla conoscenza della condizione linguistica delle minoranze locali, raccoglie pubblicazioni e testimonianze riguardanti la cultura dei gruppi linguistici minoritari croati e albanesi ed organizza spettacoli ed eventi folcloristici con la possibilità di creare una rete di scambi culturali con altre comunità di lingua croata e albanese presenti in Italia o all'estero (art. 4 legge reg. Molise n.15/97)⁷⁶. La regione,

⁷⁶Art. 2

“La Regione promuove e sostiene sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:

- a) studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità croate ed albanesi; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici croati e albanesi, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;
- b) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua croata e albanese per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua croata ed albanese; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;
- c) corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni croata ed albanese;
- d) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese e croato;
- e) raccolta e studio dei toponimi nelle lingue croata ed albanese e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;
- f) scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità di lingua croata ed albanese in Italia ed all'estero.

altresì, finanzia corsi di studio delle lingue albanese e croata nelle scuole di ogni ordine e grado (appartenenti ai comuni interessati). L'organizzazione di questi corsi permette agli studenti di conoscere gli idiomi minoritari ed i rispettivi patrimoni culturali presenti all'interno del territorio regionale favorendo uno studio multidisciplinare di carattere letterario, storico, geografico, musicale ed artistico.

I suddetti corsi devono essere svolti mediante l'impiego delle lingue minoritarie e tenuti da docenti muniti di titoli comprovanti la conoscenza effettiva degli idiomi croato e albanese.

Sono abilitati a svolgerli soltanto professori dotati di attestati in grado di provare la loro reale conoscenza delle lingue croato e albanese (artt. 2-3 legge reg. Molise n.15/97)⁷⁷.

Piemonte

La regione Piemonte favorisce l'insegnamento nonché l'apprendimento delle lingue storiche promuovendo corsi facoltativi di almeno un'ora settimanale di storia, cultura e lingua occitana, franco-provenzale e walser (art. 5, 1° co., lett *b* legge reg. n.37/97)⁷⁸, finanzia corsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti di ogni

⁷⁷“La Regione sostiene e finanzia i programmi di studio delle lingue croata ed albanese nelle scuole materne, elementari e medie dei Comuni in cui sono presenti le popolazioni alloglotte.

Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue croata ed albanese nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Molise collaborare con i Comuni, con i loro Consorzi e le Province interessate e che vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell'autorità scolastica, o in altra sede idonea”.

Art. 3

“Argomento dei corsi di cui all'articolo 2 sarà l'insegnamento della lingua croata ed albanese inteso come approfondimento della conoscenza dell'idioma parlato nei comuni molisani interessati dal fenomeno del bilinguismo. Sarà altresì finalità dei corsi il recupero delle tradizioni di queste comunità, nell'ambito di uno studio multidisciplinare di carattere letterario, storico, geografico, musicale ed artistico. La programmazione degli insegnamenti dovrà tenere conto del diverso grado di scolarizzazione e di conoscenza della lingua croata o albanese. Per lo studio interdisciplinare della letteratura, della storia, della geografia, sarà possibile utilizzare insegnanti laureati in materie storico-letterarie nati nei comuni molisani nei quali è presente il fenomeno del bilinguismo, oppure insegnanti in possesso di un diploma magistrale, da impiegarsi nei corsi della scuola materna ed elementare”.

⁷⁸“La Regione, attraverso il competente Servizio dell'Assessorato alla Cultura:

b) promuove, d'intesa con i Provveditori agli studi, corsi facoltativi di storia, cultura e lingue piemontese, occitana, franco provenzale e walser con particolare riguardo alle peculiarità locali di ogni provincia piemontese. Tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici e con la garanzia di almeno un'ora settimanale”.

ordine e grado (art. 5, 1° co. lett *a*)⁷⁹, istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingue minoritarie, bandisce in collaborazione con i competenti organi statali un concorso nelle scuole sull'originale patrimonio linguistico del Piemonte (art. 5, 2° e 3° co.)⁸⁰.

Nell'ambito della promozione della ricerca scientifica istituisce borse di studio e premi per tesi di laurea aventi ad oggetto la storia, la cultura, il patrimonio linguistico della regione e "in specie il piemontese, il franco-provenzale ed il walser" (art.4, 2° co.) e favorisce, nelle medesime aree disciplinari, l'istituzione di cattedre presso le università della regione (art. 4, 2° co. Bis).

Sicilia

La regione Sicilia promuove all'interno della legge reg. n. 26/98, l'utilizzo della lingua di minoranza (oltre all'uso della lingua italiana) per lo svolgimento delle attività educative.

In particolar modo è previsto:

- l'utilizzo della lingua di minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado;
- l'insegnamento, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti le tradizioni locali delle comunità.

Calabria

La regione Calabria, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge reg. n. 15/2003 si applica affinché “nelle scuole di ogni ordine e grado venga istituito l'insegnamento bilingue nell'ambito delle attività didattiche e formative e in ossequio alle leggi nazionali sull'istruzione”.

La medesima regione promuove, altresì, progetti di alfabetizzazione e di studio delle

⁷⁹“La Regione, attraverso il competente Servizio dell'Assessorato alla Cultura:

a) realizza anche ricercando la collaborazione degli Atenei del Piemonte e dell'Istituto Regionale Ricerca e Sperimentazione Aggiornamento Educativo (I.R.R.S.A.E.), corsi di formazione e seminari sull'insegnamento dell'originale patrimonio linguistico e del Piemonte [...]”

⁸⁰ 2. “La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingue e nelle parlate che costituiscono l'originale patrimonio linguistico del Piemonte”;

3. “La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli Organi competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico del Piemonte”;

lingue albanese, greca ed occitanica nelle scuole materne, elementari e medie (art. 4) e qualora non fosse possibile promuovere l'insegnamento delle minoranze linguistiche locali, è compito della Regione, dei comuni e delle amministrazioni scolastiche regionali, organizzare dei corsi di studio pomeridiani.

Sardegna

La regione Sardegna, come si legge nella più volte citata norma regionale n. 26/97, concorre a finanziare la formazione scolastica degli allievi e l'aggiornamento del personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado che si propongano di valorizzare l'identità culturale del popolo sardo (art. 17)⁸¹.

In particolare, vengono sostenuti progetti formativi finalizzati alla conoscenza della lingua e letteratura, della storia, delle tradizioni popolari, dei profili giuridici con specifico riferimento all'ordinamento della regione (art. 17, 2° co.).

Friuli-Venezia Giulia

La regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione alla quale lo Stato riconosce nell'Università degli Studi di Udine la sede primaria per la valorizzazione della lingua e cultura friulana, favorisce l'attività di ricerca, l'insegnamento e la formalizzazione dei ricercatori mediante il sostegno ad iniziative di studio, l'attivazione di corsi

81 1. "L'amministrazione regionale interviene con risorse proprie per sostenere la formazione scolastica degli allievi e l'aggiornamento del personale docente e direttivo nelle scuole di ogni ordine e grado, integrando i corrispondenti interventi dello Stato, a favore delle scuole che, nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e dell'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, svolgono attività volte a perseguire le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge.

2. "In modo specifico vengono finanziate le iniziative che abbiano lo scopo di favorire la maturazione culturale, l'esercizio del diritto allo studio, l'integrazione degli alunni nella comunità scolastica, di arricchire il livello delle competenze linguistiche e della formazione culturale dei cittadini, nel quadro degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 18 ed in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali e negli ambiti di flessibilità curricolare, attraverso progetti formativi finalizzati alla conoscenza della cultura e della lingua della Sardegna nelle seguenti aree disciplinari:

- a) lingua e letteratura sarde;
- b) storia della Sardegna;
- c) storia dell'arte della Sardegna;
- d) tradizioni popolari della Sardegna;
- e) geografia ed ecologia della Sardegna;
- f) diritto, con specifico riferimento alle norme consuetudinarie locali e all'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna".

ufficiali o integrativi presso l'università, la concessione di borse di studio, la stipulazione di convenzioni tra l'ateneo di Udine e le università di altri paesi finalizzate all'istituzione di corsi sulla lingua e cultura del Friuli (art. 7 legge reg. n.15/96).

Allo scopo di promuovere lo studio della lingua friulana e delle relative tradizioni culturali viene inoltre incoraggiata la sperimentazione didattica integrativa degli istituti di formazione professionali dipendenti o vigilati dalla regione (art. 12) e sono ammessi ai finanziamenti regionali corsi di informazione e aggiornamento, studi e ricerche anche in ambito scolastico o presso le comunità emigrate, concorsi tra allievi ed altre attività parascolastiche dirette alla conoscenza della realtà storica, culturale e linguistica del Friuli (art. 19, 2° co.,lett. c).

Ancora, la legge reg. n.15/96 autorizza la regione a finanziare le spese sostenute dalle scuole dell'obbligo aventi sede nel territorio regionale per lo svolgimento di corsi integrativi di lingua friulana, che presentino apposita domanda corredata da un dettagliato programma dell'attività didattica e da un preventivo di spesa (artt. 27-28), nonché a sostenere- mediante studi, pubblicazioni, iniziative in campo scolastico, spettacoli, raccolte di toponimi- la tutela e la valorizzazione delle lingue e culture locali di origine slovena, tedesca e veneta (art. 32 legge reg. n. 15/96).

Trentino-Alto Adige

Il problema delle popolazioni di lingua tedesca, residenti in Alto Adige, venne affrontato, nell'immediato dopo guerra, con il D.Lgt n.775 del 22.10.1945, che ha introdotto apposite norme di insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari della Provincia di Bolzano.

Nel 1° capoverso dell'art. 1 di tale decreto, infatti, si legge: "l'insegnamento nelle scuole elementari della Provincia di Bolzano è impartito nella lingua materna degli alunni, da maestri per i quali la lingua di insegnamento sia la lingua materna".

In realtà, la situazione del Trentino-Alto Adige presenta caratteristiche tipiche per i particolari impegni di carattere internazionale che l'Italia ha assunto con l'accordo del 5 settembre 1946, in riferimento alla tutela della minoranza tedesca.

Questa peculiarità ha portato alla garanzia espressa in termini costituzionali di una speciale autonomia e di una particolare regolazione dei confini territoriali in cui questa autonomia si esplica.

L'accordo De Gasperi-Gruber

Al fine di dare un quadro giuridico-politico il più possibile completo e cronologicamente corretto, c'è da dire che il problema dell'Alto-Adige incominciò ad avere un avvio di soluzione di carattere costituzionale con l'accordo intervenuto tra il Governo Italiano, rappresentato dall'allora Presidente del Consiglio De Gasperi, e il Governo Austriaco, rappresentato dal Ministro Gruber, firmato a Parigi il 5 settembre 1946 e che avrebbe segnato, successivamente, tutta la normativa in materia.

Per l'essenzialità del suo contenuto è utile riportare interamente l'accordo, definito De Gasperi-Gruber, dal nome dei due sottoscrittori:

1) Gli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della Provincia di Trento, godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere economico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.

In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati ed emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:

- a) l'insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;
- b) l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali come pure nella nomenclatura topografica bilingue;
- c) il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi, che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;
- d) l'eguaglianza dei diritti per l'ammissione nei pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici;

2) Alle popolazioni delle zone sopradette sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell'ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale

detta autonomia sarà applicata, sarà determinato consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.

3) Il Governo Italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l'Austria e l'Italia, s'impegna, dopo essersi consultato con il Governo Austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:

- a) a rivedere in uno spirito di equità e di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939;
- b) a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari;
- c) ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strada;
- d) a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti dei merci tra l'Austria e l'Italia.

Il contenuto di questo accordo prefigura l'assetto che ha caratterizzato in seguito la vita politica e amministrativa delle popolazioni dell'Alto Adige.

Lo stesso contenuto ha informato lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige divenuto Legge Costituzionale il 25 febbraio 1948, nr. 5.

Lo statuto, oltre a formalizzare la parità dei diritti tra i gruppi linguistici, creava una situazione originalissima che rimane unica in Italia, consistente nella nascita di una Regione autonoma nel cui ambito si costituiscono due province autonome, dotate di competenze analoghe a quelle regionali.

C'è da aggiungere che lo Statuto del Trentino Alto Adige accoglie il principio del separatismo linguistico, il quale comporta il diritto all'utilizzo della lingua madre nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'insegnamento della lingua originaria nelle scuole di ogni grado.

Il gruppo minoritario ladino e tedesco, come sostiene Elena Malfatti, viene così rappresentato a livello politico all'interno del territorio regionale sebbene "la tutela della lingua ladina risulti nei suoi aspetti di dettaglio meno intensa [...] e a rigore si

dovrebbe dire che solo ad essa spetta lo status di lingua minoritaria, posto che il tedesco è lingua egemone assieme all'italiano, mentre la popolazione ladina è in realtà spinta ad un processo di bilinguizzazione anche e soprattutto attraverso la formazione scolastica" (Malfatti 2004: pag. 257).

La situazione linguistica in Alto Adige, come sostiene Berruto è di "bilinguismo bicomunitario"; si tratta in sostanza di un bilinguismo che tende a mantenere intatte le singole comunità delle due diverse lingue e sfavorisce l'integrazione fra esse e la formazione di nuove generazioni bilingui.

Come si è precedentemente visto, le altre zone di parlata tedesca non hanno mai goduto di riconoscimenti giuridici volti alla tutela linguistica sino all'approvazione della più volte citata 482/99.

Nelle località ladine della provincia di Bolzano la lingua ladina, oltre ad essere usata nelle scuole materne, insegnata nelle scuole elementari ed impiegata quale lingua veicolare negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado (art. 19, 2° co. st.), è oggetto di insegnamento nelle scuole secondarie superiori e artistiche in quanto elemento caratterizzante della realtà socio-culturale locale.

Secondo quanto disposto dall'art. 102, 2° co. statuto del Trentino Alto Adige, nei comuni della provincia di Trento l'uso del ladino è garantito come mezzo di insegnamento accanto alla lingua italiana nelle scuole dell'infanzia ed è impartito l'insegnamento della lingua e cultura ladina nelle scuole dell'obbligo; tuttavia, è da tener presente che la tutela della minoranza ladina non giunge al riconoscimento del bilinguismo previsto nella regione Trentino Alto Adige, limitatamente alle lingue italiana e tedesca (art.99 st.).

Nonostante ciò il legislatore provinciale ha esteso la qualificazione di mezzi di insegnamento accanto all'italiano alle lingue mochena e cimbra "nelle istituzioni scolastiche al servizio dei territori nei quali sono insediate le minoranze linguistiche (art. 17 legge prov. n.6/2008 Trento).

Alla conoscenza delle lingue ladina, mochena e cimbra nelle scuole dell'obbligo dei comuni della provincia di Trento si rivolgono le iniziative dei competenti organi scolastici, alla cui realizzazione possono provvedere attraverso convenzioni con

l'Istituto culturale mocheno-cimbri (art. 12 legge prov. Trento n. 6/2008).

Valle d'Aosta

La presenza di una singolare parlata gallo-romanza, utilizzata dagli abitanti del luogo, ruotanti intorno al Monte Bianco; l'uso del francese come madre lingua, hanno fatto della Valle d'Aosta una Regione con sue specifiche peculiarità che ha comportato anche una particolare articolazione istituzionale.

Prima ancora che la Valle d'Aosta venisse restituita all'amministrazione del Governo Italiano, si registra una novità: il decreto legislativo luogotenenziale 7 dicembre 1945, nr. 545, che detta norme in merito all'Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, introduce il libero uso della lingua francese nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie, e prevede l'uso di tale lingua anche negli atti pubblici, eccettuate le sentenze dell'autorità giudiziaria.

Dice, infatti, l'art. 17 del citato decreto: "nella Valle d'Aosta è consentito il libero uso della lingua francese nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.

Gli atti pubblici possono essere redatti in lingua francese, eccetto le sentenze dell'autorità giudiziaria".

Lo stesso decreto prevede, all'art. 18, che nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione, venga dedicato all'insegnamento della lingua francese un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana, e che per talune materie l'insegnamento possa essere impartito direttamente in lingua francese.

Lo stesso articolo, al comma 2, dice che le norme ed i programmi vigenti nello Statuto vengono adottati alle situazioni locali attraverso commissioni miste, composte dai rappresentanti del Mi isserò della Pubblica Istruzione e dai rappresentanti del Consiglio di Valle e, al 3° comma, demanda allo stesso Consiglio la nomina degli insegnanti delle scuole elementari e medie.

L'assetto territoriale definitivo viene dato alla Valle d'Aosta con la legge costituzionale 26.02.1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale e, con esso, la parità tra lingua francese e la lingua italiana, introducendo un totale bilinguismo con

l'eccezione della redazione, in italiano, dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il titolo sesto dello statuto, che disciplina la lingua e l'ordinamento scolastico, è formato da tre articoli che vale la pena riportare.

L'art. 38 afferma: "nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata alla lingua italiana. Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una e nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria i quali sono redatti in lingua italiana.

Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle, possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese".

L'art. 39 dice: "nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese".

Per ultimo, l'art. 40 precisa: "l'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con opportuni adattamenti alle necessità locali. Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi sentite le Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti".

Per quel che riguarda, poi, la particolare forma di tutela della minoranza che si realizza con la garanzia della rappresentanza di esponenti del gruppo francese ai vari livelli decisionali, anche se non è precisata nessuna forma specifica, tuttavia essa è largamente applicata nei fatti dal momento che qualsiasi norma considera la conoscenza del francese come titolo preferenziale, in armonia, del resto, con il citato art. 38 dello Statuto.

Alla luce del materiale esaminato, la Valle d'Aosta appare la regione con l'ordinamento più avanzato per ciò che riguarda la garanzia della tutela delle minoranze.

Il regime bilinguistico, in questa regione, tende a realizzare una situazione di bilinguismo totale.

Ciò risulta dal sistema scolastico che prevede, anziché scuole separate, l'uso alternato

delle due lingue, ciascuna per metà delle ore di insegnamento, e dalla disposizione per cui, nella Valle, la lingua italiana e quella francese sono parificate a tutti gli effetti, cosicché possono esserci atti giuridici redatti solo in italiano o solo in francese, in base all'art. 38 dello statuto.

Come abbiamo visto, anche lo Statuto della Valle d'Aosta promuove la parificazione della lingua italiana e francese per cui "gli atti amministrativi possono essere redatti indifferentemente nell'una o nell'altra lingua e viene riservato all'insegnamento scolastico del francese lo stesso numero di ore previsto per l'italiano" (Malfatti 2004: pag.257-258).

Il bilinguismo valdostano tuttavia è integrativo e non separativo come nel caso dell'Alto Adige; viene così garantita la piena padronanza e l'uso del tutto paritario di italiano e francese a tutti i cittadini della Regione.

Il bilinguismo della regione Valle d'Aosta tuttavia non tiene conto delle diverse varietà franco-provenzali parlate nei comuni minori; mentre, di recente, la minoranza tedesca parlata nella Valle di Gressoney ha ricevuto attenzioni dalla legislazione regionale vedendosi garantito l'insegnamento della minoranza nelle scuole locali (art. 40 bis)⁸²

"Mentre la normativa valevole per il Trentino favorisce la prospettiva del mantenimento dell'alterità tra le comunità linguistiche italiana, tedesca e ladina, le disposizioni vigenti in Valle d'Aosta hanno posto le premesse di risultati avanzati sulla via di pacifiche e costruttive relazioni sociali, ma non possono considerarsi in assoluto migliori, rispetto al modello del separatismo linguistico, tendendo a diluire sempre più i caratteri distintivi delle minoranze alloglotte, e rendendo via via recessivi altri strumenti di tutela che a quei caratteri differenziali strettamente si legano" (Malfatti 2004: pag. 258).

82“ Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali”.

3.2 Realizzazione di progetti nazionali e locali nell'ambito dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza

La Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, dall'anno 2000, approva un “piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti alle minoranze linguistiche”.

In particolare, per l'anno scolastico 2006/2007 sono stati approvati 192 progetti su 212 appartenenti alla minoranza friulana, arberesche, greca, croata, ladina, occitana, sarda, slovena, germanica, francese, francese-occitana/ franco-provenzale, catalana. Questi progetti presentati dalle diverse scuole sono stati attentamente valutati dal Gruppo di studio che ha privilegiato i lavori svolti sull'insegnamento della lingua di minoranza.

Di seguito si riportano le regioni che hanno contribuito a realizzare dei piani di intervento per la realizzazione di progetti nazionali e locali relativamente alle minoranze linguistiche:

- Abruzzo (1 progetto approvato)
- Basilicata (4 progetti approvati)
- Calabria (17 progetti approvati)
- Campania (2 progetti approvati)
- Friuli-Venezia Giulia (71 progetti approvati)
- Liguria (1 progetto)
- Molise (4 progetti approvati)
- Piemonte (13 progetti approvati)
- Puglia (17 progetti approvati)
- Sardegna (46 progetti approvati)

- Sicilia (1 progetto approvato)
- Valle d'Aosta (1 progetto approvato)
- Veneto (14 progetti approvati)

L' 8 ottobre 2013, sempre la Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, ha inviato una circolare prot. n. 5298/R.U./U. ai Direttori dell'Ufficio Scolastico regionale della Basilicata, della Calabria, della Campania, del Friuli-Venezia Giulia, del Molise, della Puglia, della Sardegna, della Sicilia, del Veneto, della Provincia di Trento e Bolzano e della regione Val d'Aosta avente ad oggetto: “Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica”.

Al fine di tutelare e promuovere le minoranze linguistiche nazionali e locali, la Direzione generale si impegna a favorire la progettualità degli interventi didattici e formativi degli istituti scolastici.

In particolare è opportuno sottolineare che tale circolare è rivolta solo ai Dirigenti scolastici degli istituti del primo ciclo situati “in ambiti territoriali e subcomunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche” (art. 3 della l.n. 482/99).

Le istituzioni scolastiche appartenenti ai territori ed ai comuni elencati nel sopracitato art. 3 della legge nazionale 482/99 devono perciò attenersi alle indicazioni ed ai criteri esposti nella circolare prot. n. 5298:

- L'istituto referente del progetto deve trasmettere alla Direzione generale la cooperazione in rete debitamente firmata dai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole partecipanti.
- Ogni progetto deve presentare un'articolazione biennale e dovrà essere presentato nell'arco dei due anni scolastici 2013/2014- 2014/2015.
- Verranno finanziati solo i progetti che rispettano l'articolazione biennale sopraesposta presentati dall'istituto referente entro i termini prefissati.
- All'interno dei progetti è obbligatoria la presenza di una produzione di

materiali multimediali pedagogici e didattici trasferibili anche con approccio ludico nonché l'insegnamento della lingua minoritaria attuato da parte dei docenti della scuola, con idonee competenze linguistiche in orario curricolare.

- L'inserimento curricolare della lingua minoritaria permette di verificare e valutare le abilità, capacità e conoscenze acquisite dagli alunni.
- La trasmissione dei progetti dovrà essere effettuata presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, Ufficio IX, V.le Trastevere 76/A-00153 Roma, entro e non oltre il 31 Ottobre 2013.
- Infine i progetti dovranno essere redatti in lingua italiana ed in lingua minoritaria.

3.3 Grafia Veneta Unitaria

La Giunta regionale del Veneto ha nominato nel 1994 un'apposita commissione scientifica⁸³ atta a redigere il Manuale di Grafia Veneta Unitaria, edito poi l'anno successivo (1995) dalla Regione.

La seguente commissione, per dar vita a questo progetto ortografico, si è attenuta a quattro criteri fondamentali:

- adeguamento alle consuetudini grafiche dell'italiano
- resa della parlata di ogni varietà veneta con sufficiente approssimazione
- utilizzo di segni alternativi a quelli proposti per non abbandonare le regole già adottate
- estrema fedeltà alla pronuncia veneta effettiva, abbandonando, quindi, preoccupazioni di tipo etimologiche.

Il Manuale, nello specifico, contiene:

- norme riguardanti l'accento e l'apostrofo;
- norme sull'utilizzo dei fonemi del dialetto veneto;
- un glossario contenente termini tecnici, difficilmente sostituibili, utilizzati per

83 Manlio Cortelazzo, Silvano Belloni, Luciano Canepari, Dino Durante, Mario Klein, Gianna Marcato, Sergio Sacco, Maria Rosaria Stellin, Ugo Suman, Alberto Zamboni

descrivere accuratamente i fenomeni linguistici presi in considerazione.

3.4 Sussidiario di Cultura Veneta

Il Sussidiario di Cultura Veneta, curato da Manlio Cortellazzo e Tiziana Agostini, pubblicato dalla casa editrice Neri Pozza nel 1996, è nato per riassumere gli aspetti più significativi della cultura veneta e per divenire un concreto ed originale strumento di lavoro per studenti ed insegnanti.

Strutturato in cinque nuclei tematici (Storia, emigrazione, geografia, lingua-tradizioni, società e lavoro), contiene testi in dialetto veneto intervallati dalla relativa traduzione in italiano.

L'apprendimento del dialetto, all'interno dei programmi ministeriali delle scuole italiane, coincise con l'avvento del regime fascista, fondato, come si sa, sulla retorica della romanità.

In particolar modo, con la riforma Gentile del 1923, per la prima volta venne data importanza alla cultura d'ambiente, con riferimenti storici e materiali nella parlata locale.

Così, per comprendere le singole tradizioni locali, venivano utilizzate espressioni popolari, proverbi, fiabe e leggende ed il Ministero prescriveva che a supporto dell'insegnamento fossero adottati specifici libri di testo: un manuale con esercizi di traduzione dal dialetto all'italiano ed un'antologia per apprendere la cultura regionale e le tradizioni locali.

Nel 1925, vennero pubblicati numerosi sussidiari di cultura regionale e locale con l'approvazione del Ministero della Repubblica; esempi ne sono il libretto sussidiario *Voci del Piave*, per gli esercizi di traduzione dal dialetto della città e provincia di Belluno per le classi III, IV e V (Milano, Edizioni Mondadori, 1925) ed il libro sussidiario *Mio Veneto*, per la cultura regionale e per le nozioni varie.

“In quegli anni la trasmissione della memoria collettiva era affidata essenzialmente alle famiglie e alla Chiesa, più che alla scuola, nei modi dell'oralità, come sempre finché è durata la società rurale” (BERNARDI 1990).

I mutamenti degli anni successivi, in particolar modo la guerra, il fenomeno

dell'industrializzazione, l'emigrazione della popolazione dalle campagne ai centri rurali, hanno interrotto la trasmissione ereditaria della cultura tradizionale.

Ancora, le trasformazioni nei sistemi di valori, l'internazionalizzazione delle scienze e la continua innovazione della tecnologia, hanno lentamente favorito l'abbandono di ogni residuo legame con il passato.

L'impegno di questo sussidiario (unico lavoro regionale in materia di tutela linguistica), quindi, è quello di offrire alle nuove generazioni un concreto contatto con la propria cultura locale, facendo riscoprire ai giovani d'oggi il valore delle tradizioni linguistico-culturali proprie della regione alla quale appartengono.

3.5 Grafia Unitaria del Friuli-Venezia Giulia

Con decreto del 6 novembre 1996, la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha nominato un'apposita commissione⁸⁴ atta a redigere la Grafia Unitaria regionale: quest'ultima ha preso in esame il “sistema grafico friulano” proposto ed elaborato dal professor Xavier Lamuela.

Il manuale, nella sua versione definitiva, contiene:

- norme ortografiche generali;
- norme sull'utilizzo dei fonemi principali;
- norme sull'utilizzo dell'accento;
- norme sull'utilizzo dell'apostrofo;
- analisi delle forme grammaticali;
- analisi degli articoli e delle preposizioni;
- plurale dei nomi;
- numerali;
- aggettivi e pronomi possessivi nonché dimostrativi;
- aggettivi e pronomi esclamativi, interrogativi e relativi;
- aggettivi e pronomi indefiniti;

84 La commissione era composta da: Adrian Cescje, Silvana Fachin Schiavi, Giovanni Frau, Amedeo Giacomini, Aldo Moretti, Gianni Nazzi, Etefredo Pascolo, Nereo Perini, Giancarlo Ricci, Piera Rizzolatti e Eraldo Sgubin.

- pronomi personali;
- forme verbali e coniugazioni;
- avverbi, congiunzioni e preposizioni;
- toponimi friulani.

4 Italiano in Svizzera

4.1 Introduzione

La Svizzera è spesso citata nella bibliografia come una sorta di modello di rispetto delle tradizioni multiculturali e multilinguistiche.

Non è un caso, in effetti, che la Confederazione svizzera sia stata tra le prime realtà nazionali a sottoscrivere (l'8 ottobre 1993), a ratificare (il 23 dicembre 1997) e a promulgare (il primo aprile 1998) la "Carta europea delle lingue regionali e minoritarie".

Le sorti dell'italiano non sembrano essere in discussione nel territorio di pertinenza di questa lingua (il cantone Ticino più quattro valli meridionali del cantone Grigioni: la valle Mesolcina, la valle Calanca, la valle Poschiavo e la valle Bregaglia) ed è sul piano federale che va provato il grado di efficacia della particolare legislazione linguistica adottata dalla Confederazione svizzera⁸⁵.

Tuttavia, la presenza dell'italiano in Svizzera si basa più sulla tutela dei territori parlanti italiano che su quella della libertà di ogni singolo parlante di ricorrere all'italiano su tutto il territorio nazionale⁸⁶.

I dati relativi al cantone Ticino, cantone completamente italofono mentre il cantone Grigioni è trilingue (tedesco, italiano, romancio), a proposito della lingua madre, vedono un netto e crescente predominio dell'italiano, seguito dal tedesco, dal francese, da altre lingue (lingue della ex Jugoslavia, spagnolo, portoghese, inglese), dal romancio.

Il quadro che si configura è quello di un sostanziale predominio dell'italiano, di conferma della comunità germanofona come seconda comunità linguistica nazionale, della presenza emergente di lingue di immigrazione.

Il francese segue direttamente il tedesco ed il romancio, quarta lingua nazionale, è superato, nella presenza sul territorio svizzero-italiano, dalle lingue di minoranza

85 Toso 2008: pag. 195

86 Hugger 1992: pag. 801

legate all'immigrazione "professionale" recente e dall'inglese.

4.2 Cenni storici

"Occorre distinguere nettamente tra conservare l'italiano nel Ticino o, meglio, far sì che nel Ticino la lingua parlata e scritta continui ad essere l'italiano e conservare l'italiano come tale. Questa distinzione non si fa mai, donde spesso il nascere da noi di un atteggiamento puristico. Ciò che importa è che il Ticino conservi l'italiano come sua lingua, ma all'interno di questo italiano deve essere possibile una normale evoluzione [...]. L'errore, la confusione di fondo è quella di dilatare abusivamente il concetto di conservazione. Si pretende di conservare tutto. Si confonde conservare l'italiano come lingua di un determinato ambiente culturale e conservare tale e quale l'italiano come fatto interno, come struttura linguistica funzionante in sè" (Lurati 1976: pag. 118).

Prendere in considerazione la situazione linguistica al di fuori del contesto storico-politico e socio-culturale, secondo Lurati, "è inaccettabile e fuorviante": l'italiano, nel territorio Svizzero, è lingua d'importazione.

Come nelle regioni italiane, eccetto la Toscana, la lingua italiana è storicamente una varietà sopravvenuta, di importazione, mentre le differenti varietà locali rappresentano la parlata autoctona del paese.

L'italiano, sembra essere arrivato in Svizzera nella seconda metà del '400 e quanto alla sua utilizzazione, bisognerebbe distinguerne gli usi: commerciali, ufficiali, cancellereschi-notarili, ecclesiastici e letterari-culturali.

L'utilizzo dell'italiano nelle scritture cancelleresche nascondeva dietro di sé l'influsso della cancelleria milanese, ben presto italianizzante; infatti, all'interno degli uffici ducali, l'italiano appariva con regolarità già dalla metà del '400 a causa della riforma della cancelleria sforzesca.

Storicamente, il Cantone Ticino, nel Medioevo, apparteneva al vasto territorio della "Lombardia", "un'entità geografica senza alcun riferimento a confini politico-amministrativi, che si estendeva dalle Alpi all'Appennino intorno al corso del Po medio e inferiore e ai suoi affluenti" (Bianconi 2005: pag.15).

A partire dal '300, grazie alla presenza della casata viscontea, Milano assunse un ruolo egemone e divenne il centro politico economico e culturale dell'intera Lombardia.

"La ricostruzione della realtà sociolinguistica delle comunità prealpine e alpine nei secoli XIV e XV, come delle altre componenti della loro storia, richiede quindi il riferimento sistematico e puntuale alle vicende del ducato milanese sotto i Visconti e gli Sforza" (Bianconi 2005: pag. 15).

A partire dal 1426, nel territorio milanese, cominciano ad apparire i primi documenti volgari i quali, dopo il 1440 diventeranno sempre più frequenti e dominanti alla fine del XIII secolo.

Questo utilizzo milanese, scrive Lurati, non rimase senza riflessi sull'attività cancelleresca in Svizzera poiché già nel periodo dei Visconti, nel medesimo territorio servivano ufficiali e funzionari ducali fiorentini.

A Lugano, per esempio, operava Vespucci da Firenze e nei frammenti degli Statuti del medesimo territorio (1370 circa) è spesso citato un aretino presente a Lugano in qualità di funzionario.

"Indicativo poi, quanto alla diffusione dell'italiano, che la cronaca del Laghi, che passa in rassegna gli scontri tra guelfi e ghibellini luganesi nella seconda metà del '400, sia stesa in italiano" (Lurati 1976: pag. 121).

Nello stesso periodo invece, gli scribi degli uffici ecclesiastici rimanevano fedeli alla lingua latina.

L'italiano, venne sicuramente recepito anche per il prestigio culturale e letterario degli scrittori toscani; tant'è che il futuro segretario di Bellinzona, Pietro Verone, nel 1460, riproduce a suo modo due versi danteschi sul dorso di un codice di verbali comunali:

*Vidi e chognobe lonbra de cholui
che per viltà fece il gran refuto...*

Coeva, sempre all'interno di un verbale comunale, è una sua esercitazione poetica:

*Revelie il verde de verde l'amore/ de verde reverdisce il mio inteletto/ per questo verde
vedo per efeto/ che verde veste ognia zentil chore./ Alegra il verde ciasacun bel colore/
per verde ognia...*, che chiude con un verso di Guinizzelli: *Amor che fa zentil ognia*

natura...

"I passi aprono uno squarcio su quella che fu non solo una irradiazione linguistica, bensì culturale e che rientra nell'ampio, appassionante capitolo ancora tutto da scrivere della diffusione della cultura Toscana nell'Italia settentrionale (Lurati 1976: pag. 122).

Nel 1500 l'italiano dilata il suo utilizzo; si trova con frequenza nei documenti di cancelleria, comunicazioni varie ma per l'utilizzazione della varietà italiana in documenti parrocchiali ed ecclesiastici diventa consistente a partire dal 1570.

Dal 1569 il registro dei battesimi e delle cresime di Lugano è redatto quasi solo in italiano. Interamente italiani dal 1570 sono quelli di varie località vallerane e campagnole ticinesi.

Il codice Tarilli (Comano) dal 1568 è in italiano per tutte le notizie di cronaca, come è italiana la parte anagrafica. Nella medesima varietà anche i testi delle prime visite pastorali svolte sul nostro territorio ed i decreti della Visita Bonomi (1578) come anche, salvo qualche parola introduttiva, quelli della visita del vescovo Bolpi (1580) e del suo vicario generale (1587).

“Tutte in italiano le molte pagine delle visite del Ninguarda (1591), con verbali di visita, decreti, inventari, descrizione corografica delle pievi, stato del clero [...].

Per i tempi successivi, eccetto verbale della visita, stato del clero e problemi di carattere riservato, tutto il resto (decreti, inventari, relazioni di precedenza alla visita) è in italiano.

Nei documenti della visita Rovelli (1795) c'è latino, ma solo per il verbale della visita. Nell'Ottocento tutto è in italiano" (Lurati 1976: pag. 123).

Nel Seicento e nel Settecento la diffusione della lingua italiana riguarda solo ed esclusivamente l'utilizzo scritto mentre nell'Ottocento la lingua inizia a diffondersi anche oralmente.

"Per secoli la predicazione domenicale in chiesa fu l'unica occasione per il popolo di avere un'apertura su un mondo che non fosse solo quello concreto del lavoro e l'unica occasione di intravedere l'italiano. Ora alla predicazione si aggiunge la scuola e poi in genere i contatti con persone di altre zone italiane: i granconsiglieri si esprimono in

lingua e si hanno le prime rappresentazioni teatrali (il Capodanno del 1806 viene inaugurato il primo teatro di Lugano con la recita dell'Antigone dell'Alfieri)” (Lurati 1976: pag. 124).

Nella seconda metà del '900 l'italiano in Svizzera, fuori dal cantone Ticino e dalle quattro valli italofone del cantone dei Grigioni, viene dichiarato come lingua madre da 279.273 individui, pari al 4,2% della popolazione Svizzera; da notare che nel 1990 gli italofoeni di lingua madre fuori dal territorio italofono superavano in numero assoluto quelli che risiedevano all'interno del territorio.

La comunità di questi italofoeni era formata per l'85,6% di stranieri; di questa percentuale il 96,5% erano persone di nazionalità italiana.

Nelle regioni linguistiche non italofone le persone con lingua madre italiana abitavano per il 75,5% nella Svizzera di lingua tedesca e per il 24,3% nella Svizzera di lingua francese.

Nella Svizzera tedesca: il 4,3% dichiarava l'italiano come lingua principale, il 7,3% dichiarava di usare l'italiano in famiglia, l'11,9% di usare l'italiano al lavoro o a scuola.

Ancora, nella Svizzera tedesca le persone di lingua madre italiana straniere erano l'86,4% degli italofoeni totali.

Al giorno d'oggi, nella Svizzera di lingua francese, l'italiano è una varietà usata in famiglia più che nella Svizzera tedesca: qui si ha inoltre la maggiore concentrazione di italofoeni svizzeri.

Gli italofoeni si trovano in misura maggiore nelle zone attorno alle città svizzere tedesche di Zurigo e Winterthur e, nelle maggiori città, l'italiano presenta le cifre per delinearsi come prima lingua nazionale dopo la lingua del luogo; questi dati indicano quindi la presenza dell'italiano extra-territoriale come una presenza prettamente urbana.

L'utilizzo della varietà italiana in famiglia o al lavoro non necessariamente implica l'italiano come lingua madre del parlante, il che mostra una certa vitalità della lingua anche fuori dai cantoni Ticino e Grigioni.

Questi dati, che rappresentano solo un quadro indicativo sulla presenza dell'italiano in

Svizzera, si accompagnano a una presenza qualitativa di questa lingua di notevole tutela e valorizzazione.

Sul piano confederale l'italiano può infatti contare su una posizione sociolinguistica di privilegio, che discende direttamente dal testo costituzionale.

La Svizzera italiana può disporre ad esempio di due canali televisivi e tre canali radiofonici statali, nonché di uffici ed infrastrutture pubbliche federali dislocate sul suo territorio.

Norme particolari garantiscono inoltre la rappresentanza svizzero-italiana nelle istituzioni federali (parlamento federale, uffici dell'amministrazione).

L'uso dell'italiano è concesso (e quasi incoraggiato) a tutti i livelli della vita pubblica: il cittadino può per esempio rivolgersi in italiano a qualsiasi ufficio dell'amministrazione federale (anche nella Svizzera tedesca) ed esigere una risposta in italiano. Apposite norme tutelano l'italiano all'interno del suo territorio di diffusione storica anche nei confronti delle altre lingue nazionali: il parlamento cantonale del cantone Ticino ha varato la revisione di una legge, dove si ribadisce l'uso prioritario dell'italiano nelle insegne pubbliche.

4.3 La legislazione linguistica in Svizzera

L'attività legislativa elvetica nell'ambito della definizione dei rapporti linguistici è per tradizione, molto intesa.

Ciò deriva probabilmente da alcuni presupposti di tolleranza e promozione delle minoranze che caratterizzano il sistema svizzero sin dalla sua nascita e che sono andati incrementandosi nell'Ottocento e soprattutto dopo la Costituzione del 1848.

L'attuale contenuto linguistico nella carta costituzionale è il frutto di due cambiamenti succedutisi in un arco di tempo relativamente ridotto: un nuovo testo di un articolo linguistico (il 116) approvato il 10 marzo 1996 e una dislocazione di quest'ultimo in diversi settori della nuova Costituzione federale, entrata in vigore il primo gennaio 2000.

L'attuale testo costituzionale in materia linguistica si distribuisce su articoli diversi. Al "Titolo primo: disposizioni generali", l'articolo 4 "Lingue nazionali" afferma: "le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio".

Al "Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civili e obiettivi sociali", nel "Capitolo 1: Diritti fondamentali", l'articolo 18 prescrive che "la libertà di lingua è garantita". Mentre il "Capitolo 2: Competenze", alla "Sezione 3: formazione, ricerca e cultura", articolo 70, definisce i rapporti linguistici confederali in modo più diffuso:

Art. 70

1. Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.
2. I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.
3. La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

4. La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali.

5. La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.

Quest'articolo rappresenta di fatto la conservazione del precedente articolo 116 con alcune modifiche formali irrilevanti e con l'aggiunta di quanto indicato al paragrafo 2.

La trafila di approvazione dell'articolo 116 è considerata dagli osservatori più qualificati una sorta di bella pagina della democrazia svizzera.

Fino all'approvazione, il 10 marzo 1996, di un nuovo articolo, la Costituzione, recitava:

Art. 116

Il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio sono le lingue nazionali della Svizzera.

Il tedesco, il francese, e l'italiano sono dichiarati lingue ufficiali della Confederazione.

Come si vede, la quarta lingua di tradizione storica svizzera, il romancio, è escluso, a questo stadio, dal novero delle lingue ufficiali.

Peraltro la sua entrata nella compagine delle lingue nazionali su base costituzionale è del 1938.

La trafila legislativa e le consultazioni parlamentari e nei cantoni, furono abbastanza complesse anche perché al disegno originario che prevedeva l'introduzione di principi quali l'osservanza "dell'area linguistica tradizionale delle minoranze minacciate" e la promozione del romancio nelle applicazioni del diritto federale "nell'area linguistica romancia" si aggiunse ben presto l'esigenza, secondo certe interpretazioni assolutamente antitetica, di tutelare per principio la libertà di lingua.

Una prima tappa importante verso la definizione di una riformulazione dell'articolo linguistico originario si ebbe già nel 1991, quando fu proposto un progetto di legge del governo federale ed un articolo in cinque punti.

Il testo esordiva con la garanzia della libertà di lingua (paragrafo 1), per poi continuare con l'elencazione delle quattro lingue nazionali (paragrafo 2), il proposito

attribuito a Confederazioni e Cantoni di mettere in atto provvedimenti volti alla tutela delle lingue nazionali "nelle loro aree di diffusione" (paragrafo 3), il proposito di promuovere "la comprensione tra collettività linguistiche, nonché la presenza di tutte e quattro le lingue nazionali in tutta la Svizzera" (paragrafo 4), l'elencazione delle tre lingue ufficiali principali cui si aggiunge il romancio, che ha valore di lingua ufficiale "nei rapporti con i cittadini romanci, come pure con tutte le istituzioni romance" (paragrafo 5).

Il testo concordato tra gli attori legislativi del progetto e inviato alla votazione popolare fu infine il seguente:

1. Le lingue nazionali della Svizzera sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
2. Confederazione e Cantoni promuovono a comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.
3. La Confederazione sostiene i provvedimenti adottati dai Cantoni Grigioni e Ticino per salvaguardare e promuovere il romancio e l'italiano.
4. Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è pure lingua ufficiale nei rapporti con i cittadini romanci. I particolari sono regolati dalla legge.

La nuova versione viene approvata il 10 marzo 1996.

4.4 Legislazione Svizzera: legge sulle lingue

Il 5 Ottobre del 2007 viene approvata la legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche.

Tale legge, come si vedrà successivamente, ha come scopo quello di tutelare e rafforzare il quadrilinguismo presente all'interno del proprio territorio.

All'art. 1, concernente le disposizioni generali, la legge tutela e sostiene:

- l'utilizzo delle lingue ufficiali;
- la comprensione e gli scambi interlinguistici tra le diverse comunità;
- i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali;
- i Cantoni dei Grigioni e del Ticino per la salvaguardia del romancio e dell'italiano.

Lo scopo della presente legge, però, come precedentemente scritto, è quello di rafforzare il quadrilinguismo presente all'interno del territorio svizzero e di consolidare, promuovere e salvaguardare rispettivamente:

- la coesione interna del Paese;
- il plurilinguismo individuale ed istituzionale nell'utilizzo delle lingue nazionali;
- il romancio e l'italiano in quanto lingue nazionali.

Tuttavia, la Confederazione, al fine di dare validità all'art. 2 sopraesposto, si attiene a dei principi ben precisi, tra i quali:

- assicurare parità di trattamento alle quattro lingue nazionali;
- garantire e realizzare la libertà linguistica in tutti gli ambiti della realtà quotidiana;
- rispettare la composizione linguistica delle regioni svizzere.

All'art. 5 vengono elencate le ufficiali della Confederazione elvetica: il tedesco, il

francese e l'italiano.

La varietà romancia è considerata lingua ufficiale ma solo nei rapporti con le persone parlanti la medesima lingua; tuttavia, ci si può rivolgere ad un'autorità federale nella lingua ufficiale stabilita e la risposta può avvenire o con una lingua ufficiale differente convenuta con l'interlocutore oppure con la medesima varietà ufficiale utilizzata per porre la domanda all'autorità. Dal medesimo articolo, quindi, si evince che il romancio è una lingua “parzialmente ufficiale”.

L'unico Cantone svizzero nel quale si parla questa varietà è il Cantone dei Grigioni. Questo “è certamente trilingue secondo le stime ufficiali; ma questo non significa, come per tutta la Svizzera, che tutti gli abitanti parlino tre lingue. Ciò vale soprattutto, anche se soltanto in parte per i romanci. A scuola vengono fatti grossi sforzi da parte del gruppo linguistico italiano, ma in particolare da quello romancio, per ottenere un bilinguismo italiano-tedesco e romancio-tedesco. Un bilinguismo più o meno equilibrato viene raggiunto soprattutto dai romanci, dovuto in parte al confronto quotidiano con la lingua tedesca e non da ultimo anche al loro esemplare modello di immersione e tutela linguistica, che viene attuato da sempre in queste scuole” (Ricci Garotti 1999: pag. 266).

La legge del 5 ottobre 2007 stabilisce che le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità utilizzando uno dei loro idiomi o in *rumantsch grishun*; le autorità risponderanno utilizzando quest'ultima varietà.

Inoltre, “il Consiglio federale può limitare la libera scelta delle lingue ufficiali nei rapporti con le autorità il cui ambito d'attività è limitato ad una parte del territorio svizzero”⁸⁷, ma nei rapporti con le persone che non padroneggiano alcuna lingua ufficiale elencata all'art. 5 della medesima legge, le autorità federali utilizzano una lingua loro comprensibile.

Per quanto concerne le pubblicazioni dei testi normativi, la Confederazione stabilisce, mediante questa norma, che tutti i testi di legge devono essere pubblicati sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale in tedesco, francese ed italiano (art. 10).

Solo alcuni testi di particolare importanza nonché la documentazione per le elezioni e

⁸⁷ Art. 6, IV comma legge 5 ottobre 2007

le votazioni federali sono pubblicati anche in romancio (art. 11).

Gli avvisi, le insegne ed i documenti vengono redatti nelle lingue ufficiali del luogo dalle autorità federali ed in particolar modo si presentano:

- nei loro stampati;
- nelle pagine iniziali dei loro siti internet;
- nelle insegne dei loro edifici (art. 12).

In ambito scolastico, la Confederazione ed i Cantoni promuovono con la presente legge lo scambio di allievi e docenti e provvedono affinché l'insegnamento presti attenzione alla lingua d'insegnamento, nella sua forma standard.

Viene favorito il plurilinguismo degli allievi e dei docenti al fine di promuovere l'insegnamento delle lingue straniere che assicurano agli allievi competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale poiché "l'insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali di un paese plurilingue" (art. 15)

Ulteriori provvedimenti di promozione linguistica vengono concessi all'art. 16 della presente normativa, la quale concede aiuti finanziari ai Cantoni per creare presupposti per l'insegnamento di una seconda o terza lingua nazionale per promuovere la lingua nazionale del posto da parte degli allievi e per divulgare la conoscenza della prima lingua da parte degli allievi.

La Confederazione elvetica finanzia e coordina l'istituzione scientifica per la promozione del plurilinguismo (art.17) e concede aiuti finanziari alle stampe nazionali al fine di diffondere informazioni sulle quattro regioni linguistiche della Svizzera (art. 18).

Aiuti economici vengono concessi anche agli enti pubblici che sostengono progetti a favore della comprensione tra le comunità linguistiche ed alle istituzioni nazionali a scopo non lucrativo che offrono aiuto per la traduzione di testi fra le lingue nazionali (art. 19).

Per la salvaguardia e la promozione delle lingue e culture romancia ed italiana (art. 25) la Confederazione concede ai Cantoni dei Grigioni e Ticino aiuti finanziari per le organizzazioni ed istituzioni che si impegnano a tutelare la promozione linguistica ed alle attività editoriali nella Svizzera romancia ed italiana.

Appendice

Molise

Legge regionale n.15 del 14.05.1997 "tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise"

Art. 1 Finalità della legge

1. La Regione Molise, in ossequio all'art. 6 della Costituzione che afferma che la "Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche " ed in attuazione dei principi dell'art. 4 dello Statuto, d'intesa con i Comuni interessati e nell'ambito delle competenze di cui all'art 49 dl DPR 24 luglio 1977, n. 616- valorizza e promuove il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio, quale elemento non secondario della cultura molisana.
2. A tale fine la Regione, di concerto con i comuni interessati, con i loro consorzi e con le Province, promuove e sostiene le iniziative di valorizzazione delle lingue comunità molisane di origine croata ed albanese, riconoscendo che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali.

Art. 2 Interventi a favore di attività didattiche complementari

1. La Regione sostiene e finanzia i programmi di studio delle lingue croata ed albanese nelle scuole materne, elementari e medie dei Comuni in cui sono presenti le popolazioni alloglotte. Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue croata ed albanese nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Molise collaborare con i Comuni, con i loro Consorzi e le Province interessate e che vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell'autorità scolastica, o in altra sede idonea.

Art. 3 Contenuti ed organizzazione delle attività didattiche

1. Argomento dei corsi di cui all'articolo 2 sarà l'insegnamento della lingua croata ed albanese inteso come approfondimento della conoscenza dell'idioma parlato nei comuni molisani

interessati dal fenomeno del bilinguismo. Sarà altresì finalità dei corsi il recupero delle tradizioni di queste comunità, nell'ambito di uno studio multidisciplinare di carattere letterario, storico, geografico, musicale ed artistico.

La programmazione degli insegnamenti dovrà tenere conto del diverso grado di scolarizzazione e di conoscenza della lingua croata ed albanese. Per lo studio interdisciplinare della letteratura, della storia, della geografia, sarà possibile utilizzare insegnanti laureati in materie storico-letterarie nati nei comuni molisani nei quali è presente il fenomeno del bilinguismo, oppure insegnanti in possesso di un diploma magistrale, da impiegarsi nei corsi della scuola materna ed elementare.

Art. 4 Interventi di promozione culturale

La Regione promuove e sostiene sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:

1. studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità croate ed albanesi; creazioni di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici croati e albanesi, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;
2. stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua croata e albanese per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua croata ed albanese; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;
3. corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni croata ed albanese;
4. allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese e croato;
5. raccolta e studio dei toponimi nelle lingue croata ed albanese e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;
6. scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità di lingua croata ed albanese in Italia ed all'estero.

Art. 5 Comitato per la valorizzazione culturale per la programmazione delle attività

1. Per la programmazione delle attività educative e culturali finalizzate alla valorizzazione delle comunità alloglotte, è istituito un Comitato composto da:
 - a) l'Assessore Regionale alla Cultura, o suo delegato;
 - b) il Provveditore agli Studi di Campobasso;
 - c) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Campobasso;
 - d) i Sindaci dei Comuni di Acquaviva Collecroce, Campomarino, Montecilfone, Montemitro, Portocannone, S.Felice del Molise ed Ururi;
 - e) due esperti di chiara fama nelle discipline storiche, antropologiche e/o linguistiche riferite alle culture croata ed albanese.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato.
3. Le riunioni sono presiedute dall'Assessore Regionale o da un suo delegato.
4. La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a carico del bilancio regionale.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato alla Cultura di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale.
6. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il dirigente del servizio, nonché, su richiesta del Comitato, i funzionari responsabili delle procedure istruttorie delle iniziative sottoposte ad approvazione.
7. Il Comitato elabora la proposta di programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte sulla base di progetti elaborati direttamente dalla Regione Molise o promossi in collaborazione con Istituti scolastici, Enti pubblici, Istituzioni, fondazioni, Associazioni e Cooperative culturali.
8. Il Comitato valuta le proposte ed i progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle disponibilità finanziarie, della produttività degli interventi distribuendo equamente le risorse tra le due comunità linguistiche.

Art. 6 Presentazione delle proposte

1. I Comuni, i loro Consorzi, le Province gli Enti e le associazioni operanti senza fini di lucro, che intendono promuovere singole iniziative o manifestazioni finalizzate agli obiettivi di cui

alla presente legge, possono proporre relativi progetti entro il 30 novembre di ogni anno, all'Assessorato alla Cultura della Regione Molise.

2. I progetti, firmati dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredati da:
 - a) l'80% in acconto, alla dichiarazione di conferma dell'intento di realizzare l'iniziativa proposta, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo;
 - b) il 20% a saldo, alla presentazione della relazione attestante l'attività svolta e dall'indicazione delle spese sostenute.

Art. 8

Obblighi del beneficiario

1. La concessione dei contributi regionali comporta, per i beneficiari, l'obbligo di realizzare le attività sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nella relazione e nel preventivo finanziario allegati alla domanda o alla proposta.

Art. 9

Regolarità contabile e vigilanza

1. La Regione Molise può disporre forme di vigilanza ed ispezione attraverso le proprie strutture, in ordine alle attività ammesse a finanziamento ai sensi della presente legge. In particolare, essa verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare.
2. La segnalazione di eventuali irregolarità sarà fornita al Comitato Tecnico-Scientifico in sede di valutazione dei programmi presentati per le annualità successive al fine di valutare l'esclusione dei soggetti che se ne siano resi responsabili.
3. In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, l'Assessorato alla Cultura provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso.

Art. 10

Norma transitoria

1. Per le iniziative relative all'anno 1997, il termine di presentazione delle proposte di attività educative e culturali è stabilito nel 30 giorno dalla entrata in vigore della legge.

Art. 11

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge quantificato per l'anno 1997 in L

200.000.000, troverà copertura finanziaria con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997.

Art. 12

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, addì 14 maggio 1997

Trento

Legge Provinciale 19 giugno 2008, n. 6

Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali

Titolo I

Principi e disposizioni comuni

Capo I

Principi e definizioni

Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di tutela delle minoranze contenuti nella Costituzione, nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo e nelle relative norme di attuazione, nonché nel diritto nazionale, comunitario e internazionale, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identità, in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche, delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra le quali costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità provinciale.
2. La Provincia assicura altresì la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mòchena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.

Art. 2

Minoranze linguistiche locali

1. Le popolazioni ladina, mòchena e cimbra costituiscono gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo e delle relative norme di attuazione.
2. Il ladino, il mòcheno e il cimbro costituiscono la lingua propria delle popolazioni insediate nei rispettivi territori.
3. Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, la lingua ladina si esprime nelle varietà locali storicamente usate dalle popolazioni in esso insediate e nella sua forma scritta codificata come lingua comune, le quali costituiscono parte integrante del sistema linguistico

ladino dolomitico e partecipano al processo della sua standardizzazione.

4. Per le popolazioni mòchena e cimbra la lingua tedesca costituisce la lingua di riferimento, la cui conoscenza e uso sono parimenti promossi da questa legge.

Art. 3

Determinazioni territoriali

1. Il territorio dei comuni di Campitello di Fassa-Ciampidel, Canazei-Cianacei, Mazzin- Mazin, Pozza di Fassa- Poza, Soraga e Vigo di Fassa- Vich costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione ladina, parte della comunità ladina dolomitica.
2. Il territorio dei comuni di Fierozzo- Vlarotz, Frassilongo- Garait e Palù del Fersina- Palai en Bernstol costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione mòchena.
3. Il territorio del comune di Luserna-Lusérn costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione cimbra.
4. Le determinazioni territoriali di cui ai commi 1, 2 e 3 non costituiscono limite per le attività e gli interventi idonei alla salvaguardia e alla promozione delle culture e delle lingue delle popolazioni di minoranza linguistica ivi individuate, svolti da singoli o associazioni, anche se aventi rispettivamente residenza o sede legale al di fuori di queste determinazioni territoriali.

Art. 4

Diritti dei cittadini di minoranza linguistica

1. All'interno dei territori indicati all'articolo 3 tutti i cittadini hanno diritto di conoscere la lingua propria della rispettiva comunità e di utilizzarla sia oralmente che per iscritto in tutti i rapporti e le occasioni della vita sociale, economica ed amministrativa senza subire discriminazioni.
2. I medesimi cittadini hanno diritto di apprendere la lingua propria della rispettiva comunità e di avere in quella lingua una adeguata formazione.
3. Le comunità di minoranza linguistica assumono la responsabilità e il dovere di garantire le condizioni per la promozione della lingua propria e per l'esercizio dei diritti dei propri cittadini.
4. Questa legge tutela i diritti dei cittadini e delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra e

disciplina l'uso della lingua propria di tali popolazioni.

Art. 5

Rilevamento della situazione delle popolazioni di minoranza

1. La Provincia promuove, su tutto il proprio territorio e nel rispetto delle norme statali in materia statistica, il rilevamento della consistenza numerica, della dislocazione territoriale e della situazione sociolinguistica delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra, anche ai fini di valutare e migliorare l'efficacia delle politiche di tutela, di valorizzazione e di sviluppo delle popolazioni medesime.

Capo II

Competenze e responsabilità

Art. 6

Obiettivi

1. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), di seguito denominate “comunità”, pongono in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni possibile azione e strumento per la concreta realizzazione dei principi richiamati dall'articolo 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, adeguatezza, differenziazione, democrazia e partecipazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia promuove in particolare presso la comunità trentina la conoscenza e il rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra.

Art. 7

Autonomia istituzionale e organizzativa

1. la Provincia, al fine di tutelare e valorizzare l'identità delle popolazioni di minoranza e di favorirne uno sviluppo anche sociale rispettoso delle relative peculiarità, promuove ogni forma possibile di autonomia istituzionale e organizzativa e di decentramento amministrativo in favore delle popolazioni stesse.
2. A tal fine la Provincia riconosce il Comun general de Fascia quale soggetto rappresentante la popolazione ladina, i comuni di Fierozzo- Vlarotz. Frassilongo- Garait e Palù del Fersina- Palai en Bersntol attraverso il consiglio mòcheno costituito fra gli stessi quale soggetto rappresentante la popolazione mòchena, e il Comune di Luserna-Lusérn quale soggetto rappresentante la popolazione cimbra.

Art. 8

Rappresentanza delle minoranze

1. Le norme sulla composizione degli organi collegiali della Provincia e degli enti pubblici e privati istituiti e disciplinati dalla legge provinciale, competenti per i territori indicati dall'articolo 3, favoriscono la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.
2. Nelle istituzioni scolastiche nei cui bacini di utenza sono compresi i territori indicati dall'articolo 3 è garantita la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.
3. Nel Consiglio delle autonomie locali, le popolazioni di minoranza sono rappresentate dal Presidente del Comun general de Fascia, dal presidente del consiglio mòcheno e dal Sindaco del Comune di Luserna-Lusérn.

Capo III

Istituzioni delle minoranze

Art. 9

Conferenza delle minoranze

1. La conferenza delle minoranze costituisce l'organismo per la concertazione delle politiche per le popolazioni di minoranza linguistica ed è composta da:
 - a) il Presidente della Giunta provinciale;
 - b) i membri della Giunta provinciale;
 - c) il consigliere provinciale ladino eletto secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera g) della legge provinciale 5 marzo 2003, n.2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia);
 - d) il Presidente del Comun general de Fascia;
 - e) i presidenti delle comunità che comprendono i territori di insediamento delle popolazioni mòchena e cimbra;
 - f) i sindaci dei comuni di cui all'articolo 3;
 - g) i rappresentanti degli istituti culturali ladino, mòcheno e cimbro;
 - h) il sorastant de la scola ladina;
 - i) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative che operano nei territori mòcheno e cimbro;

- j) il president dla Union generela di ladins dla Dolomites.
2. La conferenza delle minoranze svolge le seguenti funzioni:
 - a) definisce le linee programmatiche per le politiche in materia di tutela e promozione delle minoranze verificando lo stato di attuazione della normativa di settore anche al fine dell'individuazione di nuovi interventi;
 - b) esprime parere obbligatorio sul programma degli interventi per l'editoria e l'informazione nonché sulle convenzioni e sugli accordi di cui all'articolo 23 e parere obbligatorio e vincolante sulla suddivisione del fondo provinciale per le minoranze; si prescinde da tali pareri se non forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta;
 - c) esprime l'intesa sull'oggetto e sulle modalità delle rilevazioni statistiche di cui all'articolo 5.
 3. La conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente di cui all'articolo 5.
 4. Le modalità di funzionamento della conferenza sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 5. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte dal servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche locali.

Art. 10

Autorità per le minoranze linguistiche

1. E' istituita presso il Consiglio provinciale l'autorità per le minoranze linguistiche, di seguito nominata "autorità", la quale opera in piena autonomia e indipendenza.
2. L'autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti dell'autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, sociale, culturale; durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati. Tra i componenti nominati dal Consiglio, il Presidente del Consiglio provinciale nomina di concerto con il presidente della conferenza delle minoranze il presidente dell'autorità.
3. La carica di componente dell'autorità è incompatibile con le seguenti cariche o posizioni:
 - a) presidente della Regione o della Provincia, assessore o consigliere regionale o provinciale;
 - b) sindaco, assessore o consigliere comunale;
 - c) presidente, amministratore, componente di organi di enti pubblici anche non economici, di fondazioni o di società a prevalente capitale pubblico nominati dalla Regione, dalla Provincia o dai comuni;
 - d) dipendente della Provincia, del Consiglio provinciale, della Regione, del Consiglio regionale, di comuni, comprensori o comunità aventi sede in Trentino.
4. Il componente, per il quale esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dal comma 3, decade dalla carica qualora, entro trenta giorni, non rassegni le dimissioni dalla

carica o dalla posizione incompatibile o no sia collocato in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio provinciale.

5. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente dell'autorità il Consiglio provinciale, preso atto della cessazione dalla carica, nomina il nuovo componente nella prima seduta utile, con le modalità stabilite dal comma 2. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza dell'autorità e può essere riconfermato una sola volta.
6. Ai componenti dell'autorità spettano un'indennità di carica determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, entro i limiti previsti dall'articolo 58 (Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale) della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento del loro incarico in misura pari a quello dei consiglieri provinciali.
7. L'autorità:
 - a) esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia di tutela linguistica e promozione delle minoranze linguistiche;
 - b) svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al Comune general de Fascia e ai comuni di cui all'articolo 3 nonché alle relative comunità anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e provinciale in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
 - c) vigila sulla destinazione delle risorse stanziare dagli enti pubblici a favore delle minoranze linguistiche e valuta l'efficacia e la congruità delle misure attuate a sostegno delle minoranze linguistiche con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo;
 - d) esercita le funzioni del difensore civico previste dalla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico), relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali e dei concessionari di pubblici servizi che riguardano esclusivamente o prevalentemente i territori di cui all'articolo 3 o rivolti a soggetti residenti negli stessi territori; nelle convenzioni sottoscritte dai comuni di cui all'articolo 3, ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1982;
 - e) presenta annualmente al Consiglio provinciale una apposita relazione sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di minoranza; la relazione può contenere proposte in materia ed evidenziare gli elementi di criticità in ordine all'efficacia delle misure di tutela e promozione delle lingue di minoranza.
8. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il presidente dell'autorità, l'ufficio di presidenza del Consiglio individua il personale di supporto dell'autorità, che è

posto alle sue dipendenze.

9. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale sono inserite apposite voci per l'attività e le funzioni dell'autorità. L'autorità gestisce autonomamente le disponibilità assegnate. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità.

Art. 11

Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali

1. Il servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali è incardinato presso il dipartimento affari e relazioni istituzionali e svolge i seguenti compiti e funzioni:
 - a) cura i provvedimenti di competenza della Provincia in materia di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza, ivi compreso il monitoraggio dei relativi interventi, oltrechè i rapporti con gli istituti culturali per le popolazioni di minoranza;
 - b) coordina e dà impulso all'attività dei competenti servizi interessati in ordine all'attuazione dei principi e delle norme riguardanti la salvaguardia e la promozione delle popolazioni di minoranza, anche promuovendone la conoscenza in particolare da parte della comunità trentina;
 - c) assicura assistenza e consulenza agli enti locali, agli istituti culturali e ad altri enti pubblici in merito all'attuazione delle norme in materia di salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche locali;
 - d) cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, nonché le pronunce giurisprudenziali e i contributi dottrinari inerenti la materia della salvaguardia e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica e ne cura la traduzione nelle rispettive lingue o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in tedesco;
 - e) raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia e valorizzazione e si attiva per la risoluzione delle stesse;
 - f) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa, dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, della Provincia autonoma di Bolzano e di altre regioni ove risiedono le popolazioni di minoranza; cura altresì i rapporti con le istituzioni internazionali e con le autorità indipendenti che si interessano alla salvaguardia delle popolazioni di minoranza;
 - g) svolge le funzioni di segreteria della conferenza delle minoranze.

Capo IV Istituti culturali

Art. 12

Istituti culturali per le popolazioni di minoranza

1. L'istituto culturale ladino- Istitut cultural ladin “Majon di Fascegn”, l'Istituto mòcheno- Bersntoler Kulturinstitut e l'Istituto cimbro- Kulturinstitut Lusèrn, enti strumentali della Provincia ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, curano, in conformità ai rispettivi statuti, la promozione e la tutela della lingua e della cultura delle rispettive popolazioni di minoranza.
2. Gli atti di indirizzo e direttiva emanati dalla Giunta provinciale nei confronti degli istituti di cui al comma 1 tengono conto delle specifiche finalità di tutela delle minoranze linguistiche e producono efficacia nei confronti degli istituti decorsi trenta giorni dalla loro emanazione; entro tale termine, il Comun general de Fascia per l'Istituto culturale ladino- Istitut cultural ladin “Majon di Fascegn”, il consiglio mòcheno per l'Istituto mòcheno- Bersntoler Kulturinstitut e il Comune di Luserna- Lusèrn per l'Istituto cimbro- Kulturinstitut Lusèrn possono presentare alla Giunta provinciale osservazioni e proposte.

Art. 13

Statuti

1. Ferme restando le finalità stabilite dalle leggi provinciali 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino), e 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), gli Istituti disciplinano la propria organizzazione e il funzionamento con i rispettivi statuti, i quali corrispondono ai regolamenti previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006.
2. Gli statuti sono adottati dal consiglio di amministrazione di ciascun istituto a maggioranza assoluta dei componenti d'intesa con l'organo di rappresentanza istituzionale della rispettiva popolazione di minoranza e sono approvati dalla Giunta provinciale; con la medesima procedura sono adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14

Norme linguistiche e di grafia

1. Gli istituti culturali di ciascuna popolazione di minoranza costituiscono le autorità scientifiche di cui si avvalgono gli enti pubblici al fine di stabilire e aggiornare le regole e le norme linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità, ivi compreso i toponimi, anche per favorire il processo di standardizzazione linguistica.

Capo V

Rapporti interistituzionali

Art. 15

Accordi e intese di cooperazione

1. Nelle materie di loro competenza, il Comune di Fascia, i comuni di Fierozzo- Vlarotz, Frassilongo- Garait, Palù del Fersina- Palai en Bersntol e il Comune di Luserna- Lusèrn possono stipulare accordi ed intese con collettività o autorità locali per finalità di interesse comune, anche prevedendo, laddove consentito, la costituzione di organismi ed altri soggetti comuni di diritto pubblico o privato.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006 la Provincia promuove accordi e intese anche ai fini di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica.

Titolo II

Tutela e promozione della lingua

Capo I

Uso, apprendimento e accertamento della lingua

Art. 16

Uso della lingua propria della minoranza

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche, con gli uffici della Provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, ad ordinamento provinciale o istituti con legge provinciale, siti nei territori di cui all'articolo 3, o che svolgono funzioni prevalentemente nell'interesse delle popolazioni di minoranza anche se siti al di fuori delle suddette località; i medesimi diritti sono garantiti nei rapporti con le società, anche se site al di fuori delle stesse località, che svolgono servizi in concessione per la parte di attività riferita al territorio dei medesimi comuni.
2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata nella lingua della

minoranza, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in detta lingua, o per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, e nella lingua della minoranza.

3. Nei territori di cui all'articolo 3, gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione sono redatti in lingua italiana seguita dal testo nella lingua della minoranza.
4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali dei territori di cui all'articolo 3, i membri di tali organi possono usare la lingua di minoranza negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che nella lingua della minoranza.
5. La Provincia cura la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra nelle rispettive lingue, o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in lingua tedesca. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana.
6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, nei territori di cui all'articolo 3, le indicazioni, le segnaletiche, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatte nella lingua della minoranza e in quella italiana. La Provincia inoltre promuove la realizzazione e l'esposizione di insegne informative bilingui da parte di privati.

Art. 17

Apprendimento della lingua della minoranza

1. Al fine di rendere effettivi i diritti linguistici e le responsabilità di cui all'articolo 4, le istituzioni scolastiche al servizio dei territori nei quali sono insediate minoranze linguistiche garantiscono l'insegnamento delle lingue e delle culture proprie delle comunità di minoranza, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n.5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), assicurando la rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno inserimento degli alunni appartenenti alle popolazioni di minoranza.
2. Le medesime istituzioni scolastiche, in collaborazione con la Provincia, con gli istituti di cui all'articolo 12 e con gli enti locali dei territori di cui all'articolo 3, curano l'alfabetizzazione nella lingua delle minoranze degli adulti e dei soggetti che non hanno avuto un'adeguata istruzione in tale lingua, attraverso appositi percorsi di formazione permanente.

Art. 18

Accertamento della conoscenza della lingua della minoranza

1. L'accertamento della conoscenza della lingua propria delle popolazioni mòchena e cimbra ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 32 è effettuato almeno una volta all'anno da apposite commissioni, nominate dalla Giunta provinciale, secondo le modalità stabilite con regolamento.
2. Per l'accertamento della conoscenza della lingua propria della popolazione ladina si applica quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra della provincia di Trento).

Capo II

Toponomastica

Art. 19

Repertori dei toponimi

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo e dalle relative norme di attuazione, la Provincia, il Comune general de Fascia, i comuni, le comunità e gli enti ad ordinamento provinciale garantiscono il rispetto della toponomastica ladina, mochena e cimbra.
2. Per ciascuna comunità di minoranza linguistica della provincia di Trento è costituito un repertorio dei toponimi, che rappresenta lo strumento ufficiale per la corretta denominazione dei territori cui si riferisce. Il repertorio dei toponimi è approvato ed aggiornato sentita la rispettiva commissione toponomastica.
3. Il repertorio dei toponimi è distinto per comuni e per comuni catastali, comprende per le singole località la denominazione in lingua minoritaria e la corrispondente denominazione in lingua diversa da quella di minoranza della quale si renda opportuno il mantenimento in quanto diffusamente conosciuta a livello nazionale o internazionale.
4. I repertori sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono parte del dizionario toponomastico trentino di cui alla legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica).
5. Gli enti di cui al comma 1 adeguano la toponomastica di loro competenza ai contenuti del relativo repertorio.
6. Fatte salve le denominazioni dei comuni, le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza sono di regola espresse nella sola denominazione ladina, mochena o cimbra. Possono essere redatte anche nel corrispondente nome italiano, se questo è registrato

nel rispettivo repertorio dei toponimi, con pari dignità grafica.

7. Nei territori delle popolazioni di minoranza, le indicazioni stradali riportano le denominazioni nella lingua minoritaria e in italiano con pari dignità grafica.

Art. 20

Denominazione delle frazioni, strade, piazze ed edifici pubblici

1. La denominazione di nuove frazioni o la modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni di cui all'articolo 3 avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 7 della legge provinciale n.16 del 1987.
2. A questo fine, sulle domande relative alla comunità ladina delibera il Comun general de Fascia sentito il parere della commissione toponomastica ladina; sulle domande relative alla comunità mochena e alla comunità cimbra delibera la Giunta provinciale sentito il parere rispettivamente della commissione toponomastica mochena o di quella cimbra.
3. Se la domanda è accolta, la denominazione è fissata con decreto rispettivamente del Presidente del Comun general de Fascia o del Presidente della Provincia, ed ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici sono soggette per la comunità ladina all'approvazione del Comun general de Fascia, sentito il parere della Commissione toponomastica ladina; per le comunità mochene e cimbra all'approvazione della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione toponomastica rispettivamente mochena o cimbra.
5. Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico, monumento, lapide o altro ricordo permanente situato in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salvo deroga che può essere concessa in casi eccezionali e per persone particolarmente benemerite. Questa disposizione non si applica ai monumenti, lapidi e ricordi situati nei cimiteri né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

Art. 21

Cartografia del territorio provinciale

1. Il corredo toponomastico della cartografia del territorio provinciale di cui alla legge provinciale 4 marzo 1980. n. 5 (Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale), riporta i toponimi delle popolazioni di minoranza secondo le risultanze del

relativo repertorio. In mancanza del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate dai rispettivi istituti culturali per la formazione del repertorio medesimo o del dizionario toponomastico trentino.

2. La cartografia dei territori delle popolazioni di minoranza e i relativi atti di competenza degli enti di cui all'articolo 6 si adeguano ai repertori dei toponimi di minoranza.

Capo III

Cultura e informazione

Art. 22

Sostegno alle attività di promozione della lingua e della cultura

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto, secondo quanto previsto da questa legge, al sostegno delle proprie iniziative ed attività culturali e ricreative.
2. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono le attività di carattere culturale e ricreativo delle popolazioni di minoranza, prevedendo misure particolari per le attività che hanno diretta rilevanza per le politiche di promozione linguistica, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle rispettive popolazioni di minoranza.
3. Per i fini di cui al comma 2, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi.

Art. 23

Sostegno all'editoria e informazione

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza hanno diritto di avere informazioni sia scritte che audiovisive nella lingua propria di ciascuna comunità, secondo quanto previsto da questa legge.
2. Il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono, sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto delle altre fonti di finanziamento, l'editoria e l'informazione in lingua minoritaria e ne favoriscono la diffusione anche al di fuori del proprio territorio.
3. A questo scopo, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi a livello locale.
4. Al fine di garantire la presenza sul territorio provinciale di mezzi di informazione in lingua

minoritaria, favorendo l'innovazione tecnologica e la divulgazione anche al di fuori del territorio provinciale, la Giunta provinciale approva un programma di interventi di durata non superiore a quella della legislatura. Il programma è elaborato sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto sia del sostegno all'informazione in lingua minoritaria posto in essere dagli enti di cui al comma 2 sia delle proposte eventualmente pervenute dagli istituti culturali per le popolazioni di minoranza e dagli enti di cui al comma 2. Il programma è attuato nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, individua gli obiettivi da conseguire, le attività e le iniziative da svolgere nonché i soggetti attuatori, è sottoposto al parere della conferenza delle minoranze ed è finanziato con il fondo previsto dall'articolo 24.

5. Per i fini di cui al comma 4, la Provincia promuove il coordinamento con gli interventi di competenza della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo anche mediante accordi pluriennali.
6. La Giunta provinciale, previo parere della conferenza delle minoranze, è autorizzata a stipulare convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di assicurare, a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, la promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra attraverso:
 - a) la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea;
 - b) la diffusione nei territori dei comuni indicati all'articolo 3 delle trasmissioni in lingua tedesca e ladina realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n.103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).
7. Per le medesime finalità la Giunta provinciale è autorizzata inoltre, previo parere della conferenza delle minoranze, a stipulare appositi accordi con le emittenti locali.

Titolo III

Sostegno economico e finanziario

Art. 24

Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza

1. È istituito un fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali, finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative di salvaguardia e promozione delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento.
2. In relazione alle finalità e alle disponibilità del fondo, con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su conforme parere della conferenza delle minoranze, sono determinate:
 - a) la quota che può essere utilizzata per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

- b) le quote destinate a interventi attuati direttamente dalla Provincia;
 - c) le quote da riservare al finanziamento di progetti e di iniziative, anche elaborati dalle associazioni di cui all'articolo 22, comma 2, particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, individuati dalla Giunta provinciale e proposti da amministrazioni locali, istruzioni scolastiche e istituti culturali provinciali;
 - d) la quota da destinare al finanziamento delle attività previste dall'articolo 25.
3. Nei limiti della quota del fondo prevista dal comma 2, lettere a), possono essere utilizzate risorse per anticipare agli enti locali e alle altre amministrazioni pubbliche i finanziamenti a carico dello Stato, nel limite massimo del 50 per cento dei finanziamenti complessivamente assegnati dallo Stato nel precedente esercizio finanziario per i progetti che interessano il territorio della provincia. Se lo Stato non finanzia i progetti presentati le somme anticipate dalla Provincia rimangono a carico del bilancio provinciale.

Titolo IV

Gruppo linguistico ladino

Art. 25

Attività culturali e di politica linguistica

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, nel territorio dei comuni ladini il Comun general del Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di usi e costumi locali e di istituzioni culturali di carattere locale, di manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali nonché di tutela, promozione e conservazione della lingua ladina. Il Comun general de Fascia esercita queste funzioni sentito il parere della consulta ladina.
2. Il Comun general de Fascia provvede in particolare, avvalendosi della consulta ladina, alle azioni di pianificazione linguistica necessaria alla tutela e alla valorizzazione della lingua ladina.

Art. 26

Consulta ladina

1. La consulta ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da non più di dieci membri. Ne fanno comunque parte:
 - a) il Presidente del Comun general de Fascia e suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) un funzionario del Comun general de Fascia esperto in materia di politica linguistica;
 - c) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino- Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn";
 - d) il sorastant de la scola ladina o suo delegato;

- e) un rappresentante designato dall'Azienda per il turismo della Val di Fassa;
 - f) due rappresentanti designati dall'Union di ladins de Fascia di cui uno scelto fra esponenti dell'associazionismo culturale della Val di Fassa.
2. È compito della consulta ladina analizzare le istanze e i bisogni espressi dalla comunità ladina in ordine alla promozione della lingua, valutare le attività in essere e monitorarne l'efficacia, individuare le necessità, assegnare le priorità ed elaborare conseguentemente le linee di politica linguistica da adottare ai fini della tutela e valorizzazione della lingua ladina.
 3. La consulta ladina propone al Comun general de Fascia un piano organico di interventi articolato per tipologie e modalità di accesso alle risorse e distinto in progetti strategici, attività ordinarie e sostegno ad iniziative puntuali proposte da enti ed associazioni.
 4. Per l'attuazione del piano organico degli interventi il Comun general de Fascia utilizza risorse proprie e si attiva per reperire ulteriori risorse in base alle norme provinciali, regionali, statali ed europee vigenti in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche.
 5. Per i fini di cui al comma 4 il Comun general de Fascia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati ritenuti idonei.
 6. Il Comun general de Fascia definisce le modalità di organizzazione e funzionamento della consulta ladina.

Art. 27

Toponomastica ladina

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, il Comun general de Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di toponomastica.
2. Le relative deliberazioni, comprese quelle riguardanti l'approvazione, la modifica e l'aggiornamento del repertorio dei toponimi delle località ladine, sono adottate sentito il parere della commissione toponomastica ladina.

Art. 28

Commissione toponomastica ladina

1. La commissione toponomastica ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da:
 - a) due rappresentanti del Comun general de Fascia, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino- Istitut cultural ladin “Majon di Fascegn”;

- c) un rappresentante designato dall'Union di ladins de Fascia;
 - d) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.
2. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta inviatre a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.
 3. Funge da segretario della commissione un dipendente del Comun general de Fascia.
 4. La commissione toponomastica ladina propone al Comun general de Fascia l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi ladini, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto culturale ladino- Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn".
 5. La commissione esprime parere al Comun general de Fascia sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni ladini; esprime altresì parere al Comun general de Fascia sulle deliberazioni dei comuni ladini riguardanti le denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.
 6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
 7. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 2 sono corrisposti a cura del Comun general de Fascia i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 29

Accesso al pubblico impiego

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina con le modalità di cui all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, e nelle procedure di mobilità bandite dagli enti locali delle località ladine nonché dallo Stato, dalla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, dalla Provincia, dagli enti ad ordinamento provinciale o istituti con legge provinciale e dai concessionari di pubblici servizi, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento.
2. Il Comun general de Fascia e gli enti di cui al comma 1 garantiscono negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. a tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3 di questo articolo.

3. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui al comma 1 sono tenuti all'uso della lingua ladina. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell'attestato di conoscenza di tale lingua.

Titolo V

Minoranze germanofone

Art. 30

Rappresentanza istituzionale della popolazione mòchena

1. Almeno una volta all'anno è convocata una riunione congiunta dei consigli comunali dei comuni di Fierozzo- Vlarotz, Frassilongo- Garait, Palù del Fersina- Palai en Bernstol. Tale organismo, denominato in seguito assembela mòchena, ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione mòchena e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza dei comuni e della rispettiva comunità debbono attenersi.
2. Le funzioni di presidente e di vicepresidente dell'assemblea sono svolte, a rotazione annuale, da ciascun sindaco dei comuni mòcheni. Il presidente dell'assemblea mòchena partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un sindaco o di un rappresentante della popolazione mòchena.
3. I sindaci dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo- Garait, Palù del Fersina- Palai en Bernstol compongono il consiglio mòcheno, organo presieduto dal presidente dell'assemblea.
4. Il consiglio mòcheno esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità mòchena assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.
5. Le modalità per la convocazione e il funzionamento dell'assemblea mòchena e del consiglio mòcheno sono stabilite da specifici regolamenti approvati dall'assemblea mòchena a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento del consiglio può prevedere forme e modalità di un suo funzionamento contestuale con gli organismi della comunità.

Art. 31

Rappresentanza istituzionale della popolazione cimbra

1. il Consiglio comunale di Luserna- Lusèrn ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione cimbra e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza del comune e della comunità debbono attenersi.
2. Il Sindaco di Luserna- Lusèrn o suo delegato partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un rappresentante della popolazione cimbra.
3. Il Consiglio comunale di Luserna- Lusèrn esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità cimbra assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 32

Accesso al pubblico impiego

1. In attuazione degli articoli 01, 1 e 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua mòchena o cimbra con le modalità di cui all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, bandite dagli enti locali aventi sede nei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo- Garait, Plaù del Fersina- Palai en Bernstol e di Luserna- Lusèrn e nelle procedure di mobilità attivate da tali enti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e ai concessionari di pubblici servizi per lo svolgimento di attività che vengono attuate prevalentemente nel territorio dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo- Garait, Palù del Fersina- Palai en Bernstol e di Luserna- Lusèrn.
3. Le comunità e gli altri enti locali che comprendono i territori dei comuni di cui al comma 1 debbono garantire la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 2 di questo articolo.
4. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 sono tenuti all'uso della lingua di minoranza. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell'attestato di conoscenza di tale lingua.

Art. 33

Commissione toponomastica mòchena

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo- Garait e Palù del Fersina- Palai en Bersntol, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica mòchena.
2. La commissione toponomastica mòchena è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:
 - a) tre rappresentanti designati dall'assemblea mòchena, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) un rappresentante designato dall'Istituto mòcheno- Bersntoler Kulturinstitut;
 - c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.
3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.
4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.
5. La commissione propone alla Giunta provinciale l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi mòcheni, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto mòcheno- Bernstol Kulturinstitut.
6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni mòcheni; esprime altresì parere sulle deliberazioni dei comuni mòcheni riguardanti la denominazione di strade, piazze ed uffici pubblici.
7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 34

Commissione toponomastica cimbra

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio del comune di Luserna- Lusèrn, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica cimbra.
2. La commissione toponomastica cimbra è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della

legislatura ed è composta da:

- a) due rappresentanti designati dal Comune di Luserna- Lusèrn, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) due rappresentanti designati dall'Istituto cimbro- Kulturinstitut Lusèrn;
 - c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.
3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.
 4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.
 5. La commissione propone alla Giunta provinciale l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi cimbri, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto cimbro- Kulturinstitut Lusèrn.
 6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nel territorio del comune di Luserna- Lusèrn; esprime altresì parere sulle deliberazioni del Comune di Luserna- Lusèrn riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.
 7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
 8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 2 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 35

omissis⁸⁸

Art. 36

omissis⁸⁹

Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie

88 Articolo modificativo degli articoli 2, 3, 4 e 6 della l.p. 15 giugno 2005, n. 7; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

89 Articolo modificativo degli articoli 17 e 19 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 37

Attuazione e abrogazioni

1. Fino all'istituzione del Comun general de Fascia e delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni mòcheni e cimbro, le rispettive funzioni previste da questa legge sono esercitate, in quanto compatibili, dal Comprensorio ladino di Fassa e dal Comprensorio Alta Valsugana.

Art. 38

Norme finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2008-2010, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Piemonte

Legge regionale n. 37 del 17 giugno 1997

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 “tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte”.

Art. 1

Finalità generalità

1. La Regione Piemonte, nello spirito degli artt. 3, 6 e 9 della Costituzione, in attuazione degli artt. 4, 5, e 7 dello Statuto regionale e nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 42 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tutela e valorizza l'originale patrimonio linguistico del Piemonte e ne promuove la conoscenza.
2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale, e lo informa ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione.

Art. 2

Festa del Piemonte

1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, di valorizzare l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la “Festa del Piemonte”. Essa ricorre il 22 maggio nel giorno anniversario della promulgazione dello Statuto regionale, avvenuta il 22 maggio 1971”.
2. La Giunta Regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti Organi dello Stato nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 3

Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico regionale

1. La Regione favorisce:
 - a) l'insegnamento e l'apprendimento;
 - b) l'informazione giornalistica e radio-televisiva;
 - c) la creazione artistica;
 - d) l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
 - e) l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di Enti locali o di

interesse locale;

f) la ricerca;

g) lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico regionale.

1bis. La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione anche in lingua piemontese e nelle lingue storiche del Piemonte: occitano, franco provenzale e walser”.

2. I Comuni e i loro Consorzi, le Comunità Montane, Enti, Istituti e Associazioni che promuovono programmi o singole iniziative finalizzati a tali obiettivi possono presentare domanda di contributo secondo le modalità previste dall'art. 10.

Art. 4

Promozione della ricerca

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli Atenei del Piemonte e con qualificati Istituti e Centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Piemonte e favorisce la creazione di Istituti volti alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle singole comunità linguistiche.
2. A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentite le Commissioni consiliari competenti, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura, il patrimonio linguistico storico del Piemonte in specie il piemontese, l'occitano, il franco provenzale ed il walser.
3. La Regione Piemonte promuove l'istituzione di cattedre relative a storia, cultura e patrimonio linguistico del Piemonte presso le Università della regione.

Art. 5

Attività dirette

1. La Regione Piemonte:
 - a) promuove, d'intesa con i competenti Provveditorati agli studi, nell'ambito dell'istituzione scolastica, corsi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte. Tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;
 - b) promuove, d'intesa con i Provveditori agli studi, corsi facoltativi di storia, cultura e lingue piemontese, occitana, franco provenzale e walser con particolare riguardo alle peculiarità locali di ogni provincia piemontese. Tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici e con la garanzia di almeno un'ora settimanale di insegnamento;

- c) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'articolo 4 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10 e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale.
2. La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingue e nelle parlate che costituiscono l'originale patrimonio linguistico del Piemonte.
 3. La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli Organi competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico del Piemonte.

Art. 6

Toponomastica locale

1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale con le modalità previste dall'art. 4 e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai Comuni e dai loro Consorzi, secondo le modalità previste dall'art. 10.
2. Le richieste di contributo dei Comuni e dei loro Consorzi per eventuale ripristino della toponomastica tradizionale, legata alle lingue originali del Piemonte, sono sottoposte per un obbligatorio parere preventivo ad una Commissione regionale di esperti, designati dall'Assessore alla Cultura e di cui fanno parte:
 - a) un esperto universitario di materie linguistiche;
 - b) un esperto universitario di materie geografiche;
 - c) un esperto di storia regionale, designato dalla Deputazione Subalpina di Storia Patria;
 - d) un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.
3. Su istanza dei Comuni interessati e previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, la Regione può disporre, con appositi provvedimenti legislativi da assumersi entro 180 giorni dall'istanza, così come previsto dall'art. 133 della Costituzione, il ripristino delle denominazioni storiche dei Comuni.
4. Tali provvedimenti sono effettuati, acquisito il parere della Commissione di cui al comma 2 e tenuto conto degli esiti di referendum consultivi eventualmente attuati secondo le modalità previste dall'art. 60 dello Statuto regionale.

Art. 7

Informazione regionale

1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di Enti ed Istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.

Art. 8

Modificazioni alla L.R. 29 aprile 1985, n. 49

1. Al fine di inserire la conoscenze del patrimonio linguistico regionale fra le attività previste dalla L.R. 29 aprile 1985, n. 49 e dirette a favorire la partecipazione degli alunni alle iniziative volte ad offrire alla scuola nuove e significative opportunità culturali, l'art. 8 della medesima legge è così integrato:
 - d) la conoscenza dell'originale patrimonio di cultura, lingue e tradizioni del Piemonte con particolare attenzione per le sue espressioni locali.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 9

Commissione consultiva

1. E' istituita una Commissione consultiva composta da:
 - a) l'Assessore regionale alla Cultura o suo delegato;
 - b) il Sovrintendente regionale all'Istruzione o suo delegato;
 - c) nove esperti designati dall'Assessore regionale alla Cultura, sentiti Enti, Istituzioni e Associazioni qualificati e impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale, con una rappresentanza che tenga più possibile conto delle diverse comunità linguistiche e culturali.
2. Il rappresentante di cui alla lettera b) del comma 1 è nominato previo consenso e su designazione dell'Amministratore di appartenenza.
3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
4. La nomina degli esperti è subordinata al parere della Commissione Nomine ai sensi della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni.

5. La Commissione è organismo consultivo dell'Assessorato alla Cultura.

Art. 10

Procedure

1. I soggetti di cui all'art. 3 che intendano avvalersi della presente legge presentano domanda entro il 15 ottobre di ogni anno all'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte.
2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredate da:
 - a) programma di attività per cui si richiede il finanziamento;
 - b) preventivo di spesa;
 - c) eventuale relazione sulle attività culturali precedentemente svolte nella materia.
3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente, ne delibera l'ammontare.
4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attività svolta ammessa al finanziamento. In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta Regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.

Art. 11

Abrogazione della L.R. 20 giugno 1979, n. 30

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R. 20 giugno 1979, n. 30 successivamente modificata con L.R. 15 novembre 1982, n. 35.

Art. 12

Norme transitorie

1. Le domande presentate ai sensi della L.R. 20 giugno 1979, n. 30, entro il termine del 15 ottobre 1989 saranno prioritariamente prese in esame al fine dell'eventuale concessione di contributi, secondo le modalità previste dalla suddetta legge e riservando ad esse una quota pari a L. 90.000.000 dello stanziamento previsto sull'istituendo capitolo dei contributi.
2. In prima applicazione e relativamente a programmi e inizi per l'anno 1990 il termine di presentazione delle domande di contributo ai sensi della presente legge è stabilito nel 30° giorno della sua entrata in vigore.

Art. 13

Norme finanziarie

1. Sul bilancio di previsione per l'anno 1990 sono istituiti i seguenti capitoli:
 - a) Contributi per la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio linguistico del Piemonte con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 250.000.000;
 - b) Fondo per interventi di valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico del Piemonte promossi dalla Regione Piemonte con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 150.000.000.
2. Alla spesa totale di L. 400.000.000 si fa fronte con una riduzione di L. 90.000.000 sul cap. n. 11870, di L. 150.000.000 sul cap. 11903 di L. 60.000.000 sul cap. 11753, e di L. 100.000.000 sul cap. 11756 del bilancio di previsione per l'anno 1990.
3. Le spese per gli anni finanziari 1991 e seguenti saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

Applicazione art. 12, comma 3, della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6

1. Lo svolgimento di collaborazioni e consulenze nella materia della presente legge, così come previsto in particolare dall'art. 4, non è disciplinato dalle disposizioni previste dalla L.R. 25 gennaio 1988, n.6.

Sicilia

legge regionale 9.10.1998, n. 26 Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52.

Art. 1

1. La Regione siciliana, nell'ambito della tutela della lingua e della cultura delle popolazioni appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciuta dalle leggi della Repubblica, dispone per le popolazioni di lingua e di cultura albanese e delle altre minoranze linguistiche nella Regione gli interventi di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

1. Il Presidente della Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve avviare l'iter per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
2. Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale di governo. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dal Presidente della Regione mediante richiesta ai comuni di Contessa Entellina, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela di volere includere i rispettivi territori comunali nell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti. I comuni manifesteranno la loro adesione con delibera del consiglio comunale da adottarsi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta del Presidente della Regione. Decorso infruttuosamente il suddetto termine l'adesione si intende accordata.
3. Il territorio del comune di Palermo, sede di residenza di molti Albanofoni, può essere inserito su richiesta del consiglio comunale della città nell'ambito territoriale del decreto del Presidente della Regione.
4. Negli altri comuni della Regione non compresi nelle previsioni dei commi precedenti, nel cui territorio insista comunque una minoranza linguistica, il procedimento previsto dal comma 2 può in ogni caso essere promosso dal 10 per cento della popolazione residente.

Art. 3

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 2, l'educazione linguistica prevede, oltre all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle

attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento d'insegnamento.

2. Nelle scuole materne ed elementari sono assicurati l'alfabetizzazione anche nella lingua della minoranza, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali. Nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'insegnamento anche della lingua della minoranza.
3. È obbligatorio l'insegnamento della cultura delle tradizioni delle minoranze linguistiche nell'ambito delle discipline individuate dalle istituzioni scolastiche interessate nell'esercizio dell'autonomia didattica.
4. Nello svolgimento dell'insegnamento di cui ai commi precedenti le istituzioni scolastiche autonome esercitano le attribuzioni previste dalla vigente legge statale.
5. Qualora i genitori non intendano avvalersi per i propri figli delle misure di cui ai commi 1, 2, 3 ne informano la scuola interessata al momento della preiscrizione.
6. Nel Comune di Palermo, ove si verificano le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le competenti autorità scolastiche, previa intesa con il comune, individuano gli istituti e le sezioni in cui si effettuerà l'insegnamento previsto dai commi precedenti.
7. Per gradi d'istruzione diversi da quelli indicati dai commi 1, 2 e 3 si applica la vigente legislazione statale.
8. L'insegnamento della lingua, della cultura e delle tradizioni locali costituisce parte integrante dei programmi didattici dei corsi istituiti e finanziati dalla Regione.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai corsi dello stesso livello svolti per gli adulti.

Art. 4

1. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare finanziamenti per l'importo di lire 250 milioni per organizzare nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2 corsi di alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana per adulti.

Art. 5

1. La Regione concede, in conformità della legislazione vigente per il diritto allo studio, a coloro i quali frequentano i corsi di lingua albanese o si avvalgono del l'insegnamento di tale lingua nelle scuole pubbliche, secondo le modalità previste dagli articoli precedenti, contributi annui per l'acquisto di libri e materiale didattico.

Art. 6

1. Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.
2. Quando non sia possibile disporre di servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.
3. Per gli altri uffici pubblici si applicano le leggi dello Stato.

Art. 7

1. Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare con disposizione del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine alla pubblicazione nella lingua albanese o nelle altre lingue minoritarie, di atti ufficiali dello Stato, della Regione e degli altri enti locali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 8

1. Nei comuni di cui all'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni ed agli usi locali.
2. Per gli interventi di cui al comma precedente, la Regione eroga ai medesimi comuni un contributo di lire 30 milioni.

Art. 9

1. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stipulerà convenzioni con la RAI-TV regionale e con altre emittenti radiofoniche e televisive per l'inserimento nei programmi radiotelevisivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento in lingua albanese o nelle altre lingue minoritarie.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare contributi agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua albanese o le altre lingue minoritarie.

Art. 10

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare

contributi per le manifestazioni culturali, folcloristiche, religiose ed artistiche organizzate nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Art.11

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi ad associazioni, centri culturali, Università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia.

Art. 12

1. Al fine di disciplinare l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 9, 10 ed 11 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione emanerà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, apposito regolamento.

Art. 13

1. La Regione siciliana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce in Piana degli Albanesi l'Istituto per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico, culturale, documentario e bibliografico delle minoranze linguistiche.
2. L'Istituto svolge attività di studio, ricerca, documentazione, conservazione di beni archivistici e bibliografici, promozione culturale, formazione per i docenti e quant'altro necessario per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico e culturale delle minoranze linguistiche.
3. La finalità ed il funzionamento dell'Istituto sono regolamentati da uno statuto che sarà predisposto dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati, l'Eparchia di Piana degli Albanesi ed il rettore dell'Università di Palermo, nonché la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
4. L'Istituto avrà un proprio consiglio di amministrazione. Lo statuto dovrà prevedere la presenza in tale organo di almeno un rappresentante di ciascuno dei comuni inclusi nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2, un rappresentante dell'Università degli studi di Palermo ed un rappresentante dell'Eparchia di Piana degli Albanesi.

5. L'Università degli studi di Palermo, nelle forme indicate dallo statuto, ha il compito di sovrintendere alla direzione scientifica dell'Istituto.

Art. 14

1. Il contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 "Interventi per la promozione di attività di ricerca nel settore della cultura cristiana" è elevato a lire 300 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

Art. 15

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare alle province regionali che gestiscono direttamente o tramite loro consorzi corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali o regionali contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede alle assegnazioni di cui al comma 1 secondo i parametri previsti dall'articolo 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

Art. 16

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Sardegna
Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 26
Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna

Titolo I

Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna assume l'identità culturale del popolo sardo come bene primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di integrazione interna, l'edificazione di un'Europa fondata sulla diversità nelle culture regionali.
2. A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Sardegna, in conformità ai principi ispiratori dello Statuto speciale.

Art. 2

Oggetto

1. Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua sarda- riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana- la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l'espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali.
2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua azione politica e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia, e in particolare nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 5 novembre 1992, e nella Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1 febbraio 1995.
3. Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la lingua sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali- quali musei, biblioteche, antichità e proprie competenze statutarie in materia di beni culturali- quali musei, biblioteche, antichità e belle arti- di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di

tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena realizzazione dell'autonomia della Sardegna.

4. La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese.

Art. 3

Compiti della Regione

1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi enunciati agli articoli 1 e 2, la Regione Autonoma della Sardegna predispone e realizza, anche in raccordo con le istituzioni pubbliche ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni conoscitive ed operative e garantisce ai cittadini singoli, o comunque organizzati nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l'esplicazione dei rispettivi linguaggi di origine.
2. In particolare, la Regione:
 - a) garantisce- regolandone le istanze, le finalità e i programmi- la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali, della scuola, degli organismi culturali pubblici e privati, alla programmazione culturale regionale;
 - b) predispone e coordina programmi di intervento annuali e pluriennali relativi ad attività e iniziative culturali;
 - c) garantisce la tutela e la fruizione- in particolare attraverso la catalogazione e la conservazione- del patrimonio culturale regionale;
 - d) promuove, valorizza e coordina i servizi idonei al raggiungimento delle finalità della presente legge ed assicura, alla rete da essi formata, efficienza, economicità e tempestività;
 - e) programma gli obiettivi generali da conseguire e le connesse innovazioni tecniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti previsti dalla vigente legislazione regionale.

Titolo II

Strumenti operativi

Art. 4

Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alle norme fondamentali di riforma della pubblica amministrazione, sancite dalla legislazione statale, fatti salvi i principi statutari, emana apposite leggi di settore dirette a costituire, anche con riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale, una rete di servizi di ricognizione catalogazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale regionale.
2. Tali leggi di settore dovranno, in particolare, prevedere e disciplinare i seguenti sistemi ed

organismi, anche in ordine alle modalità di selezione del personale agli stessi preposto:

a) il sistema bibliotecario e documentario della Sardegna, costituito:

1) dall'insieme delle biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione, pubblici e privati che, oltre ai compiti ad essi connaturati, garantiscano la raccolta organica della produzione editoriale sarda e sulla Sardegna, la sua conservazione, valorizzazione e fruizione, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

2) dalla raccolta, catalogazione e archiviazione, in fotografia, diapositive o microfilm, della documentazione storica relativa alla Sardegna, custodita negli archivi sardi, delle altre regioni italiane e dei Paesi esteri, in particolare dell'area mediterranea;

3) dalla raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione audiovisiva e di quanto prodotto con linguaggi mass-mediali sulla Sardegna;

4) dalla libreria della Regione Autonoma della Sardegna, che cura la diffusione, tramite vendita, delle iniziative editoriali promosse dall'Amministrazione regionale, concernenti l'attività legislativa ed amministrativa della Regione ed i relativi atti di programmazione, nonché le problematiche di generale interesse per la Sardegna, comprese quelle formanti oggetto della presente legge;

b) il sistema museale e monumentale della Sardegna che:

1) cura la valorizzazione, la crescita e la fruizione, diffuse e coordinate, dei musei e delle pinacoteche, nonché dei beni storici, archeologici, antropologici, artistici architettonici, paesaggistici ed ambientali, meritevoli di tutela e di memoria collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di nuove raccolte espositive;

2) promuove studi e ricerche sui centri storici della Sardegna, per la loro valorizzazione e tutela;

c) il sistema delle tradizioni popolari della Sardegna, che si avvale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE), cui vengono affidate specifiche funzioni.

Art. 5

Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è costituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio è organo consultivo dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e propone indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
3. Esprime inoltre il parere sul Piano di interventi previsto dall'articolo 12, comma 1, nonché, annualmente, proprie valutazioni sull'attività svolta per il perseguimento dei su indicati

- obiettivi.
4. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ed è composto da:
 - a) cinque studiosi delle discipline indicate all'articolo 17, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
 - b) un rappresentante per ciascuna delle università della Sardegna, designati dai rispettivi Senati accademici;
 - c) il Capo Ufficio fra quelli che, preposti agli organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali aventi sede in Sardegna (Soprintendenti archeologici, Soprintendenti per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, Soprintendente archivistico) presiede la Conferenza dei Capi Ufficio ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R 3 dicembre 1975, n. 805;
 - d) il Soprintendente scolastico per la Sardegna;
 - e) uno studioso delle discipline indicate all'articolo 17, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletto da ciascun Consiglio provinciale;
 - f) un rappresentante della Pontificia facoltà teologica della Sardegna, designato dal collegio dei docenti;
 - g) il Presidente dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo (IRRSAE);
 - h) il Coordinatore generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE).
 5. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di qualifica non inferiore alla ottava.

Art.6

Nomina e durata dell' Osservatorio

1. L' Osservatorio è nominato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa delibera della Giunta regionale.
2. La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento nazionale ed europeo è incompatibile con quella di membro dell'Osservatorio.
3. I membri dell'Osservatorio possono essere riconfermati una sola volta, a meno che non siano nominati in relazione alla carica ricoperta.
4. In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità , l'Assessore regionale

della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina.

5. I sostituti durano in carica sino alla scadenza dell'Osservatorio. I membri elettivi dell'Osservatorio decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.
6. Qualora i rappresentanti di cui alle lett. b) ed f) dell'articolo 5 non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport procede comunque alla nomina dell'Osservatorio e ne stabilisce l'insediamento.
7. Ai membri dell'Osservatorio, per la partecipazione alle sedute, spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, lett. a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
8. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede alla nomina dell'Osservatorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art.7

Coordinamento con organi statali

1. L'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport garantisce costantemente la coerenza tra le attività dell'Amministrazione regionale e quelle svolte in Sardegna dalle Amministrazioni statali nei rispettivi ambiti di competenza, anche attraverso la promozione di apposite conferenze miste.

Art.8

Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi

1. I Comuni, anche associandosi, possono costituire Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi, formate da persone competenti in materia, con il compito di assumere iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e della lingua sarda, anche nelle sue varianti locali, nonché di formulare osservazioni e proposte all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e presentare appositi programmi di attività.
2. L'Amministrazione regionale dovrà prevedere, tramite l'Osservatorio, i criteri per la

collaborazione con le consulte locali.

Titolo III **(Azioni e interventi)**

Art.9

1. Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna

L' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede ad istituire il Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna, che raccoglie e documenta il complesso della produzione artistico - culturale della regione, organizzato secondo modalità che ne favoriscano la consultazione e l' utilizzazione decentrata.

A tal fine il predetto Assessorato propone, avvalendosi dell'Osservatorio - entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge - un progetto per la raccolta ed il coordinamento dei cataloghi e degli archivi, presenti nei sistemi e negli organismi di cui all'articolo 4 e negli istituti, enti o soggetti comunque autonomamente operanti nei diversi ambiti di riferimento della presente legge.

Art.10

Censimento del repertorio linguistico dei Sardi.

L' Amministrazione regionale realizza il censimento del repertorio linguistico dei Sardi, secondo un progetto che dovrà prevedere:

- a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda del lessico ivi usato anche in collaborazione con le Consulte locali di cui all'articolo 8;
- b) l' informatizzazione;
- c) la pubblicazione dei risultati dalla ricerca, con particolare attenzione alla elaborazione dei dizionari generali della lingua sarda, nonché dell'atlante linguistico della Sardegna.

Art.11

Conferenze annuali

1. L' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove conferenze annuali sulla cultura e sulla lingua sarde, alle quali partecipano gli enti locali, le Università , le istituzioni scolastiche, le Sovrintendenze e gli operatori culturali e scolastici.
2. Le conferenze sono finalizzate a garantire il raccordo tra la regione e i soggetti operanti nel settore culturale, sia in fase di elaborazione degli interventi regionali che in sede di attuazione e verifica, nonché a raccogliere osservazioni e proposte che formeranno oggetto di esame e valutazione da parte dell'Osservatorio.

Art.12

Programmazione

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione elabora, sentito l' Osservatorio, un piano triennale di interventi.
2. Il piano triennale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno dell'anno che precede la sua decorrenza.
3. Il Piano può essere aggiornato e modificato annualmente, secondo le procedure ed il termine previsti al comma 2, per far fronte a nuove, eventuali esigenze.
4. Il Piano tende a realizzare una equilibrata diffusione nel territorio regionale delle iniziative a favore della cultura e della lingua dei Sardi; stimola l' elaborazione e l' attuazione di progetti e programmi di sperimentazione, finalizzati agli obiettivi della presente legge; persegue l' armonizzazione degli interventi di politica culturale previsti dalla vigente legislazione.
5. Il Piano individua le diverse aree d' intervento e articola in progetti - obiettivo le iniziative per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge. Esso contiene:
 - a) gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento e i progetti - obiettivo in cui queste si articolano;
 - b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica di ogni progetto - obiettivo;
 - c) l' entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per progetti - obiettivo e per anno di finanziamento;
 - d) i criteri e le modalità di coordinamento degli interventi programmati con le altre attività regionali in materia di iniziative culturali, beni culturali, pubblica istruzione, spettacolo, editoria, nonché con altre iniziative promosse dai diversi Assessorati regionali che abbiano

- attinenza con le finalità della presente legge;
- e) i criteri di ammissibilità delle spese relative alle attività per le quali si richiede il finanziamento regionale;
 - f) le modalità di erogazione dei contributi, dei finanziamenti e degli incentivi previsti dai successivi articoli 13 e 14;
 - g) i criteri, le modalità e l'entità dei finanziamenti a favore di organismi ed iniziative culturali che fruiscono di contributi dell'Amministrazione regionale.
6. Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previo parere della competente Commissione consiliare, approva il piano di riparto dei finanziamenti riferiti al triennio.

Art.13

Interventi finanziari

1. L'Amministrazione regionale concede a soggetti operanti nel settore culturale, sulla base del Piano triennale di interventi, contributi finanziari secondo le seguenti misure e modalità :
 - a) per le istituzioni scolastiche 100 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
 - b) per gli enti locali associati sino alla concorrenza del 90 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
 - c) per gli enti locali singoli, gli enti pubblici emorali e l'Università fino alla concorrenza dell'80 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
 - d) per i soggetti privati, singoli o comunque organizzati nelle forme di legge e senza scopo di lucro fino alla concorrenza del 60 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
 - e) per i soggetti privati ivi compresi quelli con scopo di lucro, l'Amministrazione regionale può concorrere al pagamento degli interessi bancari per i mutui contratti per le spese di investimento e di attività secondo le misure e le modalità stabilite con il piano triennale di cui all'articolo 12.
2. Nell'ambito del Piano triennale e degli aggiornamenti annuali, tenuto conto del tetto contributivo fissato alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il sostegno finanziario può essere ulteriormente graduato all'interno delle singole categorie dei richiedenti, allo scopo di promuovere la qualità e la massima diffusione territoriale delle attività anche in considerazione delle eventuali risorse integrative dei singoli soggetti.
3. Sono finanziabili le attività di detti soggetti volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le seguenti finalità :
 - a) la raccolta, l'ordinamento e l'analisi dei vari aspetti della realtà culturale della Sardegna;
 - b) il reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura popolare e di tradizione orale della

Sardegna;

- c) la conservazione e l'acquisizione di oggetti ed elaborati riguardanti la cultura sarda ed in particolare quella materiale, quali: reperti naturalistici, beni bibliografici, raccolte di oggetti d'arte e di artigianato, raccolte di strumenti inerenti alle tradizioni di vita e di lavoro del popolo sardo. Per poter beneficiare dei contributi di cui al presente capoverso deve essere garantita la pubblica fruibilità delle raccolte;
 - d) l'organizzazione di concorsi e premi per elaborati in prosa, poesia e per canti in lingua sarda, per la musica, la saggistica e la ricerca scientifica in Sardegna, specificamente indirizzati all'approfondimento dei valori culturali del popolo sardo;
 - e) l'organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la diffusione della conoscenza dell'Isola e della civiltà sarda, in tutte le sue espressioni materiali e spirituali;
 - f) la pubblicazione di testi audiovisivi in lingua sarda, o comunque relativi alla cultura dell'Isola, preordinati alla integrazione dei programmi ministeriali di insegnamento, compresi libri di lettura e di consultazione utili a fini didattici;
 - g) l'attuazione di progetti di interventi socio - educativi coerenti con le finalità della presente legge, concernenti situazioni particolari di deprivazione sociale e culturale;
 - h) l'attuazione di esperienze educative scolastiche ed extra-scolastiche coerenti con le finalità della presente legge, inerenti al rapporto scuola-territorio;
 - i) l'ideazione e l'attuazione di progetti di ricerca e di sperimentazione nei settori della musica, del teatro e delle arti visive finalizzati al raccordo e al dialogo tra cultura sarda e altre culture;
 - l) la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione della documentazione storica relativa alla Sardegna;
 - m) la ricerca, il recupero, la trascrizione e la divulgazione di materiali documentali giacenti in archivi esteri, che abbiano riferimento alla storia sarda, con priorità nei finanziamenti per le attività che più estesamente interessino diverse zone storico - geografiche della Sardegna.
4. Il cumulo fra i contributi regionali e quelli eventualmente concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa non può superare il limite massimo di finanziamento fissato, per le diverse categorie di intervento, al comma 1.
5. I contributi sono concessi su domanda da presentarsi all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano triennale o degli eventuali aggiornamenti annuali. Alla domanda devono essere allegati:
- a) atto costitutivo, statuto, composizione aggiornata degli organi sociali nel caso di enti o soggetti collettivi;
 - b) indicazione dei beni strumentali e dell'eventuale personale disponibile e di quello occupato

- in base al rapporto di lavoro dipendente;
- c) certificato di vigenza, per le società ;
 - d) relazione illustrativa dei programmi di attività ;
 - e) piano economico e bilancio di previsione.
6. A partire dal secondo anno di attività , la liquidazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di regolare rendiconto delle spese ammesse, relativo all'annualità precedente.
 7. Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento alla lingua e alla cultura sarde si applicano anche alle attività concernenti la lingua e la cultura catalana di Alghero, il tabarchino delle isole di Sulcis, il dialetto sassarese e quello gallurese.

Art.14

Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa

1. La Regione, nell'ambito di apposita legge di settore, contribuisce finanziariamente, anche attraverso convenzioni e partecipazioni societarie, alla produzione e alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi, nonché a pubblicazioni su testate giornalistiche in lingua sarda.
2. Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere la traduzione operativa di specifici progetti culturali presentati da soggetti pubblici o privati, purché rispondenti agli obiettivi indicati dal Piano triennale di cui all'articolo 12.
3. La legge di settore di cui al comma 1, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, dovrà disciplinare, oltre al merito delle attività , la misura e le modalità delle relative sovvenzioni.
4. Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito l' Osservatorio e previo parere della competente Commissione consiliare, potrà finanziare progetti concernenti programmi e pubblicazioni indicati al comma 1 che rientrino nelle finalità della presente legge.

Art.15

Borse di studio

1. In relazione alle finalità previste dall'articolo 1, l' Amministrazione regionale, su proposta

dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, bandisce borse di studio nelle materie oggetto della presente legge.

2. Le aree di ricerca oggetto delle borse di studio sono proposte dall' Osservatorio.

Art.16

Convenzioni con strutture esterne.

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità della presente legge, a stipulare con istituzioni universitarie, con soggetti pubblici e privati e con esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di attività culturali, convenzioni aventi ad oggetto forme di collaborazione ed i consulenza tecnico-scientifica. In sede di aggiornamento e verifica annuale del Piano triennale di cui all'articolo 12, dovrà darsi atto, con apposito allegato, delle convenzioni stipulate nell'anno precedente e di quelle previste per gli anni successivi.

Titolo IV

(Integrazione dei programmi scolastici nell'ambito dell'autonomia didattica delle scuole)

Art.17

Interventi finanziari per l' attivazione di progetti formativi

1. L' Amministrazione regionale interviene con risorse proprie per sostenere la formazione scolastica degli allievi e l'aggiornamento del personale docente e direttivo nelle scuole di ogni ordine e grado, integrando i corrispondenti interventi dello Stato, a favore delle scuole che, nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 15 marzo 1997, n.59, svolgono attività volte a perseguire le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge.
2. In modo specifico vengono finanziate le iniziative che abbiano lo scopo di favorire la maturazione culturale, l' esercizio del diritto allo studio, l'integrazione degli alunni nella comunità scolastica, di arricchire il livello delle competenze linguistiche e della formazione culturale dei cittadini, nel quadro degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 18 ed in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali e negli ambiti di flessibilità curricolare, attraverso progetti formativi finalizzati alla conoscenza della cultura e della lingua della Sardegna nelle seguenti aree disciplinari:
 - a) lingua e letteratura sarde;

- b) storia della Sardegna;
- c) storia dell'arte della Sardegna;
- d) tradizioni popolari della Sardegna;
- e) geografia ed ecologia della Sardegna;
- f) diritto, con specifico riferimento alle norme consuetudinarie locali e all' ordinamento della Regione autonoma della Sardegna.

Art.18

Indirizzi generali per l'attivazione di progetti formativi

1. L' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, per il perseguimento dei fini di cui all' articolo 17, predispone, su proposta elaborata dall'Osservatorio, indirizzi generali per le attività tese a valorizzare lo studio e la diffusione della cultura e della lingua della Sardegna nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Gli indirizzi generali di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.
3. Gli indirizzi generali ed i conseguenti progetti formativi sono finalizzati ad attivare le fasi di sperimentazione previste dall'articolo 20 e possono essere progressivamente ridefiniti sulla base dei risultati della sperimentazione stessa.

Art.19

Finanziamento dei corsi universitari

1. L' Amministrazione regionale ha facoltà di finanziare, presso le Università della Sardegna, cattedre universitarie e corsi integrativi, destinati alla formazione del personale docente, da realizzare mediante contratti di diritto privato, volti all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla Sardegna prioritariamente nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo 17. Tali cattedre e corsi saranno finanziati secondo le modalità di cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 28.

Art.20

Sussidi all'attività di sperimentazione

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese sostenute nelle scuole di ogni

ordine e grado che, attraverso i progetti formativi di cui all'articolo 17, attuino fasi di sperimentazione fondate sui seguenti principi:

- a) studio della lingua sarda nelle diverse varianti in uso nella regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;
 - b) studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Sardegna, anche mediante l'impiego della lingua sarda come strumento veicolare;
 - c) formulazione di programmi educativi bilingui.
2. In funzione degli obiettivi previsti al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare finanziamenti diretti alla produzione e alla pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti finalizzati all'insegnamento della cultura e della lingua sarda, nonché all'acquisto di materiale didattico di uso individuale e collettivo.

Art.21

Verifica della sperimentazione

1. A conclusione delle fasi di sperimentazione di cui all'articolo 20, le relazioni sugli esiti delle stesse saranno inviate, da ciascuna scuola ove hanno avuto luogo, anche all'Osservatorio, che formulerà una elaborazione di sintesi delle varie esperienze maturate, in riferimento alle finalità della presente legge.
2. I risultati delle citate attività di sperimentazione vengono catalogati e conservati presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
3. Gli elaborati di sintesi, corredati dei materiali più significativi prodotti nelle attività di sperimentazione, vengono resi noti, a cura dello stesso Assessorato, alle scuole di ogni ordine e grado, che peraltro possono accedere all'intera documentazione prodotta, al fine di svolgere ulteriori, analoghe, attività

Art.22

Centri di servizi culturali

1. L'Amministrazione regionale, nel perseguimento della finalità della presente legge ed in particolare per favorire l'attività di educazione degli adulti finalizzata alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze, con particolare riferimento alla lingua, alla cultura e alla storia della Sardegna, si avvale prioritariamente delle strutture e del personale dei Centri di servizi culturali di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, integrata dal l'articolo 58 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

Titolo V
(Uso della lingua sarda nella pubblica Amministrazione)

Art.23

Collegi e rapporti con le Amministrazioni

1. Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda.
2. Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga richiesta, la traduzione di tali interventi. Ove previsto nei citati regolamenti e statuti, degli interventi così svolti dovrà essere garantita la verbalizzazione. Sulla base dei citati ordinamenti, nella successiva fase deliberativa e nei conseguenti documenti, potrà essere usata la lingua sarda purchè accompagnata, a cura del presidente del collegio, dal corrispondente testo in lingua italiana.
3. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei cittadini dirette all'Amministrazione regionale e a quelle locali è possibile usare la lingua sarda.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tali amministrazioni adeguano alle esigenze pratiche poste dalle suindicate finalità le relative strutture, utilizzando, a tal fine, i corsi di aggiornamento e qualificazione del personale regionale e locale che l'Amministrazione regionale predisporrà entro tre mesi dalla stessa data.
5. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 4 fanno carico sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 02093, relativamente al personale dell'Amministrazione regionale, e 11061, relativamente al personale degli enti locali, del bilancio della Regione dell'anno 1998 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art.24

Interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda

1. L'Amministrazione regionale agevola, attraverso contributi agli enti locali, le ricerche sui toponimi in lingua sarda e il ripristino degli stessi, anche mediante l'installazione di cartelli stradali che contengano i nomi originari delle località, delle vie, degli edifici e di tutto quanto

è significativo nella memoria storica dei Comuni. In tali casi le suddette indicazioni andranno ad aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.

Art. 25

Interventi a favore della cultura sarda fuori dalla Sardegna e all'estero

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità culturale del popolo sardo, anche all'estero, l'Amministrazione regionale provvede all'attivazione degli strumenti previsti dalla presente legge anche con riferimento ai sardi residenti fuori dal territorio regionale e alle loro organizzazioni rappresentative.
2. In particolare, nel programma di cui all'articolo 12, dovranno trovare specifica previsione i seguenti interventi:
 - a) attività informativa e divulgativa sulle iniziative di rilevante interesse culturale riguardante la Sardegna;
 - b) organizzazione, a cura dell'Amministrazione regionale, di iniziative socio - culturali nelle aree in cui si registra una forte presenza di emigrati sardi;
 - c) istituzione di borse di studio a favore di figli degli emigrati, da usufruire nelle Università sarde o presso altre istituzioni scolastiche della Sardegna.
3. Possono essere parimenti conferite, previa le necessarie intese con il Ministro degli affari esteri, borse di studio a giovani stranieri appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi, favorendo al riguardo condizioni di reciprocità

Art.26

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1998.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Calabria
LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 15
Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale
delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria.

TITOLO I

Riconoscimento delle minoranze linguistiche storiche della Calabria

Art. 1 Finalità

1. La Regione Calabria riconosce che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali e, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale lettera "r", con propria Legge regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, tutela le parlate della popolazione albanese, greca e occitana di Calabria e promuove la valorizzazione e divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale.
2. La Regione Calabria adegua la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge favorendo l'aggregazione in consorzi intercomunali e costituzione in comuni autonomi di quelle comunità minoritarie presenti nel suo territorio che nella ridefinizione dell'attuale assetto amministrativo individua una condizione di garanzia per la valorizzazione del territorio e il recupero delle sue potenzialità economiche ed ambientali con i propri beni culturali.
3. L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica è quello previsto dal comma 3, art. 1 del D.P.R. del 2 maggio 2001, n. 345 e adottato dai Consigli provinciali in sua attuazione.

Art. 2

Definizione di bene culturale

1. In attuazione della legge 15/12/1999 n. 482, dell'art. 56, lettera "r" dello Statuto regionale e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali costituiscono bene culturale dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, la lingua, il patrimonio letterario, storico ed archivistico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza popolare, il

teatro, le arti figurative e l'arte sacra, le peculiarità urbanistiche, architettoniche e monumentali, gli insediamenti abitativi antichi, le istituzioni educative, formative e religiose storiche, le tradizioni popolari, la cultura materiale, il costume popolare, l'artigianato tipico e artistico, la tipizzazione dei prodotti agro-alimentari, la gastronomia tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e sociale.

TITOLO II

Alfabetizzazione, insegnamento e ordinamento scolastico, formazione

Art. 3

Insegnamento bilingue

1. I criteri generali per l'attuazione dell'art. 4 della legge 482 sono indicati dal Ministero della pubblica istruzione con propri decreti.
2. La Regione Calabria li adotta e si adopera affinché nelle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge venga istituito l'insegnamento bilingue nell'ambito delle attività didattiche e formative e in ossequio alle leggi nazionali sull'istruzione.

Art. 4

Interventi a favore di attività didattiche complementari

1. La Regione sostiene e finanzia progetti di alfabetizzazione e di studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nelle scuole materne, elementari e medie anche in quei Comuni ove siano presenti consistenti gruppi di popolazioni alloglotte. Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Calabria collaborare con i Comuni, con loro Consorzi, le Province e le istituzioni scolastiche a che vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell'autorità scolastica o in altra sede idonea.

Art. 5

Contenuti ed organizzazione delle attività didattiche

1. I progetti dovranno essere svolti, preferibilmente, mediante l'utilizzo delle lingue minoritarie.
2. L'insegnamento della lingua dovrà essere tenuto dai docenti in possesso del diploma di laurea, dell'area umanistico pedagogica, muniti di titoli comprovanti la conoscenza effettiva delle lingue albanese, greca, occitanica.

Art. 6

Dimensionamento scolastico

1. Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, visto il comma 3 del D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233, è prioritariamente consentita la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.

Art. 7

Corsi di alfabetizzazione

1. La Regione, nel quadro degli interventi previsti dalla presente legge, sostiene le attività di insegnamento, formazione e ricerca promosse dal sistema universitario regionale per la valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche della Calabria.
2. La Regione Calabria al fine di agevolare gli obiettivi della presente legge programma in tutto il territorio dei comuni interessati corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti degli Enti pubblici di cui gli articoli 7, 8, 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
3. Può istituire corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica per tutti i cittadini dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, affidandone la gestione ad Istituti scolastici, Enti pubblici o ad Associazioni riconosciute.
4. Può istituire scuole speciali per la formazione di operatori linguistici e turistici, per la formazione artistica e musicale, l'artigianato tipico e ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla promozione e alla valorizzazione della comunità linguistica e culturale.

TITOLO III

Istituzioni e attività culturali

Art. 8

Comitato regionale per le minoranze linguistiche

1. Per la programmazione delle attività previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunità linguistiche è istituito un Comitato Regionale per le minoranze linguistiche della Calabria composto da:
 - a) Assessore alla cultura o suo delegato;
 - b) 4 Sindaci dei Comuni albanesi, 2 Sindaci dei Comuni grecanici, il Sindaco di Guardia Piemontese proposti dalla Conferenza dei Sindaci;

- c) 4 personalità parlanti le lingue oggetto di tutela e indicati dall'Albo delle Associazioni, di cui: 2 di lingua albanese, 1 di lingua greca e 1 di lingua occitanica;
 - d) 2 esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle Università di Cosenza e Reggio Calabria.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell'organo competente e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato.
 3. Le riunioni sono presiedute dall'Assessore alla Cultura o da un suo delegato.
 4. La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a carico del bilancio regionale.
 5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato alla Cultura di livello non inferiore alla categoria D.
 6. Il Comitato elabora la proposta di programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte.
 7. Il Comitato valuta le proposte ed i progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle disponibilità finanziarie, della produttività degli interventi distribuendo equamente le risorse tra le tre comunità linguistiche.

Art. 9

Approvazione

1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte pervenute dal Comitato, approva gli interventi entro il 1 novembre di ogni anno.

Art. 10

Istituti regionali di cultura

1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono istituiti tre Istituti regionali:
 - a) è istituito a San Demetrio Corone presso il Collegio italo-albanese di Sant'Adriano, l'Istituto regionale per la comunità arberesh di Calabria;
 - b) è istituito, con sede in Bova Marina, l'Istituto Regionale Superiore di Studi Ellenocalabri (IRSSEC) per la comunità greca di Calabria;
 - c) è istituito a Guardia Piemontese l'Istituto regionale per la comunità occitanica di Calabria;
 - d) la Giunta regionale in sede di programmazione regionale ai sensi dell'art. 8 è autorizzata ad istituire nuovi Centri o Istituti di ricerca o Sezioni decentrate.

Art. 11

Conferenza regionale dei Comuni alloglotti

1. Nelle Province di Cosenza, Reggio Calabria, Crotona e Catanzaro è costituita la Conferenza Regionale dei Comuni alloglotti di cui all'articolo 1 della presente legge. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni o un loro delegato, dai Presidenti delle Province o da un loro delegato, da 5 rappresentanti delle Associazioni di cui 3 per la minoranza albanese, 1 per la minoranza greca, 1 per la minoranza occitanica.

Art. 12

Funzionamento e gestione degli Istituti regionali e della Conferenza regionale dei Comuni Alloglotti

1. La Conferenza regionale dei Comuni alloglotti di cui al precedente articolo 11, e gli Istituti regionali di cultura, di cui al precedente articolo 10, saranno regolati da appositi statuti che dovranno indicare i compiti, gli organi e l'eventuale articolazione di tali organismi.
2. Sentiti gli Enti interessati, gli statuti saranno predisposti dal CO.RE.MIL Calabria entro sei mesi dalla sua costituzione e sottoposti all'esame della Giunta regionale e, da questa, all'approvazione del Consiglio Regionale entro novanta giorni dalla presentazione. Trascorsi sessanta giorni dal termine indicato, gli statuti si intendono approvati.

Art. 13

1. Associazioni e volontariato La Regione Calabria riconosce l'associazionismo culturale e la stampa locale di lingua albanese, greca e occitanica e li considera un insostituibile strumento di tutela, valorizzazione e promozione della lingua e del patrimonio storico-culturale.
2. Istituisce un fondo speciale di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, turistico, ricreativo, sociale, assistenziale, solidaristico, a favore di manifestazioni celebrative, mostre, sagre, convegni di studio e altre iniziative volte a conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico, etnico, artistico, storico, culturale delle minoranze di cui all'art.1 della presente legge su tutto il territorio regionale e nazionale, nonché a favore delle iniziative volte a soddisfare le esigenze delle emigrazioni e delle relazioni con i paesi di origine.
3. Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 19 aprile 1985 n. 16 riconosce l'attività delle associazioni culturali operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunità linguistiche, istituisce un apposito Albo regionale.

Art. 14

Promozione dell'associazionismo

1. Per i benefici della presente legge sono favorite forme di cooperazione o di associazionismo tra i Comuni.
2. In armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria sarà promossa e incrementata con mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus od ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette popolazioni.
3. Sono ancora favorite e incentivate le iniziative dei privati, singoli o associati, per lo sviluppo di infrastrutture museali, alberghiere e di ristorazione.

Art. 15

Interventi di promozione culturale

1. La Regione promuove e sostiene, sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:
 - a) studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità di cui all'articolo 1; creazione di una banca dati
 - b) di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici albanesi, greci e occitanici, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;
 - c) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua albanese, greca e occitanica per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua albanese, greca e occitanica; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;
 - d) corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni dei Comuni oggetto della presente legge;
 - e) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese, greco e occitanico;
 - f) raccolta e studio dei toponimi nelle parlate locali albanese, greco e occitanico e delle

relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;

g) scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità di lingua albanese, greca e occitanica in Italia ed all'estero;

h) relazioni tra i Comuni di lingua albanese, greca e occitanica e le comunità di emigrati calabresi all'estero che hanno conservato e tramandato la lingua e le tradizioni dei luoghi originari.

Art. 16

Festival arberesh e centro musicale

1. La Regione Calabria riconosce la particolare funzione creativa, promozionale ed internazionale del Festival della canzone arberesh e quindi la necessità di particolari finanziamenti annuali per la prosecuzione e il potenziamento della manifestazione.
2. La Regione Calabria istituisce il Centro della musica e del canto popolare arberesh quale strumento di documentazione storica, di ricerca musicale di catalogazione e conservazione dei brani canori.
3. La Regione Calabria promuove analoga iniziativa di cui al precedente comma 1 per le altre due comunità linguistiche.

Art. 17

Stampa, editoria, radio, televisioni

1. La Regione Calabria concede particolare sostegno finanziario agli organi di stampa, alle iniziative editoriali nell'ambito delle comunità linguistiche e culturali, fermo restando i contributi previsti dalle leggi per l'editoria.

Art. 18

Programmazione televisiva

1. In base a convenzioni da stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelevisive private sentite il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca, occitanica.

Art. 19

Intervento speciale

1. Per il biennio 2003-2004 la Regione Calabria costituisce un fondo speciale di C 1.000.000,00 quale fondo economico speciale per un piano di intervento finalizzato alle seguenti attività:
 - a) recupero delle forme originali dei nomi e dei cognomi delle lingue di interesse della presente legge. Ogni cittadino residente nel territorio regionale può ottenere dai propri

Comuni il rimborso delle spese per il cambio anagrafico del nome e cognome, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, purché comprovabile della autenticità della richiesta;

b) indagine nell'intero territorio regionale, con modalità di censimento, della popolazione alloglotta;

c) catalogazione e archiviazione delle parlate locali dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge. L'intervento, da ritenersi urgente per la conservazione di forme espressive a rischio di estinzione, verrà realizzato dagli Istituti culturali e dalle Associazioni riconosciute. Lo stesso intervento va successivamente esteso alle presenze linguistiche nei luoghi dell'emigrazione estere;

d) finanziamento a Province e Comuni per studio, progettazione e installazione di segnaletica stradale verticale bilingue, di toponomastica viaria e stradale bilingue, di recupero dei toponimi antichi in uso nel linguaggio popolare;

e) agevolazioni speciali, mediante contributi a fondo perduto per l'installazione di insegne pubblicitarie bilingue.

Art. 20

Scambi culturali con le nazioni d'origine

1. La Regione Calabria, le Province e gli Enti locali agevolano e favoriscono i rapporti tra le comunità linguistiche e le nazioni di origine.

TITOLO IV

Tutela degli interessi socio-economici e ambientali

Art. 21

Tutela socio-economica

1. La tutela delle comunità linguistiche e culturali regionali riguarda anche gli interessi socioeconomici e ambientali che formano il presupposto della loro esistenza e conservazione. Di tale interesse la Regione Calabria tiene conto nella preparazione e approvazione dei piani regionali di sviluppo, dei piani regolatori, dei piani dell'edilizia residenziale e dell'edilizia economica e popolare, nella elaborazione di piani di salvaguardia ambientale e forestale, nel consolidamento e ampliamento del sistema stradale e viario.
2. I piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro esecuzione nei territori abitati dalle popolazioni di cui alla presente legge devono attenersi al principio di non

alterare il carattere etnico e culturale dei territori.

Art. 22

Patrimonio artistico religioso

1. Per gli edifici sacri e i luoghi di culto della Chiesa di liturgia greca, nell'ambito della presente legge, sarà istituito un apposito fondo speciale per completare, compatibilmente con le leggi vigenti in materia di vincoli e tutela, l'opera di orientalizzazione dell'architettura e dell'iconografia sacra orientale.

Art. 23

Insedimenti abitativi antichi

1. Sono oggetto di tutela e salvaguardia i centri antichi degli insediamenti abitativi delle comunità linguistiche e culturali. Una particolare attenzione è riservata alla tutela della ggitonia italo-albanese e greca organismo antropologico, sociale e urbanistico del villaggio italo-albanese, scientificamente riconosciuto come unico intreccio di urbanistica e vita sociale di tipo orientale.

Art. 24

Servizi fondamentali

1. Le sedi scolastiche di qualsiasi ordine e grado, le strutture sanitarie, gli uffici postali e amministrativi, sono ritenuti servizi fondamentali per la difesa della cultura e del territorio dei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 25

Norma finanziaria e finale

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 10 della presente legge, determinati per l'esercizio 2003 in C 200.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della

spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi relativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Valle d'Aosta

Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della Valle del Lys

Art. 1

Finalità

1. Con la presente legge, la Regione individua, in applicazione dell'art. 40 bis dello Statuto speciale, i Comuni della valle del Lys sul cui territorio risiedono popolazioni di lingua tedesca appartenenti alla comunità walser e detta i principi fondamentali ai quali intende ispirare la propria azione e sostegno della salvaguardia delle caratteristiche ed delle tradizioni linguistiche e culturali di dette popolazioni.

Art. 2

Individuazione dei Comuni

1. Ai sensi dell'art. 1, la Regione individua i Comuni di Gressoney-La Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime quali sedi delle popolazioni di lingua tedesca della valle del Lys appartenenti alla comunità walser.

Art. 3

Principi e ambiti dell'azione regionale

1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, la Regione promuove e realizza la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle popolazioni walser attraverso opportuni interventi e con i necessari adattamenti normativi, nonché sostenendo autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgano un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongano di un'organizzazione adeguata.
2. Per le finalità ed azioni di cui al comma 1, sono considerati fondamentali:
 - a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni walser, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
 - b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni in luoghi d'origine, ai fini del mantenimento delle identità etnica, linguistica e culturale della comunità walser;

- c) l'introduzione progressiva accanto alle lingue ufficiali della Regione, della lingua tedesca negli uffici degli enti locali e in quelli dell'Amministrazione regionale presenti sul territorio dei Comuni di cui all'art. 2;
- d) l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole presenti nei singoli Comuni del territorio, entro indirizzi organizzativi e programmatici idonei a facilitare il collegamento dell'azione educativa alle esigenze economico-sociali e di sviluppo della comunità, alla valorizzazione della sua cultura e dei suoi idiomi;
- e) l'incremento delle iniziative di studio ricerca e documentazione sulla cultura walser, già in atto presso istituzioni locali, quali il Centro Studi e Cultura Walser della Valle d'Aosta, con sede a Gressoney-Saint-Jean, e l'Associazione Augusta, con sede ad Issime, attraverso strutture organizzative e di servizio adeguate;
- f) lo sviluppo di forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali ed universitari;
- g) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni walser e germanofone presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;
- h) il sostegno alla realizzazione e diffusione, attraverso i media, di programmi inerenti alle tradizioni linguistiche e culturali walser anche con la ricezione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca.

Art. 4

Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser

1. La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione delle popolazioni walser dei Comuni di cui all'art. 2 alle iniziative volte a dare attuazione alla presente legge, istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed è composta da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;
 - b) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura, o suo delegato;
 - c) un rappresentante per ciascuno dei comuni di cui all'art. , uno per Comune, designato dal Consiglio comunale;
 - d) un rappresentante designato dal Consiglio della Comunità montana Walser Alta Valle del Lys;
 - e) tre rappresentanti delle associazioni culturali walser, designati per il tramite del Centro Studi e Cultura Walser della Valle d'Aosta con sede in Gressoney-Saint-Jean.
3. La Consulta elegge al proprio interno un presidente ed un vice presidente.
4. I rappresentanti di cui al comma 2, lett. c), d), e), sono comunque rinnovati ad ogni

rinnovo dell'organo competente a deliberarne la designazione.

5. Ai lavori della Consulta possono altresì essere chiamati a partecipare amministratori, funzionari ed esperti competenti nelle materie oggetto dell'ordine del giorno.
6. La Consulta ha funzioni di osservatorio, consultive e propositive in materia di attuazione della presente legge. Essa formula pareri e proposte, a che attraverso apposite relazioni alla Giunta regionale.
7. La Consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta all'anno e deve comunque esser convocata ogniqualvolta ne facciano richiesta il Presidente della Giunta o la maggioranza dei suoi componenti.

**LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 22-03-1996 - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA -
22/03/1996 , n. 15 -**

B.U.R. 27/03/1996 , n.13

**Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio
per le lingue regionali e minoritarie**

Titolo I

Tutela del patrimonio linguistico della regione

Capo I

Principi e obiettivi fondamentali

Art.1

Finalità

1. La Regione, per esercitare una politica attiva di conservazione e sviluppo della lingua e della cultura friulane quali componenti essenziali dell'identità etnica e storica della comunità regionale, con la presente legge detta i principi fondamentali dell'azione volta alla realizzazione di tale politica.

Art.2

Tutela della lingua friulana

1. Il friulano è una delle lingue della comunità regionale.
La Regione Friuli - Venezia Giulia considera la tutela della lingua e delle cultura friulane una questione centrale per lo sviluppo dell' autonomia speciale.

Art.3

Contesto europeo

1. La Regione Friuli - Venezia Giulia, riconoscendo che la protezione e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un' Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.
2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la famiglia dei popoli europei, riservando una particolare attenzione alla lingua friulana che è

parlata quasi esclusivamente sul proprio territorio.

Art.4

Adesione ai principi della Carta europea

Art.5

Limitazione territoriale nella applicazione della legge

1. In conformità con i principi di cui all' articolo 4, comma 1, lettera c), le previsioni della presente legge si applicano solo nella parte del territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, anche sulla base delle attestazioni fornite in proposito dalle Amministrazioni comunali. Tale territorio è individuato da un decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta stessa.
2. Per il tramite delle associazioni aventi sede nel territorio regionale la Regione assicura altresì l' applicazione delle previsioni della presente legge per le comunità friulane emigrate.

Art.6

Strumenti attuativi

1. Per l' attuazione delle fruizioni previste dalla legge, la Regione e gli enti locali delegati possono stipulare, per quanto di rispettiva competenza, convenzioni con le Università della regione e con altri enti ed istituzioni, pubblici e privati.

Art.7

Attività scientifiche

1. La Regione riconosce nell' Università degli studi di Udine, istituita ai sensi dell' articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, allo scopo di contribuire al progresso civile, sociale ed economico del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli, la sede primaria dell'attività di ricerca e di alta formazione in tema di lingua e cultura del Friuli e delle condizioni linguistiche del territorio friulano.
2. A tal fine la Regione favorisce, nel rispetto del disposto di cui all' articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l' attività di ricerca, di insegnamento e di formazione di ricercatori sulla lingua e la cultura del Friuli mediante:
 - a) il sostegno a ricerche finalizzate alla conoscenza delle condizioni strutturali ed evolutive del gruppo linguistico friulano e degli affini gruppi ladini;
 - b) l' attivazione di corsi ufficiali o integrativi presso le Facoltà dell' Università di Udine mediante contratti di insegnamento;
 - c) la concessione di borse di studio e di ricerca e l' istituzione di corsi di dottorato di ricerca;
 - d) la pubblicazione di collane scientifiche atte a favorire la conoscenza delle attività di

ricerca;

e) l'attivazione di corsi sulla lingua e cultura del Friuli in Università di altri Paesi sulla base di apposite convenzioni con l'Università di Udine.

3. Tali attività vengono svolte dall'Università di Udine con le strutture contemplate dal suo Statuto per la valorizzazione della lingua e della cultura friulane.

4. Per concorrere al sostegno delle attività indicate al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Università degli studi di Udine, sulla base di apposite convenzioni, speciali finanziamenti annui.

Art.8

Attività culturali

1. L'attività culturale, anche nel settore della cultura friulana, è demandata alla libera determinazione delle persone singole e associate. La Regione interviene nell'attività culturale con azioni di impulso, di promozione e di sostegno.

2. La Regione:

a) favorisce la produzione in lingua friulana dei singoli, delle associazioni culturali, di enti ed istituzioni;

b) riconosce una speciale funzione di servizio culturale a enti associativi e istituzionali che, disponendo di un'adeguata organizzazione, svolgono un'attività qualificata a livello regionale per la conservazione, diffusione e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, e ne sostiene l'attività mediante specifiche sovvenzioni, il cui importo è determinato annualmente con disposizione della legge finanziaria regionale. Sono in tal senso riconosciuti i seguenti enti:

1. Associazione Filologica Friulana G.I. Ascoli;

2. Associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza;

3. Cooperativa di informazione friulana, soc. coop a r.l. di Udine;

4. Clape di culture Patrie dal Friul;

5. Associazione culturale "la Grame";

6. Radio Spazio 103;

7. Associazione Glesie Furlane di Villanova di S. Daniele[3][4].

2 bis. L'elenco dei soggetti di cui al comma 2, lettera b, può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale che, previa

consultazione del Comitato scientifico di cui all'articolo 21, si esprime sulla permanenza delle condizioni per il riconoscimento

degli enti e istituzioni che vi compaiono, con eventuale esclusione di quelli per i quali tali

condizioni siano venute meno, nonché sulle eventuali richieste di riconoscimento.

3. I programmi annuali dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono sottoposti al parere dei Comitato scientifico di cui all'articolo 21 e sono finanziati con distinti capitoli di bilancio.

Art.9

Conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario friulano

1. La Regione riconosce la Biblioteca civica << Vincenzo Joppi >> di Udine quale principale istituzione regionale per la conservazione e la valorizzazione di tutta la produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva, di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana, contribuendo alla conservazione ed alla fruizione su supporti informatici anche dei fondi antichi, attraverso l' istituzione di una specifica << Sezione friulana >>.
2. La Biblioteca civica << Vincenzo Joppi >> promuove la produzione di tutti i dati catalografici d' interesse friulano in suo possesso a vantaggio di tutte le biblioteche dotate di specifici fondi locali friulani, utilizzando adeguati supporti informatici, che consentano l' effettiva centralizzazione e scambio delle procedure catalografiche.
3. In considerazione del servizio di interesse regionale svolto dalla Biblioteca, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo per le finalità di cui ai commi 1 e 2.

Art.10

Obiettivi generali dell' azione regionale

1. Costituiscono obiettivi dell' azione regionale:
 - a) la conservazione e la valorizzazione della lingua friulana mediante iniziative ordinarie e straordinarie;
 - b) lo sviluppo della lingua friulana come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna e, in particolare, utilizzabile attraverso i mezzi di comunicazione sociale.

Art.11

Uso della lingua friulana

Omissis.

Art.11 bis

Statuti degli Enti locali

1. Ai sensi e con i limiti dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli Statuti dei Comuni, delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria, possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge.

2. Omissis.

Art.12

Sperimentazione didattica

Omissis.

Capo II

Grafia unitaria

Art.13

Grafia ufficiale della lingua friulana

1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.
2. È adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo <<La grafia friulana normalizzata>> del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito indicate:
 - a) sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del digramma <<ts>> con il segno <<ʒ>>;
 - b) sostituzione del digramma <<cu+vocale>>, nei toponimi e nella onomastica storica, con il digramma <<qu+vocale>>.
3. Omissis.

Art.14

Uso della grafia ufficiale friulana

1. Omissis
2. Omissis.
3. Omissis.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e ai loro Consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3 [14].
- 4 bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell'attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori è quella ufficiale, adottata ai sensi dell'articolo

Titolo II
Strumenti di tutela del patrimonio linguistico della regione

Capo I

Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane

Art.15

Istituzione dell' Osservatorio

1. È istituito l' Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane con sede nella città di Udine.
2. L' Osservatorio è lo strumento della Regione per il perseguimento, sulla base delle direttive formulate dall' Assessore regionale all' istruzione e cultura, degli obiettivi di cui al Titolo I. L' Osservatorio programma e coordina tutte le iniziative di competenza regionale per la tutela della lingua friulana.
3. Presso il Servizio per le lingue regionali e minoritarie della Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, di cui all' articolo 25, è attivata un' unità inferiore al Servizio, con funzioni di segreteria dell' Osservatorio, composta da due dipendenti regionali di cui uno con qualifica funzionale non inferiore a consigliere e l' altro con qualifica funzionale di coadiutore dattilografo.

Art.16

Compiti dell' Osservatorio

1. L' Osservatorio:
 - a) elabora studi e indagini statistiche sulla situazione socio - linguistica del friulano, individuando i progressi, ovvero i regressi, del suo stato linguistico e sociale;
 - b) predispone i piani di intervento previsti dall' articolo 18;
 - c) sorveglia l' esecuzione dei piani, verifica e valuta i risultati raggiunti dagli stessi;
 - d) vigila sull' attività di catalogazione di cui all' articolo 9;
 - e) cura, in collaborazione con le strutture dell' Università degli studi di Udine o con altre istituzioni all' uopo finalizzate, la predisposizione degli strumenti linguistici e didattici, compresa la formazione degli insegnanti, in previsione della legge statale di tutela;
 - f) cura gli interventi a sostegno e stimolo della produzione e della domanda culturale in lingua friulana ai sensi dell' articolo 8;
 - g) coordina:

- 1) studi avanzati di carattere linguistico e letterario sul friulano;
- 2) ricerche finalizzate a produrre neologismi, sviluppare linguaggi tecnici e settoriali, ovvero a recuperare espressioni esistenti, che permettano la comunicazione in lingua friulana di tutte le situazioni della vita moderna;
- 3) la pubblicazione e la diffusione dei risultati di tali ricerche;
- 4) l'editoria di qualità in lingua friulana;
- 5) la traduzione in friulano di opere scritte in altre lingue;
- h) promuove:
 - 1) l'uso del friulano nei mezzi di comunicazione di massa;
 - 2) manifestazioni e campagne di promozione dell'uso della lingua friulana;
- i) propone all'Amministrazione regionale ogni ulteriore iniziativa legislativa o amministrativa utile al perseguimento degli obiettivi di cui al Titolo I.
2. L'Osservatorio sovrintende altresì al processo per la grafia unitaria previsto dal Capo II del Titolo I della presente legge. In particolare, l'Osservatorio favorisce la produzione di dizionari e di ogni altro strumento atto a diffondere e facilitare l'uso della grafia ufficiale.
3. L'Osservatorio propone il riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale agli Enti ed Istituzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).

Art.17

Modalità operative dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio svolge i compiti di cui all'articolo 16 mediante:
 - a) attività diretta;
 - b) convenzioni con istituti culturali e scientifici;
 - c) concessione di borse di studio a laureati o laureandi in discipline attinenti alle finalità della presente legge;
 - d) contratti di collaborazione con ricercatori e studiosi di durata non superiore ad un anno;
 - e) sovvenzioni a istituzioni pubbliche e private;
 - f) contributi a giornali, case editrici, radio e televisioni private.
- 1 bis. Con apposito regolamento regionale, sentito il Comitato scientifico dell'Osservatorio, si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e di espletamento degli adempimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, finalizzati a dare esecuzione alle decisioni assunte dall'Osservatorio medesimo,

per l'attuazione dei compiti e lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

1 ter. Al Presidente del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane spettano le attribuzioni dei dirigenti di servizio, come previste dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per la stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 1

Programmi provinciali di intervento

Omissis.

Art.19

Interventi ammissibili a finanziamento

1. Omissis[23].
2. Sono finanziabili le attività volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le attività nei seguenti settori:
 - a) nel settore degli studi e delle ricerche:

indagini sulla condizione linguistica della lingua friulana nei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici, raccolta e compilazione di repertori linguistici friulani, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni ed incontri scientifici e culturali; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano, concessione di borse di studio o di ricerca; attivazione di corsi universitari di insegnamento;
 - b) nel settore della stampa, dell'editoria, delle produzioni audiovisive e dei mezzi di comunicazione sociale:

stampa di giornali e periodici in lingua friulana, intesa a sviluppare ed a diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni friulane; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua friulane, attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale; realizzazione di programmi radiotelevisivi, produzione di opere ed iniziative cinematografiche ed audiovisive in lingua friulana ovvero riguardanti la storia e la cultura friulane;
 - c) nel settore della scuola:

corsi di informazione ed aggiornamento premi letterari anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana, studi e ricerche in ambito scolastico ovvero presso le comunità emigrate, sulla realtà storica, culturale, linguistica e le tradizioni friulane, anche mediante sussidi didattici, concorsi tra gli

alunni e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane ;

d) nel settore dello spettacolo:

reperimento e traduzione di testi teatrali in lingua friulana, premi cinematografici anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni e dispense relativi alle espressioni teatrali in lingua friulana e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione e pubblicazione dei testi musicali popolari; allestimento ed organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi corali e musicali operanti per la conoscenza e la diffusione nonché per l'innovazione del patrimonio teatrale e musicale friulano;

e) nel settore della toponomastica:

raccolta e studio dei toponimi in lingua friulana e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposite indicazioni, la toponomastica originaria.

Art.20

Organi dell' Osservatorio

1. Sono Organi dell' Osservatorio il Comitato scientifico e il suo Presidente.

Art.21

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico dell' Osservatorio è composto:
 - a) da due esperti indicati dall' Università degli studi di Udine;
 - b) da un esperto indicato dall' Università degli studi di Trieste;
 - c) da un esperto designato dalla Società Filologica Friulana;
 - d) da tre esperti designati dalle Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone ed Udine;
 - e) da due esperti designati dall' Amministrazione regionale.
2. Le designazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono precedute da un avviso al pubblico, da inserire, con evidenza, almeno in un quotidiano locale, che inviti gli interessati a far pervenire all' Amministrazione designante il curriculum vitae e gli altri titoli che essi ritengano opportuni per comprovare l' effettiva esperienza nel settore della lingua friulana.
3. Alle sedute del Comitato partecipano, con voto consultivo:
 - a) il direttore del Servizio per le lingue regionali e minoritarie;
 - b) i componenti dello staff scientifico di cui all'articolo 23 se costituito [28].

3 bis. Funge da segretario del Comitato un funzionario del Servizio per le lingue regionali e minoritarie.
4. Il Comitato:

- a) pone le basi scientifiche per la definizione della politica linguistica dell' Osservatorio sulla base delle direttive dell' assessore competente e tenendo conto delle proposte ed istanze che vengono dal mondo culturale;
- b) collabora alla attuazione dei piani di intervento ed alla verifica della loro attuazione e dei risultati;
- c) adempie le altre funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore regionale all' istruzione e cultura; dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni seduta. A coloro che risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.22

Presidente del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Presidente coordina tutta l' attività scientifica dell'Osservatorio e cura l' attuazione dei deliberati del Comitato scientifico avvalendosi del supporto del Servizio per le lingue regionali e minoritarie.
3. Al Presidente del Comitato spetta un' indennità di funzione pari a lire 2.000.000 lorde mensili oltre al rimborso spese previsto dall' articolo 21, comma 6.

Art.23

Staff scientifico

1. Per particolari esigenze il Comitato scientifico può affidare incarichi, di durata non superiore a quattro anni, a non più di due qualificati esperti con funzioni di staff scientifico dell' Osservatorio.
2. A detto personale di staff l' Osservatorio attribuisce una borsa di studio con i fondi per la propria attività istituzionale.
3. Per particolari ricerche finalizzate, individuate dal Comitato scientifico in collaborazione con le strutture dell' Università degli studi di Udine di cui all' articolo 6, possono venire assegnate, a laureati, borse di studio, da gestire da parte dell' Università degli studi di Udine. Le borse di studio, rinnovabili, non possono avere, complessivamente, durata superiore a tre anni. Il compenso è rapportato a quello previsto annualmente dalla normativa vigente per gli iscritti al dottorato di ricerca.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7: istituzione del Servizio per le lingue regionali e minoritarie

Art.24

Modifiche all' articolo 156 della legge regionale 7/ 1988

1. All' articolo 156, comma 1, della legge regionale 7/ 1988, come già modificato dall' articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 61, è aggiunta la seguente lettera:
<< d bis) provvede alla programmazione, al coordinamento, all' attuazione e alla verifica degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie. >>
2. All' articolo 156 della legge regionale 7/ 1988, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: << 1 bis. Per l' esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera d bis) del comma 1, la Direzione regionale si avvale anche dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane. >

Art.25

Modifica dell' articolo 157 della legge regionale 7/ 1988

1. Al comma 1 dell' articolo 157 della legge regionale 7/ 1988, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: << c bis) Servizio per le lingue regionali e minoritarie. >>.

Art.26

Integrazione alla legge regionale 7/ 1988

1. Dopo l' articolo 160 della legge regionale 7/ 1988, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 160 bis
1. Il Servizio per le lingue regionali e minoritarie:
 - a) programma ed attua le iniziative per favorire la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie attraverso il sostegno delle attività teatrali, musicali, audiovisive ed altre attività di promozione culturale nel campo artistico, letterario, delle biblioteche ed archivi e del tempo libero;
 - b) provvede, nel rispetto delle competenze statali, agli interventi di sostegno dei settori dell' istruzione e, a tal fine, mantiene i rapporti con le istituzioni operanti nel Friuli - Venezia Giulia;
 - c) verifica i risultati della azioni promosse per la valorizzazione e la tutela delle lingue regionali e minoritarie. >>

Capo III

Studio della lingua e della cultura friulane nelle scuole dell' obbligo

Art.27

Insegnamento scolastico della lingua friulana

Omissis.

Art.28

Modalità e termini per la concessione dei contributi

Omissis.

Titolo III

Norme transitorie, finanziarie e finali

Art.29

Programmi televisivi in lingua friulana

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana da inserirsi nel palinsesto di una rete regionale.
2. L'Amministrazione regionale è , altresì , autorizzata a stipulare convenzioni con emittenti radiofoniche o televisive private per la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi in lingua friulana.

Art.30

Norma transitoria

1. Il primo piano triennale di intervento si riferisce al triennio 1997- 1999.
2. Per l' anno 1996 viene predisposto un piano annuale con le modalità previste dall' articolo 18, prescindendo dal parere delle Amministrazioni provinciali interessate
3. Per l' esercizio 1996 le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui alla presente legge devono essere inviate alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura entro un mese dall' entrata in vigore della legge stessa e fa fede la data del timbro postale. Per gli esercizi successivi le domande, salvo diversa disposizione di legge, devono essere inviate entro il mese di gennaio.
4. Le domande per l' anno scolastico 1996/ 1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge vanno presentate entro il 15 novembre 1996.

Art.31

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 2, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo alla Società Filologica Friulana << G I Ascoli >> di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 1 fanno carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del bilancio per l' anno 1996, la cui denominazione è così modificata: << Finanziamento annuo alla Società Filologica Friulana << G I Ascoli >> di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali >>.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del bilancio per l' anno 1996, il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
5. Sul citato capitolo 5430 è altresì elevato di lire 50 milioni lo stanziamento in termini di cassa, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
6. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
7. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del bilancio per l' anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5433 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Finanziamento annuo alla Biblioteca civica << V Joppi >> di Udine per l' attività di conservazione e valorizzazione della produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
8. Sul citato capitolo 5433 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
9. Le spese di funzionamento della Commissione di cui all' articolo 13 e del Comitato scientifico di cui all' articolo 21 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del bilancio per l' anno 1996.
10. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 14, comma 4, fanno carico al capitolo 1742 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del

bilancio per l'anno 1996.

11. Per le finalità previste dagli articoli 7, comma 4, e 17, comma 1, lettera a), ivi compresi gli oneri di cui alla indennità di funzione mensile di cui all' articolo 22, comma 3, nonché lettere b), c), e d) è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
12. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5436 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Spese per l' attività diretta dell' Osservatorio per la lingua friulana, per convenzioni con istituti culturali e scientifici, per borse di studio e contratti di collaborazione scientifica in materia di lingua e cultura friulane, ivi comprese le convenzioni con l' Università degli studi di Udine per attività scientifiche >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
13. Sul citato capitolo 5436 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
14. Per le finalità previste dall' articolo 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.420 milioni, suddivisa in ragione di lire 870 milioni per l' anno 1996, lire 800 milioni per l' anno 1997 e lire 750 milioni per l' anno 1998.
15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5437 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Contributi a soggetti operanti nei settori culturali e linguistici friulani >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.420 milioni, suddiviso in ragione di lire 870 milioni per l' anno 1996, lire 800 milioni per l' anno 1997 e lire 750 milioni per l' anno 1998.
16. Sul citato capitolo 5437 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 870 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
17. Per le finalità previste dall' articolo 27 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1997.
18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 è istituito, a decorrere dall' anno 1997, alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5438 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Finanziamenti alle scuole dell' obbligo, all' Ente Friuli nel mondo ed altre associazioni che operano presso le comunità emigrate, per la realizzazione di corsi in lingua friulana >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l' anno 1997.

19. Per le finalità previste dall' articolo 29 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1996.
20. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del bilancio per l' anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5440 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Spese per convenzioni per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l' anno 1996.
21. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5433, 5436, 5437 e 5438 sono inseriti nell' elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.
22. All' onere complessivo di lire 3.970 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa del presente articolo, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del bilancio per l' anno 1996, dalle sottocitate partite dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti, e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
 - a) partita n. 19: lire 100 milioni per l' anno 1997;
 - b) partita n. 51: complessive lire 3.870 milioni suddivisi in ragione di lire 1.420 milioni per l' anno 1996, lire 1.250 milioni per l' anno 1997 e lire 1.200 milioni per l' anno 1998.

Art.32

Abrogazione e modificazione di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali 7 febbraio 1992, n. 6, 8 giugno 1993, n. 36, 22 giugno 1993, n. 48.
2. Nella rubrica del Titolo VI della legge regionale 68/ 1981, sono abrogate le parole << della lingua e cultura friulana e >> e la parola << altre >>.
3. Nel primo comma dell' articolo 25 della legge regionale 68/ 1981, sono abrogate le parole << della lingua e cultura friulana e >> e la parola << altre >>.
4. È abrogato il terzo comma dell' articolo 26 della legge regionale 68/ 1981.
5. I commi 2 e 3 dell' articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono sostituiti dal seguente:

<< 2. Per le finalità di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di più province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate. >>.

Art.33

Pubblicazione

1. Fatta salva la procedura ordinaria di pubblicazione prevista dallo Statuto di autonomia, entro

15 giorni dall' emanazione del decreto di cui all' articolo 13, comma 3, il testo in lingua friulana della presente legge è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bibliografia

ADAM R., TIZZANO, A. (2006): *Lineamenti di diritti dell'Unione Europea*, Giapichelli editore, Torino

ASCOLI, G.I. (1975): *Scritti sulla questione della lingua*, Einaudi, Torino

BASTARDAS-BOADA, A. (2002a): Biological and Linguistic Diversity: Transdisciplinary explorations for a Socioecology of Languages, *Diverscitè languages* 7: 1-17.

BASTARDAS-BOADA, A. (2002b): World Language Policy in the Era of Globalization: Diversity and Intercommunication from the Perspective of Complexity, *Noves SL. Revista de Sociolinguística*, Teoria i metodologia: 1-13.

BASTARDAS-BOADA, A. (2003): Ecodinamica sociolinguística: comparaciones y analogías entre la diversidad lingüística y la diversidad biológica, *Revista de Llengua i Dret* 39: 119-148.

BASTARDAS-BOADA, A. (2005): Linguistic Sustainability and Language ecology, *Language & Ecology* 1/4: 1-14.

BASTARDAS-BOADA, A. (2007): Linguistic Sustainability for a Multilingual Humanity, Linguistic diversity, sustainability and peace, *An Interdisciplinary Journal* 2/2: 1-30.

BASTARDAS-BOADA, A. (2008): Words and worlds: New Directions for Sustainability Literacy, *Language & Ecology* 2/3: 1-9.

- BASTARDAS-BOADA, A.** (2009): Vint-i-cinc anys de política i planificació lingüístiques, *Revista de Llengua i Dret* 51: 125-132
- BERRUTO, G.** (1974): *La sociolinguística*, Zanichelli, Bologna
- BERRUTO, G.** (2010): *Prima lezione di sociolinguistica*, Editori Laterza, Roma-Bari
- BIANCONI, S.** (1980): *Lingua matrigna: italiano e dialetto nella Svizzera italiana*, Il Mulino, Bologna.
- BIANCONI, S.** (1994): *Lingue nel Ticino*, Osservatorio linguistico della Svizzera italiana
- BIANCONI, S.** (2005): *Lingue di frontiera. Una storia linguistica della Svizzera italiana dal Medioevo al Duemila*, Casagrande, Bellinzona
- BIN, R.** (2009): *Diritto costituzionale*, Giapichelli editori, Torino
- BONAMORE, D.** (2004): *Lingue minoritarie, lingua nazionali, lingue ufficiali nella legge 482/1999*, Franco Angeli, Trento
- CANCIANI, D.** (1977): *Minoranze e lingua nazionale: linee e momenti di una strategia, linguistica e colonialismo*, Mazzotta, Milano
- CHABOD, F.** (1961): *L'Italia contemporanea (1918-1948)*, Einaudi, Torino
- CHECCHINI, A.** (2008): *Lezioni di diritto privato*, Giapichelli editore, Torino
- CHITI-BATELLI, A.** (2002): *Unità europea e pluralità delle culture. Filosofia del linguaggio e comunicazioni internazionali*, Lacaita, Manduria
- CLARICH, M.** (2000): Statuti per differenziare, in *Il Mulino*, maggio-giugno
- COCCO, G.** (2010): *Minoranze linguistiche. Evoluzione della tutela giuridica*

nell'Unione Europea, Francia, Italia, Il Castello Edizioni, Foggia

COMANDUCCI, P. (1994): Diritti umani e minoranze: un approccio analitico e neo-illuministico, in *Ragion pratica*, n. 2

CORTELLAZZO, M. (1996): *Sussidiario di cultura veneta*, Neri Pozza, Vicenza

DE MAURO, T. (1977) Per un'educazione linguistica democratica, *Scuola e linguaggio*, Editori Riuniti, Roma,

DE MAURO, T. (1977): La voce delle minoranze, *Le parole e i fatti*, Editori Riuniti, Roma, pp. 273-276

DE MAURO, T. (2011): *Storia linguistica dell'Italia unita*, Laterza, Bari

FRANCESCATO, G. (1993), Sociolinguistica delle minoranze, in *Introduzione all'italiano contemporaneo. La variazione e gli usi*, a cura di A. Sobrero, Editori Laterza, Roma-Bari

HAGEGE, C. (2002): *Morte e rinascita delle lingue*, ed. Feltrinelli, Roma-Bari.

HUGGER, P. (1992): *La Svizzera. Vita e cultura popolare*, ed. Casagrande, Bellinzona

INGICCO, R. (1977): Minoranze linguistiche: due iniziative regionali rinviata dal governo, in *Le Regioni*, n.3-4

LURATI, O. (1976): *Dialetto e italiano regionale nella Svizzera italiana*, Banca Solari & Blum, Lugano

MALFATTI, E. (2004): La tutela del pluralismo linguistico in Italia tra “dialetti” e

“lingue minoritarie”. Bilancio e prospettive, *Lingua e Stile XXXIX*, pp. 249- 287

MANCINI, S. (1996), *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione di conflitti e secessione*, Giuffrè, Milano, 1996

MARAZZINI, C. (2009): *Da Dante alla lingua selvaggia. Sette secoli di dibattiti sull'italiano*, Carocci, Roma

NETTLE/D. ROMAINE/S. (2001): *Voci del silenzio: sulle tracce delle lingue in via di estinzione*, ed. Carocci, Roma.

ORIOLES, V. (2003): *Le minoranze linguistiche: profili sociolinguistici e quadro dei documenti di tutela*, Il Calamo, Roma

PIERGIGLI, V. (2001): Le minoranze linguistiche nell'ordinamento italiano: recenti sviluppi normativi, in *La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche, problemi, applicazioni, prospettive, Udine, 30 novembre-1 dicembre 2001, Atti del convegno di studi* a cura di Vincenzo Orioles.

RICCI GAROTTI, F. (1999): *L'immersione linguistica: una nuova prospettiva*, Franco Angeli, Trento

SAVOIA, L (2001): Componenti ideologiche nel dibattito sulle leggi di tutela linguistica, in *La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche, problemi, applicazioni, prospettive, Udine, 30 novembre-1 dicembre 2001, Atti del convegno di studi* a cura di Vincenzo Orioles.

SALVI, S. (1973): *Le nazioni proibite*, Vallecchi, Firenze

SALVI, S. (1975): *Le lingue tagliate*, Rizzoli, Milano

TANI, M. (2006): La legislazione regionale in Italia in materia di tutela linguistica, in *Lidi*, pag.115-189

TOMASIN, L. (2011): *Italiano storia di una parola*, Carocci, Roma

TOSO, F. (1996): *Frammenti d'Europa*, Baldini Castoldi editore, Milano

TOSO, F. (2002): Dialetto e legislazione, *I dialetti italiani. Storia struttura uso*, Utet, Torino: pp. 1063-1072

TOSO, F. (2005): Le legislazioni regionali in materia linguistica: una risorsa e un problema, *Gli italiani e la lingua*, Sellerio, Palermo: 255-267

TOSO, F. (2006), La legge 482 e gli scenari recenti della 'politica linguistica' in Italia, *Rivista italiana di linguistica e dialettologia* 6: 41-64

TOSO, F. (2006): *Lingue d'Europa: la pluralità linguistica dei Paesi europei fra passato e presente*, Baldini Castoldi Dalai editore, Milano

VALITUTTI, S. (1984): Tutela delle minoranze e unità della lingua, in *Nuovi st. pol.*

VIVIANI-SCHLEIN M.P. (2011): *Lo statuto giuridico della lingua italiana in Europa. I casi di Croazia, Slovenia e Svizzera a confronto*, Giuffrè, Milano

ZANGHI', C. (1990): voce Minoranze etnico-linguistiche, II) Diritto internazionale, in *Enc. Giur.*, XX, Roma